



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

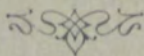
BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1906.

N. 13.

SOMMARIO.

- I. Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.
- II. Disegno di legge sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906.
- III. Relazione della Giunta generale del bilancio sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906.
- IV. Disegno di legge sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.
- V. Relazione della Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO & C.

VIA UMBRIA

1906



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

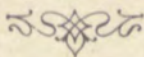
BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1906.

N. 13.

SOMMARIO.

- I. Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.
- II. Disegno di legge sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906.
- III. Relazione della Giunta generale del bilancio sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906.
- IV. Disegno di legge sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.
- V. Relazione della Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1906

RELAZIONE

della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione presentata alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri il 13 giugno 1906 (1).

(Relatore: on. deputato M. DE AMICIS).

Nella pregevole relazione presentata in quest'anno dal Ministro degli affari esteri al Parlamento sui servizi dell'emigrazione e sull'opera del Commissariato, sono ampiamente esposte così le vicende e le condizioni della nostra emigrazione nel 1905, come l'applicazione avuta dalla legge e dal regolamento.

Non è perciò mio proposito di ripercorrere intiero questo campo, ma intendo limitarmi a render conto del modo con cui la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione — a nome della quale ho l'onore di riferire — ha esercitato il compito ad essa affidato dalla legge.

Non mi fermerò quindi sull'aumento così notevole verificatosi nella nostra emigrazione, che, da 471,191 persone nel 1904, salì a 726,331 nel 1905. Ma non posso esimermi dal rilevarne tutta la importanza, soprattutto quando si tenga conto di due elementi che non vanno trascurati. L'uno è questo, che l'aumento si verificò non tanto nella emigrazione temporanea per paesi di Europa (279,248 nel 1905 di fronte a 218,825 nel 1904) quanto nella emigrazione — in parte anch'essa temporanea, ma nella sua grande maggioranza permanente — per le Americhe (447,083 nel 1905 di fronte a

(1) Riprodotta dagli Atti parlamentari (Camera dei deputati) — Legislatura XXII — Sessione 1904-1906 — Documento XXXII.

252 366 nel 1904). L'altro punto a cui conviene aver riguardo è che l'aumento avvenne precipuamente per le provincie meridionali e che l'emigrazione transoceanica è formata con prevalenza sempre maggiore di contadini del Mezzogiorno. Mentre dalle Calabrie partono ora in media, per l'America (e più precisamente per gli Stati Uniti), 3025 emigranti ogni 100,000 abitanti, dalla Basilicata 2770, dagli Abruzzi 2666 e cifre poco meno alte troviamo nelle altre regioni meridionali fuorchè nelle Puglie — gli emigranti transoceanici non sono invece che 279 ogni 100,000 abitanti dalla Lombardia, 287 dal Veneto, 474 dalla Liguria e poco più nelle altre regioni settentrionali e centrali.

Il fatto della emigrazione si collega pertanto con tutta la questione del Mezzogiorno e ne è ad un tempo effetto e causa. Quando si raggiungono indici di emigrazione come quelli attuali delle Calabrie, della Basilicata, degli Abruzzi e di altre regioni o provincie meridionali, si deve riconoscere che si tratta di un fenomeno che ha assunto caratteri e proporzioni anormali. Se molti senza dubbio sono i vantaggi dell'emigrazione per non poche località del Mezzogiorno, se ne incominciano però a constatare anche gli effetti non tutti favorevoli alla economia di quelle regioni. L'agricoltura risente già in parecchi luoghi della mancanza di braccia; la popolazione di vari comuni, anche di interi circondari, è alterata nella sua struttura demografica col diradersi degli uomini adulti validi al lavoro e coll'accreascersi proporzionalmente delle donne, dei bambini, dei vecchi.

Se quindi è stata ed è utilissima l'opera della legge del 1901, intesa a dar protezione e tutela ai nostri emigranti, non si esaurisce però con essa il compito dello Stato. Da un lato, conviene esaminare se non si siano formate, soprattutto nel Mezzogiorno, ragioni e motivi artificiali di emigrazione che, unitamente al disagio economico, sospingono contadini ed operai a partire in troppo larga misura. Dall'altro lato, conviene intensificare sempre più la tutela della nostra emigrazione all'estero, nei paesi dove va in cerca di lavoro e di guadagno e dove l'essere assistita nel trovare collocamento, l'essere diretta con opportune informazioni ai luoghi migliori, l'essere

difesa da possibili soprusi, costituisce il migliore ed il più valido aiuto che possa darle lo Stato, più ancora del provvedere alla sua cura in patria e nei porti di imbarco o del renderle il viaggio meno costoso e meno disagiata. Nuovi problemi sorgono che richiedono nuovi studi, e la Commissione parlamentare di vigilanza sarà lieta di portare ad essi il proprio contributo.

Ma, venendo al particolare assunto di questa relazione, farò anzitutto un cenno dei lavori compiuti dalla Commissione con l'esame dei vari bilanci del Fondo degli emigranti per fermarmi poi su alcuni punti che formarono oggetto di speciale studio e che toccano le questioni di maggior momento circa la tutela della emigrazione, così in patria come fuori d'Italia.

I.

Lavori della Commissione.

Nel periodo corso dall'ultima relazione presentata al Parlamento ad oggi la Commissione di vigilanza ha tenuto varie sedute, esaminando il conto consuntivo del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1904-905, il bilancio di assestamento per l'esercizio 1905-906 e quello di previsione per l'esercizio 1906-907. Nell'esame di questi documenti, richiesto per espressa disposizione della legge, la Commissione si è via via intrattenuta sulle varie proposte circa l'erogazione di somme sul Fondo dell'emigrazione, che le furono sottoposte dal Commissariato. Alcune di queste riguardavano problemi urgenti, e dimostrano come il Commissariato, uscito dal periodo preparatorio, e compiuto l'assestamento dei suoi servizi, intenda ormai affrontare le varie questioni che si riferiscono alla migliore assistenza degli emigranti.

La Commissione, mentre ha dato la sua approvazione alle spese ritenute veramente necessarie, ha creduto suo dovere di vigilare rigorosamente sulla retta amministrazione del Fondo ad essa affidato e può affermare che del denaro degli emigranti non si è fatto sper-

pero. Si è provveduto adeguatamente ai diversi servizi, si sono di anno in anno istituite nuove forme di assistenza e di tutela, mentre si sono accresciuti i sussidi ad istituzioni già esistenti, e, tuttavia, si è venuto accumulando un fondo rilevante, di circa 8 milioni (1).

Situazione del Fondo per l'emigrazione. — Il fondo disponibile, quale risulta dai conti consuntivi che la Commissione ha esaminato, raggiungeva già, al 30 giugno 1905, la somma di lire 6,258,481. 86. Esso è impiegato, secondo prescrive la legge, in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato (obbligazioni ferroviarie 3 per cento e rendita pubblica 5 per cento), per lire 4,916,181. 57.

La rimanente somma di lire 1,342,300. 29 rappresentava, sempre al 30 giugno 1905, il fondo di cassa disponibile tenuto in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, al saggio degli interessi volontari e da impiegare in seguito in titoli di Stato. Tale fondo è il prodotto di vari esercizi a datare dal 2 settembre 1901, ossia dal giorno in cui andò in vigore la legge sull'emigrazione. Ogni esercizio, difatti, ha lasciato una forte differenza tra le entrate e le spese, che si aggira intorno ad un milione e mezzo circa all'anno. Gli avanzi sono stati i seguenti:

Esercizio 1901-902	L.	1,540,592. 70
Id. 1902-903	"	1,560,065. 62
Id. 1903-904	"	1,408,876. 25
Id. 1904-905	"	1,748,947. 29

Tali eccedenze sono dovute principalmente all'incremento delle entrate (per l'aumentata emigrazione) e al minore accertamento delle spese in confronto di quelle previste. Quest'ultimo fatto dimostra la cura esercitata dal Commissariato durante le varie gestioni ed attesta pure l'opera vigile della Commissione.

La Commissione ritiene che tale via debba ancora seguirsi allo scopo di non esaurire la riserva accumulata in tentativi che, fatti

(1) Al 30 aprile 1906.

senza matura ponderazione, potrebbero riuscire inefficaci. Il relatore fa vive raccomandazioni in proposito, appunto in previsione che l'emigrazione possa scemare od almeno fermarsi al limite ora raggiunto e che, nell'interesse dell'economia nazionale, dovrebbe augurarsi come massimo.

Conto consuntivo 1904-905. — Passando più particolarmente al *Conto consuntivo* del 1904-905, esso venne esaminato sia per quanto riguarda l'accertamento dell'entrata, sia rispetto al pagamento ed all'impegno delle spese. La Commissione volle rendersi conto di ogni singolo capitolo, chiedendo schiarimenti ed esaminando documenti.

Anche per questo esercizio la Commissione fermò la sua attenzione sulla tassa pagata dai vettori per il trasporto degli emigranti. Rilevò l'aumento crescente di tale provento in confronto degli esercizi precedenti, dovuto al maggior numero d'emigranti partiti per le varie destinazioni. Mentre nell'esercizio 1902-903 vennero accertate lire 1,979,746, e nel seguente esercizio lire 1,812,628, nell'esercizio 1904-905 la somma ammontò a lire 2,222,326. La maggior parte di essa proviene dagli emigranti diretti all'America settentrionale (Stati Uniti) ed al Plata: l'introito per queste destinazioni fu nell'ultimo esercizio rispettivamente del 72. 87 e del 22. 31 per cento del totale.

Qualora si osservino queste due grandi correnti della nostra emigrazione, si nota per i tre ultimi esercizi come, mentre la quota percentuale delle somme riscosse per emigranti diretti agli Stati Uniti segna una piccola diminuzione di fronte al totale, la somma accertata per emigranti diretti al Plata presenta un continuo aumento.

Difatti, l'importo della tassa di fronte al totale è dato dalle seguenti medie:

Stati Uniti	1902-903		84. 32 %
Id.	1903-904		77. 76 %
Id.	1904-905		72. 87 %
Plata	1902-903		10. 91 %
Id.	1903-904		17. 89 %
Id.	1904-905		22. 31 %

La diminuzione verificatasi per gli Stati Uniti nell'esercizio 1904-1905 non è che momentanea. In quel periodo l'emigrazione rallentò alquanto per il ristagno dei lavori prodottosi colà a causa dell'elezione presidenziale avvenuta nell'autunno del 1904; ma per l'esercizio in corso si è verificato un nuovo forte aumento nella corrente migratoria per gli Stati Uniti e quindi un maggiore rendimento della tassa. Lo aumento costante nel movimento verso il Plata è dovuto alla cessazione della crisi attraversata dalla Repubblica Argentina negli ultimi anni. L'aumento continua anche nell'esercizio in corso.

Il maggior numero d'emigranti partì dal porto di Napoli, che ha riscosso lire 1,337,116, corrispondenti al 60.17 per cento del totale, e dal porto di Genova, che ha riscosso lire 639,960, corrispondenti al 28.80 per cento.

Nell'esaminare i vari titoli delle entrate, parve alla Commissione che la somma accertata per gli utili sul servizio delle rimesse degli emigranti affidato al Banco di Napoli (neppure 1000 lire) fosse assai tenue. Ma si dovette riconoscere che la esiguità degli utili per tal titolo è dovuta alle spese sostenute dal Banco per la sistemazione del servizio, che furono portate a carico degli utili stessi, di cui la metà spetta per legge al Fondo dell'emigrazione. Il Banco inoltre dovè necessariamente portare le tariffe ad un livello molto basso, per vincere la concorrenza delle Banche private.

Giova, sul funzionamento dei servizi affidati al Banco di Napoli, fare qualche considerazione.

Circa la distribuzione degli *chèques* in dollari, è da lamentare che il Banco non abbia ancora aperto agenzie proprie nei porti d'imbarco. La migliore propaganda che si possa fare a questo speciale servizio assunto dal Banco è quella di mettere la vendita degli *chèques* sotto gli occhi degli emigranti, nel luogo ove si verificano le operazioni preliminari all'imbarco e dove è necessario che gli emigranti convengano. L'emigrante o non sa o diffida e non va al Banco; ed è il Banco che deve andare incontro a lui. In tal modo i nostri emigranti riescono ad acquistare, nel momento in cui lasciano la patria, la diretta conoscenza di quell'Istituto al quale,

stando in America, sanno poi di potersi rivolgere con sicurezza di non essere ingannati.

Per quanto poi riguarda il servizio delle rimesse, è noto che il Banco di Napoli ha ora istituito un ufficio in Nuova York per riorganizzare la raccolta e l'invio nel Regno dei risparmi dei connazionali residenti negli Stati Uniti, attuando così il voto del Consiglio dell'emigrazione. Occorre però che rappresentanze del Banco siano istituite anche negli altri principali centri della nostra emigrazione per togliere di mezzo il più che sia possibile gli intermediari, le cui serie gravano sul costo della remessa, e per assicurare quella rapidità e regolarità che sono tanto più desiderabili quando si tratta della tutela e della trasmissione del denaro del povero. Soltanto in tal caso potranno dirsi conseguiti i fini della legge del 1° febbraio 1901, sulle rimesse, che ebbe come uno dei principali autori Luigi Luzzatti, il cui nome non può non essere ricordato semprechè si tratti della nostra emigrazione. Egli attese veramente a questo problema con altezza d'ingegno e con fervido amore.

Le spese effettive accertate durante l'esercizio 1904-905 ammontarono a lire 1,056,801. 35, con una differenza in meno, di fronte alla previsione, di lire 655,818. 65. Rispetto all'uscita, merita di essere notato che, mentre le spese generali si mantengono in misura eguale a quella degli esercizi precedenti, quelle per assistenza e tutela nell'interesse degli emigranti hanno avuto un forte incremento. Ciò è dovuto allo sviluppo maggiore dato alle varie istituzioni create a diretto vantaggio degli emigranti secondo i fini della legge.

Bilancio di assestamento 1905-906. — Approvato il conto consuntivo dell'esercizio 1904-905, la Commissione esaminò il bilancio di assestamento per l'esercizio 1905-906 e quello di previsione per l'esercizio 1906-907. Riservandomi, come dissi, di trattare in appresso dei vari argomenti che più richiamarono l'attenzione della Commissione, mi restringo a qualche cenno generale sulle cifre dei due bilanci.

L'assestamento per l'esercizio in corso porta un aumento della entrata di lire 378,000 ed un aumento della spesa di lire 178,000, determinando l'una e l'altra nell'identica cifra di lire 2,691,000.

L'aumento nell'entrata è dovuto, per lire 78,000, alla maggiore rendita che si avrà alla fine dell'esercizio sui titoli di Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione in seguito ai maggiori acquisti eseguiti; le rimanenti lire 300,000 dipendono dal maggior prodotto delle tasse d'imbarco che si ha ragione di credere saranno riscosse nel corso dell'esercizio. La somma impostata nel bilancio di previsione ammontava a lire 1,700,000 ed era stata stabilita in cifra modesta nel dubbio che il movimento migratorio non dovesse continuare ad accrescersi ancora, come di fatto avvenne. Invece, nel primo semestre dell'esercizio, si ebbe una forte ripresa nell'emigrazione per gli Stati Uniti e per il Plata, tantochè la somma accertata nel semestre stesso superò di circa lire 300,000 quella prevista. La previsione dell'ammontare delle tasse d'imbarco non può farsi con esattezza, perchè dipendente da vari elementi. È necessario quindi usare la maggior prudenza nel determinare la cifra da porsi nei bilanci e la Commissione non può a meno di fare vive raccomandazioni in proposito.

Le varianti apportate alla uscita ammontano a lire 13,000 nelle spese generali, di cui 3,000 nelle spese postali e lire 10,000 nelle spese del Bollettino e di altre pubblicazioni delle quali la Commissione riconobbe l'utilità. Furono oggetto di discussione le proposte per l'aumento delle spese di viaggio e indennità di missione ai regi consoli, per la protezione degli emigrati all'estero e per la costruzione dei ricoveri, argomenti tutti dei quali si dirà pure particolarmente in seguito.

Tra le altre proposte esaminate dalla Commissione vi fu anche quella del concorso del Commissariato all'Esposizione di Milano. Della proposta si era già occupato il Consiglio dell'emigrazione, il quale aveva dato parere favorevole alla concessione di un sussidio di 15,000 lire al Comitato per la mostra degli italiani all'estero. La Commissione, pur riconoscendo la utilità di tale mostra, in quanto essa, col far conoscere le condizioni degli italiani, che vivono fuori

d'Italia, può contribuire a rafforzare i vincoli economici ed anche politici e morali tra la patria e i nostri emigrati, non credette di accogliere la proposta così come era stata formulata. Le parve invece miglior partito affidare l'erogazione della somma direttamente al Commissariato, affinchè questi se ne servisse, sia per dimostrare con una mostra propria l'opera da esso compiuta, sia per agevolare il concorso di istituzioni italiane all'estero di patronato per gli emigranti, di beneficenza, di previdenza, sia infine per facilitare il compito del Comitato ordinatore della mostra.

Altra proposta di cui la Commissione si occupò, tanto nel bilancio di assestamento quanto in quello di previsione, fu quella riguardante il pagamento del personale avventizio presso gli Ispettorati. La Commissione, pur ammettendone la necessità, fece vive raccomandazioni affinchè sia dato stabile assetto a tutti i servizi, sia in ciò che riguarda il Commissariato, sia rispetto agli uffici dipendenti. Perchè la legge e l'opera di tutela degli emigranti abbiano intiera attuazione, occorre una definitiva sistemazione del personale.

Bilancio di previsione 1906-907. — Quanto al bilancio di previsione del 1906-907, esso fu proposto nella somma di lire 3,443,080 così per l'entrata come per la spesa. Qualora si consideri che l'entrata effettiva ammonta a lire 2,467,500 e la spesa effettiva a lire 3,443,080, il bilancio si chiude con una differenza prevista di lire 975,580, alla quale si propone di provvedere con alienazione di titoli acquistati nei precedenti esercizi per una somma corrispondente.

Le entrate effettive si accrescono di lire 158,000, di cui lire 58,000 per aumento di interessi sui titoli di proprietà del Fondo e lire 100,000 per aumento d'introito sulle tasse d'imbarco. La previsione di questa entrata è stata mantenuta in limiti ristretti anche per il futuro esercizio, e ciò per le ragioni più innanzi accennate.

Circa le varianti proposte per l'uscita, la Commissione si assicurò che in generale le maggiori spese rispondevano a bisogni dell'Amministrazione o miravano ad assicurare una migliore tutela della nostra emigrazione e diede pertanto parere favorevole.

Tra gli aumenti di spese ricordiamo quelli per il servizio degli Ispettori viaggianti, per la Commissione di visita, per la sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina. La Commissione riconobbe la necessità di una continua vigilanza sull'azione degli agenti clandestini, per impedire l'imbarco di emigranti nei porti esteri. Un'azione più efficace da esercitarsi per mezzo degli Ispettori della emigrazione e di uno speciale personale di polizia addetto agli Ispettorati e alle stazioni di confine, riuscirà ad impedire frodi ed inganni di cui sono spesso vittime i nostri emigranti. Avviene talora che essi sono avviati da siffatti agenti clandestini a destinazioni diverse da quelle che intenderebbero raggiungere. Così pure si fanno pagare a questi emigranti noli e provvigioni più alte, pur dando loro imbarco su piroscafi meno buoni, oltre di che si toglie ad essi, facendoli partire da porti esteri, ogni protezione della legge italiana. Coll'impedire l'opera dannosa degli agenti clandestini, si toglierà un incitamento artificiale alla nostra emigrazione.

II.

L'assistenza dell'emigrante prima della partenza.

Esposti così brevemente i lavori della Commissione nella parte loro che direi tecnica e finanziaria, vengo a far cenno delle questioni di cui, in occasione di questa o quella partita di bilancio, essa ebbe particolarmente ad intrattenersi. Giacchè, se la Commissione mise la maggior cura — conscia della responsabilità del mandato affidatole — nel vagliare ogni capitolo di entrata e di spesa dei vari bilanci, non credette però che l'opera sua dovesse confinarsi in questo compito strettamente contabile. Per rendersi ragione delle singole spese, per giudicare della loro maggiore o minore convenienza, la Commissione doveva necessariamente discutere e formarsi un'opinione propria circa l'indirizzo da seguirsi nell'applicazione della legge e nell'azione del Commissariato.

Si tratta di problemi e di questioni che giova siano discussi da

più punti di vista, e sui quali è utile che manifestino l'opinione propria quanti hanno a cuore e fanno oggetto di riflessione e di studio la tutela della nostra emigrazione.

Comitati locali per l'emigrazione. — Rispetto all'assistenza prima della partenza, essa si esplica così nei comuni di origine come nei porti di imbarco.

Nei comuni d'origine, dovrebbe essere particolarmente esercitata dai Comitati locali, i quali, secondo la legge (articolo 10) possono essere istituiti nei luoghi di emigrazione, allo scopo di dare informazioni a coloro che intendano emigrare ed aiutarli nelle operazioni da compiersi prima dell'imbarco.

I Comitati locali per l'emigrazione, che il Commissariato, in conformità delle legge, è venuto costituendo, superano ora i tremila; ma questi, anzichè esercitare un'attiva azione di tutela su quanto moralmente ed economicamente concerne l'emigrazione, com'era negli intendimenti del legislatore, esistono di nome e non di fatto.

Varie sono le ragioni che hanno loro impedito di funzionare: principale ed insanabile, almeno per il complesso dei Comitati, e date le condizioni del nostro paese, è la gratuità delle funzioni ad essi affidate. D'altra parte, posto il numero grande dei Comitati finora istituiti, non si potrebbe gravare il Fondo dell'emigrazione nemmeno della somma ad essi occorrente per le spese di cancelleria e segreteria, nè, specialmente nell'Italia meridionale, ove pure sarebbe più sentita la necessità di organi locali di tutela, potrebbero provvedere direttamente i comuni, stremati di mezzi finanziari. Tuttavia non è da escludere che il Commissariato possa, quando i Comitati fossero razionalmente modificati e dessero prova di riuscire veramente utili agli emigranti, venire in loro aiuto con qualche agevolazione anche economica.

Si aggiunga che la legge ha chiamato a far parte dei Comitati elementi spesso fra loro discordi, e cioè il pretore e, in sua mancanza, il giudice conciliatore, il sindaco, il parroco, un medico e un rappresentante di Società operaie od agricole. È da notare infine che il

rappresentante locale di vettore, quando pure non abbia nel Comitato, come spesso avviene, persone a lui legate da comunione di sangue o di interessi, tende ad insidiarne e ostacolarne l'opera.

In una recente adunanza, il Consiglio dell'emigrazione espresse il voto che, a correttivo dell'azione esercitata dai rappresentanti, ritenuta dannosa e contraria ai fini della legge, " i Comuni locali, costituiti su nuove basi e rafforzati nella loro azione, siano posti in grado di dare agli emigranti informazioni e consigli, ed abbiano obbligo di prestare la loro opera a coloro che si rivolgeranno ad essi per assicurarsi l'imbarco sui piroscafi in partenza „.

Ma si ha purtroppo motivo di ritenere, dopo tre anni di esperienza, che non si potrà infondere ad un tratto la vita in questi organismi deboli ed artificiosi, se non con radicali modificazioni, da introdurre non solo nella composizione dei Comuni stessi, ma anche e soprattutto nei servizi locali attinenti all'emigrazione, specialmente riguardo al rilascio del passaporto ed alla vendita del biglietto di imbarco.

Rappresentanti di vettori. — Per impedire artificiali eccitamenti all'emigrazione nei comuni d'origine, per tutelare gli emigranti da frodi e da abusi, occorrerebbe meglio disciplinare l'azione dei rappresentanti di vettore. Sorge anzi il quesito se non convenga piuttosto di abolire siffatti intermediari fra il vettore e l'emigrante che la legge del 1901 ha riconosciuto.

Con decreto dell'11 dicembre 1902, n. 540, fu limitata ai vettori la facoltà di nominare i propri rappresentanti da uno per ogni comune ad uno per ogni mandamento giudiziario, fatta eccezione per quei comuni che si trovassero in condizioni di difficile viabilità o nei quali l'emigrazione fosse molto intensa. Si credette con ciò di ottenere una riduzione nel numero dei rappresentanti, che consentisse di poter esercitare sull'opera loro una più stretta vigilanza; ma ciò di fatto non avvenne. Nel 1904, anno in cui entrò in vigore la nuova disposizione, il numero dei rappresentanti autorizzati dal Commissariato discese solo a 8364, di 9000 quanti erano nel 1903, per risalire nell'anno in corso a 9502.

Inoltre, se, da un lato, coll'estenderne la zona di operazione non si è riusciti a limitare il numero dei rappresentanti, diremo così ufficiali, dall'altro non si è nemmeno riusciti ad impedire che essi continuassero ad esercitare, nei comuni d'origine degli emigranti, un'azione che assume talora le forme di un vero e proprio eccitamento ad emigrare.

Sotto questo rispetto, le cose sono forse peggiorate. Infatti, dapprima il rappresentante comunale percepiva interamente per sé la provvigione di venti e più lire per ogni emigrante procurato al vettore, mentre ora i rappresentanti mandamentali sono costretti a dividere la provvigione con gli agenti clandestini dei quali hanno bisogno per condurre le loro operazioni nell'interno del mandamento. Tali agenti, che in gran parte sono gli aboliti rappresentanti comunali, sono quindi costretti a moltiplicare la loro attività e ad arruolare un maggior numero di emigranti per riuscire a guadagnare la stessa somma di prima. Onde una nuova causa di fittizio incitamento all'emigrazione, la quale, nella misura che ora raggiunge in alcune provincie, non trova riscontro nelle condizioni economiche, per quanto disagiate, di esse.

Urge studiare ed eliminare le cause artificiali di questo continuo esodo di uomini, nell'interesse non dei soli emigranti, ma del paese. La Commissione parlamentare fa voti che, in vista dell'azione dannosa esercitata dai rappresentanti, contraria agli scopi della legge, che vuole l'emigrazione intieramente libera, sia preso un provvedimento assai più radicale che non sarebbe quello di estenderne maggiormente la zona di azione per ridurne il numero. La Commissione, facendo sue le conclusioni emerse da una esauriente discussione tenuta di recente sull'argomento dal Consiglio dell'emigrazione, ritiene, più che utile, necessario per l'attuazione degli scopi prefissisi dal legislatore nel sancire la legge sull'emigrazione, che i rappresentanti di vettore siano soppressi.

La vendita del biglietto d'imbarco, come è stato proposto, potrebbe, in sostituzione del rappresentante, essere assunta, nei comuni d'origine dell'emigrante, dagli uffici postali, dalle stazioni ferroviarie

locali, fors'anche dai Comitati per l'emigrazione. Il Commissariato dell'emigrazione, alleviato dalla sorveglianza su di un esercito di agenti di emigrazione che passano di continuo da un vettore all'altro, da una zona all'altra, sarebbe così messo in grado di volgere intera la propria attività per una più proficua assistenza dell'emigrante nei paesi di destinazione, con grande vantaggio anche dell'ordinamento interno dell'ufficio.

Ricoveri, alberghi e locande per emigranti — Un altro argomento che tocca da vicino la protezione degli emigranti prima che questi lascino il proprio paese e che richiamò a lungo l'attenzione della Commissione in occasione dell'esame dei bilanci di assestamento 1905-906 e di previsione 1906-907, è quello dei ricoveri nei porti d'imbarco.

Come è noto, la legge 31 gennaio 1901 stabilisce che vengano costruiti, via via che i mezzi lo consentano, dei ricoveri nei porti di Genova, Napoli e Palermo (articolo 32). Per ottemperare a tale disposizione, il Commissariato aveva già da tempo iniziati gli studi per tali costruzioni. Le varie proposte presentate al Consiglio dell'emigrazione e da questo accuratamente esaminate non poterono però avere attuazione pratica, poichè parve al Consiglio che problemi più urgenti e di più immediata e più larga utilità per la tutela dei nostri emigranti dovessero essere precedentemente risolti.

Ora però, permettendolo i fondi raccolti, e nell'intento di porre riparo ai vari inconvenienti che si verificano nei porti durante la permanenza degli emigranti in attesa di imbarco, il Commissariato, col parere favorevole del Consiglio dell'emigrazione, ha presentato proposte nuove e concrete nei due bilanci sopra indicati, e cioè:

1° l'acquisto di uno stabile da adattarsi a ricovero nel porto di Genova per	L. 410,000
2° le spese per l'adattamento dello stabile sopra indicato	" 400,000
3° una prima rata per la costruzione del ricovero in Napoli	" 500,000
4° la spesa per il ricovero di Palermo	" 500,000
In totale	L. <u>1,810,000</u>

Il Commissariato, nell'esporre alla Commissione le ragioni per cui lo stanziamento veniva richiesto, osservava come per la costruzione e l'esercizio dei ricoveri avesse ricevuto delle offerte da privati. Anche i vettori nazionali si sarebbero mostrati disposti ad assumere, riunendosi in consorzio, la costruzione degli edifici. Però a tali offerte non si era potuto nè si poteva dar corso, avendo il Consiglio di Stato espresso il parere che, date le vigenti disposizioni della legge sull'emigrazione, i ricoveri debbono essere costruiti ed esercitati direttamente dal Commissariato. In seguito a ciò, si sono predisposti opportuni ritocchi alla legge sull'emigrazione, che si spera possano essere, insieme ad altre modificazioni, quanto prima sottoposti all'approvazione del Parlamento. Intanto il Commissariato proponeva gli stanziamenti necessari per la costruzione dei ricoveri, al fine di avere i mezzi per provvedere direttamente, ove gli accordi coi privati non potessero concludersi.

La Commissione, riconoscendo la necessità e l'urgenza di assicurare l'assetto di tale servizio, approvò gli stanziamenti proposti per l'esercizio 1906-907, ma in pari tempo volle affermare ben chiaro il suo pensiero, che di essi non si debba fare uso se non dopo aver tentato di concludere accordi con Società di vettori o con privati. Si otterrebbe così lo scopo di ottemperare alle disposizioni di legge e di conservare una parte ingente del Fondo per l'emigrazione, che potrebbe essere meglio impiegata nell'assistenza dei nostri emigranti all'estero.

È opportuno, a questo proposito, ricordare quanto fu fatto in Amburgo. In questa città il primo ricovero fu fondato nel 1891 dalla Società Hamburg-Amerika Linie, per scongiurare il pericolo che il Governo proibisse il transito degli emigranti per ragioni sanitarie, mentre in gran parte d'Europa infierivano il vaiolo e il colera. Anche la costruzione del ricovero attuale, che è un modello del genere, pur essendo dovuta all'iniziativa del Governo amburghese, è stata eseguita sopra un'area concessa gratuitamente, a spese della Compagnia Hamburg-Amerika Linie, la quale ha assunto sopra di sè gli oneri e i rischi dell'esercizio. Il Governo, mediante

un suo direttore, esercita la vigilanza sui servizi interni e sull'amministrazione del ricovero.

Il relatore, nell'espone gl'intendimenti della Commissione a proposito dei progettati ricoveri, dichiara che non solo condivide gli intendimenti stessi, ma che anzi dubita — dato che i ricoveri si dovessero costruire interamente a carico del Fondo dell'emigrazione — dell'utilità della spesa. Certo, non si può disconoscere il vantaggio dei ricoveri dal punto di vista igienico ed anche morale, ma non meno evidente è la convenienza che la costruzione ne sia affidata ad una Società o Consorzio di vettori, risparmiandone l'onere al Fondo per l'emigrazione. Tale onere sarebbe per l'esercizio futuro di quasi un milione e mezzo; e facilmente si arriverà a quattro milioni, se non più, con la completa costruzione del ricovero di Napoli e con l'arredamento degli altri. Provvedendo quindi direttamente e intieramente a tale spesa, si ridurrebbe della metà la riserva accumulata, distogliendola da altri usi per cui potrà in seguito essere più utilmente impiegata. Inoltre se, come è da sperare, l'emigrazione non continuerà nello stesso movimento ascendente degli anni scorsi, si potrebbe anche correre il pericolo non solo che il gettito della tassa non fosse più sufficiente a far fronte ai crescenti bisogni della tutela dell'emigrazione, ma anche che si fosse costretti a ridurre sussidi a Patronati ed Uffici di lavoro già istituiti nei paesi di destinazione più importanti, mentre è da tutti riconosciuta la convenienza di studiare nuovi mezzi e nuove forme per aumentare la protezione dell'emigrante all'estero. A favore della proposta di affidare ai vettori la costruzione e l'esercizio dei ricoveri, sta anche il fatto che l'esercizio diretto da parte di essi potrebbe diminuire le spese che ora sono a loro carico per il mantenimento degli emigranti nei porti d'imbarco.

La Commissione, del resto, non può non riconoscere, come già si è detto, che gli emigranti trarrebbero dalla costruzione dei ricoveri non lievi vantaggi. Si renderebbero soprattutto più facili ed efficaci la sorveglianza e l'assistenza dal momento dell'arrivo a quello della partenza degli emigranti dal porto d'imbarco, e si

potrebbero quindi più agevolmente evitare quelle frodi e quegli abusi di cui ora essi son vittime da parte di raggiratori d'ogni specie. Infine i ricoveri faciliterebbero l'attuazione di quella proposta della vendita dei biglietti, da farsi per mezzo dei Comitati, o delle stazioni ferroviarie o degli uffici postali, alla quale abbiamo più sopra accennato. L'emigrante, fornito del suo biglietto, andrebbe direttamente dal comune di origine al ricovero, evitando quei contatti pericolosi ai quali ora si trova esposto.

Tenuto conto di tutte queste ragioni, mentre il relatore si associa al voto della Commissione, insiste nel raccomandare che sieno presto approvate le modificazioni alla legge e sia resa possibile la costruzione dei ricoveri per mezzo di iniziative private, circondate però dalle maggiori garanzie e sotto la diretta sorveglianza del Commissariato.

In attesa che sorgano i ricoveri, si raccomanda una vigilanza sempre più efficace sugli alberghi e sulle locande nei porti e su quanto concerne l'imbarco degli emigranti, che tuttora, specialmente a Napoli, dà luogo ad inconvenienti.

Società di patronato nel Regno. — Al raggiungimento di questi fini potranno anche cooperare le Associazioni private, sorte nei principali porti del Regno.

La Commissione quindi accolse di buon grado, ma sempre in via eccezionale e provvisoria, la rinnovazione del sussidio al Comitato per l'emigrazione di Napoli, ed alla Società di patronato degli emigranti in Palermo, che con il loro interessamento possono rendere più agevole l'opera dei locali Ispettorati della emigrazione nel prevenire i soprusi a danno degli emigranti nel trasporto del bagaglio, nel cambio della moneta e via dicendo. Così pure fu approvato un piccolo contributo a titolo di incoraggiamento a un Comitato che con gli stessi scopi è sorto da poco in Genova.

Scuole per emigranti nel Regno. — Un altro argomento che tocca da vicino la tutela dell'emigrante anche prima che lasci la patria, è

senza dubbio la diffusione della istruzione, la diminuzione di quell'analfabetismo che è ancora purtroppo condizione comune a tanta parte dei nostri emigranti e che li rende più facili agli inganni ed alle artificiose esortazioni dei rappresentanti di vettori in patria, e meno capaci di difendersi all'estero da chi abusi della loro ignoranza e della loro buona fede.

Ma, se la Commissione di vigilanza fa anch'essa caldi voti per tutti quei provvedimenti di governo che valgano a diminuire, soprattutto fra i contadini meridionali, l'analfabetismo, se essa fu unanime nell'incoraggiare tutte le iniziative che possono sorgere per la diffusione delle scuole all'estero, non ritiene però che il Fondo per l'emigrazione debba sopperire alle spese delle scuole all'interno del Regno e si dimostrò contraria ad un sussidio chiesto a questo scopo. Il Fondo per l'emigrazione è stato istituito per l'assistenza diretta degli emigranti e non può essere destinato a scopi cui devono soddisfare lo Stato e quegli organi di esso che sovrintendono a particolari servizi, come, rispetto alle scuole, il Ministero della pubblica istruzione.

L'origine del richiesto sussidio fu la seguente. Nell'anno 1903 si riteneva quasi sicura l'adozione di misure restrittive per l'ammissione degli emigranti analfabeti negli Stati Uniti. In seguito a tale minaccia e per evitare il danno che ne avrebbero risentito gli emigranti, specialmente quelli dell'Italia meridionale, il Commissariato, di concerto col Ministero dell'istruzione, provvide all'apertura di scuole serali e festive per adulti analfabeti nei comuni di maggior emigrazione, ed a tale scopo venne stanziata nel bilancio 1904-905 la somma di lire 50,000 in linea provvisoria.

Nel successivo anno 1905-906, lo stanziamento non fu riproposto; però la Commissione fu chiamata a dare parere affinché esso fosse compreso nel progetto di assestamento. E ciò per le dichiarazioni fatte dal Ministro degli esteri, on. Tittoni, al Senato del Regno, e nella considerazione che non sarebbe stato conveniente abolire ad un tratto le scuole già istituite.

La Commissione fu unanime nel ritenere in via di massima che

siffatta spesa non dovesse continuare a gravare sul Fondo dell'emigrazione. Tuttavia, una parte della Commissione (tre membri su sei) ritenne che lo stanziamento potesse riproporsi per il solo esercizio 1905-906, escludendo, per altro, in via assoluta, che si rinnovasse negli esercizi futuri; mentre l'altra parte della Commissione si dimostrò contraria anche all'iscrizione della somma per questo solo esercizio. La Commissione espresse poi il desiderio che, ove il Ministero degli esteri avesse deliberato di comprendere nel bilancio di assestamento la somma anzidetta, venisse data partecipazione al Parlamento delle proprie deliberazioni. Nel progetto di assestamento la somma era stata compresa; ma intanto il Ministero dell'istruzione chiedeva che essa, anzichè nel bilancio di assestamento 1905-1906, fosse portata nel bilancio di previsione dell'esercizio 1906-907, poichè non si era più in tempo per provvedere all'apertura delle scuole speciali per l'anno scolastico 1905-906, ormai troppo inoltrato.

In seguito a tale dichiarazione, la Commissione, considerando che era venuta a mancare anche la sola ragione che aveva indotto alcuni suoi membri a consentire per un'ultima volta lo stanziamento, deliberò unanime che esso fosse tolto così dal bilancio di assestamento, come dal bilancio di previsione dell'esercizio futuro. La Commissione confermava così le decisioni precedenti che il Fondo per l'emigrazione non debba concorrere a spese che non rispondano strettamente ai fini per cui il Fondo stesso fu costituito.

Coerentemente a tali criteri, la Commissione non diede la sua approvazione alle domande di sussidi fatte da alcuni municipi o Società per scuole da essi istituite con lo scopo di diffondere l'istruzione fra gli emigranti.

III.

Il trasporto degli emigranti.

Piroscafi esteri e nazionali. — La Commissione parlamentare, nel corso dei suoi lavori, si è occupata anche della questione del trasporto degli emigranti, fermando specialmente la sua attenzione sui trasporti

fatti da navi di bandiera estera in confronto della nazionale. Essa rilevò che anche nell'esercizio 1904-905, come nel precedente 1903-904, il maggior provento della tassa di imbarco è dato per emigranti trasportati su navi di bandiera estera, in confronto di quelli trasportati su navi di bandiera nazionale. Difatti nell'esercizio 1903-904 per gli emigranti imbarcati su piroscafi di bandiera italiana si riscosero lire 743,608 e per quelli imbarcati su piroscafi di bandiera estera lire 1,069,020; nel susseguente esercizio finanziario le somme riscosse furono rispettivamente di lire 927,784 contro lire 1,294,542. In confronto al totale ragguagliato a 100, i rapporti tra la bandiera italiana e la straniera furono nel primo esercizio di 41 e 59, nell'altro di 42 e 58. Questa differenza è indice della concorrenza delle navi estere alla marina mercantile nazionale ed involge un grave problema economico.

Le ragioni della prevalenza della bandiera estera non devono cercarsi in agevolazioni concesse dalla legge sull'emigrazione a Società ed armatori stranieri: questi debbono sottostare agli stessi obblighi delle Società e dagli armatori nazionali, e tra gli uni e gli altri non è ammessa dalla legge alcuna disparità di trattamento. La causa sta invece in ciò, che le Società estere dispongono di capitali più vistosi, di materiale nautico più moderno, di una organizzazione industriale e commerciale migliore in confronto delle Società nazionali, condizioni tutte che le fanno preferire dagli emigranti. Ora, nell'interesse degli emigranti, è conveniente lasciare aperta la concorrenza tra le Società nazionali e le straniere, procurare buone condizioni di trasporto e cercare di impedire *trusts* ed accordi per il rialzo artificiale dei noli; ma, d'altra parte, la Commissione ritiene che altre misure, indipendentemente dalla legge sull'emigrazione, debbano, a questo riguardo, essere studiate e discusse. La Commissione esprime l'augurio che, mercè opportuni provvedimenti, possa attenuarsi la preponderanza della marina estera nei porti nazionali anche per il trasporto degli emigranti. Del resto, esaminando i dati raccolti dal Commissariato, risulta che nei quattro anni dall'andata in vigore della legge, la bandiera nazionale ha manifestato un lento, ma continuato incremento su quella estera.

Numero degli emigranti trasportati.

ANNI	CIFRE EFFETTIVE		CIFRE PROPORZIONALI	
	Bandiera nazionale	Bandiera estera	Bandiera nazionale	Bandiera estera
1902	100,254	151,980	39.7	60.3
1903	113,580	161,759	41.3	58.7
1904	98,331	124,771	44.1	55.9
1905	162,247	205,907	44.1	55.9
TOTALE . . .	474,412	644,417	42.4	57.6

Gli emigranti partiti su piroscafi di bandiera nazionale da 39.7 su 100 nel 1902 sono saliti a 44 su 100 nel 1905.

La lieve diminuzione della bandiera estera è comune alle varie nazionalità, come si vede dal seguente prospetto, in cui le proporzioni percentuali di ogni bandiera sono poste a confronto con quelle della bandiera nazionale.

Numero degli emigranti trasportati da piroscafi di bandiera estera e nazionale (Cifre proporzionali).

ANNI	BANDIERA nazionale	BANDIERE ESTERE					TOTALE
		francese	inglese	germanica	austro-ungarica	spagnuola	
1902	39.7	17.4	23.1	18.8	..	1.0	100.0
1903	41.3	16.6	21.6	18.0	..	2.5	100.0
1904	44.1	16.3	17.1	19.2	0.5	2.5	100.0
1905	44.1	13.9	20.7	17.5	1.3	2.5	100.0
MEDIA DEL QUADRIENNIO	42.4	15.9	20.7	18.2	0.6	2.2	100.0

Rispetto alle navi di bandiera straniera, il maggior numero di emigranti è trasportato su piroscafi di bandiera inglese e germanica, a cui si accosta quella francese, come meglio risulta dalle cifre che qui appresso riferisco.

Numero degli emigranti trasportati da soli piroscafi di bandiera estera.

ANNI	CIFRE EFFETTIVE						CIFRE PROPORZIONALI				
	Bandiere					Totale bandiere estere	Bandiere				
	francese	inglese	germanica	austro- ungarica	spagnuola		francese	inglese	germanica	austro- ungarica	spagnuola
1902	43,724	58,291	47,408	..	2,557	151,980	28.7	38.4	31.2	..	1.7
1903	45,731	59,491	49,615	..	6,922	161,759	28.2	36.8	30.7	..	4.3
1904	36,955	38,034	42,779	1,204	5,799	124,771	29.6	30.5	34.3	1.0	4.6
1905	51,307	76,083	64,280	4,842	9,395	205,907	24.9	37.0	31.2	2.3	4.6
TOTALE . . .	177,717	231,899	204,082	6,046	24,673	644,417	27.6	36.0	31.7	0.9	3.8

Se la bandiera estera perde qualche poco d'anno in anno di fronte alla nazionale, è però da notare che è grandemente cresciuto il numero effettivo di emigranti da essa trasportato; l'aumento della nostra emigrazione ha accresciuto notevolmente i profitti delle navi inglesi, germaniche, francesi nei nostri porti.

Condizioni di trasporto degli emigranti. — Per quanto riguarda le condizioni materiali di trasporto degli emigranti, la Commissione ha riconosciuto che effettivamente, dopo l'attuazione della legge, esse sono migliorate, e che un'attiva sorveglianza viene esercitata sul trattamento fatto agli emigranti a bordo dei piroscafi. Le condizioni stesse sono però suscettibili di ulteriori miglioramenti, ed a ciò intendono talune modificazioni alla legge ed al regolamento riguardo all'assetto e alle qualità nautiche dei piroscafi.

È anche da incoraggiare il Commissariato a perseverare nella intrapresa opera di selezione del materiale di trasporto, il quale rimane ancora in parte scadente e vecchio.

Commissari governativi a bordo dei piroscafi per emigranti. — La Commissione si augura anche che venga meglio disciplinato il servizio dei regi commissari a bordo delle navi che trasportano emigranti, e che esso sia esclusivamente affidato agli ufficiali medici della regia marina, con uniformità e stabilità di intenti. Oggi, data l'insufficienza del numero di ufficiali medici della regia marina adibiti al servizio dell'emigrazione, si deve talora supplire con medici del regio esercito, o con delegati speciali del Commissariato.

Occorre adottare misure che tolgano gli inconvenienti derivanti dall'impiego di un personale così diverso per attitudini e attribuzioni tecniche. Ciò si confida di ottenere col nuovo ordinamento del personale medico in servizio di emigrazione, che, d'accordo col Ministero della marina, è stato proposto nelle modificazioni alla legge.

IV.

L'assistenza degli emigranti all'estero.

Ho fin qui parlato dell'opera compiuta nell'organizzare i servizi dell'emigrazione all'interno e delle istituzioni che hanno per iscopo di assistere e tutelare gli emigranti nei luoghi d'origine e nei porti d'imbarco.

Resta ora da indicare in quali modi e per mezzo di quali organi si svolga l'assistenza prestata agli emigranti nei paesi esteri di destinazione.

A ciò è stato provveduto, dopo l'attuazione della legge, in duplice modo: mediante sussidi sul Fondo dell'emigrazione ad istituzioni sorte con lo scopo di compiere in qualsiasi maniera una azione benefica a favore dei nostri connazionali, come Società di patronato, uffici di assistenza, scuole, ospedali; e più direttamente per mezzo di speciali funzionari, i quali, come gli addetti dell'emigrazione, abbiano sede permanente in alcuni centri importanti all'estero, o, come gli ispettori viaggianti ed altri speciali incaricati del Commissariato, si rechino ovunque il loro intervento si renda necessario per comporre od evitare dissidi fra Imprese ed operai, per sorvegliare e controllare l'azione delle istituzioni sovvenzionate sul Fondo dell'emigrazione, per compiere studi circa determinate località, per raccogliere i reclami ed i voti dei nostri emigranti.

Così pure si è provveduto, benchè in via provvisoria, ad accrescere i mezzi messi a disposizione dei regi consoli, affinchè questi, che pure sono gli organi naturali dell'assistenza dei nostri connazionali all'estero, siano in grado di esercitare la loro azione in modo efficace ed in conformità degli accresciuti bisogni, recandosi anch'essi a compiere inchieste e sopralluoghi, allorquando la tutela delle autorità, per riuscire provvida, deve essere immediata, come nei casi di scioperi e d'infortuni sul lavoro. Sopra questo argomento dovrò intrattenermi più innanzi ed esporre l'opinione della Commissione e mia particolare.

Finalmente, per iniziativa del Commissariato, si è proceduto ad un primo tentativo d'istituire uffici pel collocamento al lavoro e per l'assistenza legale degli emigranti all'estero.

Accenniamo qui appresso particolarmente all'opera compiuta finora da queste diverse istituzioni ed ai criteri di massima seguiti dalla Commissione nell'approvare il contributo finanziario proposto a loro favore.

Associazioni di patronato. — Le Associazioni di patronato o assistenza dei nostri connazionali all'estero che ricevono un sussidio da parte del Commissariato, si possono dividere in due gruppi.

Appartengono al primo Associazioni che, pure avendo sede nel Regno, svolgono la loro azione all'estero per mezzo, sia di corrispondenti, sia di uffici propri. Queste Società si occupano specialmente della nostra emigrazione temporanea nei paesi d'Europa e cercano di tutelare l'emigrante nelle controversie riguardanti il lavoro.

Costituiscono il secondo gruppo le Società di patronato sorte, sia spontaneamente, sia per iniziativa del Commissariato, in paesi transoceanici, specialmente nei porti esteri ai quali affluiscono le grandi correnti della nostra emigrazione permanente, come: Nuova York, Boston, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires.

Queste Società hanno per iscopo di prestare assistenza all'emigrante immediatamente dopo lo sbarco, assistendolo nelle prime difficoltà, consigliandolo nella ricerca del lavoro ed anche, ove occorra e limitatamente ai mezzi di cui dispongono, offrendogli per qualche tempo ricovero e vitto gratuito o a modico prezzo.

Sarebbe desiderabile che tutte queste Associazioni si occupassero obbiettivamente ed esclusivamente della tutela degli emigranti; ma, anche se ciò sempre non avvenga, conviene riconoscere che, indipendentemente dalle opinioni religiose e politiche da esse talvolta patrocinate, prestano opera realmente utile e che non può facilmente essere sostituita. Alcune Società, tra le quali varie sorte nel Veneto, che dà così largo contributo alla nostra emigrazione temporanea in Europa, hanno carattere schiettamente regionale, altre

sono emanazione diretta degli stessi emigranti, e godono quindi intera la fiducia dei lavoratori, che hanno per scopo di assistere, e ne intendono chiaramente le aspirazioni ed i bisogni.

La Commissione parlamentare, nel consentire che fosse accordato un contributo finanziario ad istituzioni nuove o di recente fondazione, sorte così in Italia come all'estero, volle che si accertassero prima le garanzie, soprattutto morali, offerte dalle associazioni stesse. Si volle avere la sicurezza che il denaro degli emigranti non fosse devoluto a scopi diversi da quelli pei quali era richiesto. Si chiese ed ottenne che le Società, tanto all'interno quanto all'estero, si sottoponessero, per la parte di spese sostenute dal Fondo dell'emigrazione, al controllo incondizionato delle autorità consolari italiane e del Commissariato. È inoltre uno dei compiti degli ispettori viaggianti il riferire circa le condizioni e il funzionamento delle Società sussidiate.

Uffici di assistenza legale e di collocamento. — A complemento dell'azione esercitata da queste associazioni, che si occupano precipuamente della tutela individuale dell'emigrante con funzioni più immediate di assistenza e di soccorso, si sentì la necessità di promuovere la istituzione di speciali organi per l'avviamento al lavoro e per la garanzia e la difesa giudiziale dei diritti degli emigranti.

A Nuova York ha incominciato a funzionare da qualche mese un ufficio per l'assistenza legale (*The Investigation Bureau for Italian Immigrants*), sorto per iniziativa di quel regio console generale e con un largo contributo finanziario del Commissariato. Così pure fu aperto nella stessa città un ufficio di lavoro per provvedere al collocamento dei nostri emigranti negli Stati Uniti (*The Labor Information Office for Italians*). Questo secondo ufficio cercherà d'istituire dei corrispondenti nei principali centri industriali della costa atlantica, ove approdano i nostri operai e contadini, e nelle vaste regioni agricole del Sud, alle quali sarebbe utile avviarli, con la sicurezza che vi troverebbero non solo lavoro bene remunerato, ma la possibilità di divenire piccoli proprietari di appezzamenti di terreno.

Convorrà soprattutto che il nuovo ufficio si occupi di facilitare,

entro certi limiti, lo sfollamento delle città industriali dell'Est, in conformità dei voti più volte espressi dall'opinione pubblica negli Stati Uniti.

È noto come in questi giorni sia stato approvato dal Senato federale un progetto di legge inteso ad elevare da due a cinque dollari la tassa d'ammissione negli Stati Uniti, e a proibire lo sbarco degli immigranti analfabeti. È difficile fin d'ora prevedere se tale legge avrà approvazione anche dalla Camera e riporterà la sanzione del presidente, ma il fatto che sia stata favorevolmente accolta dal Senato dimostra come l'opinione americana sia apertamente contraria all'aumento senza limiti degli operai stranieri e soprattutto al loro agglomerarsi nelle grandi città.

Convorrà pertanto che con provvedimenti di governo intesi a combattere l'analfabetismo, specie in quei Comuni dell'Italia meridionale che danno maggior incremento all'emigrazione transoceanica, e con l'incoraggiamento a serie imprese di colonizzazione che offrano condizioni favorevoli ai nostri emigranti, si procuri di evitare in tempo i danni che potrebbero derivare dalla immediata applicazione da parte del Governo americano delle disposizioni restrittive suindicate.

Con la organizzazione delle Società di patronato e con la istituzione di questi primi uffici di assistenza nel lavoro e nelle vertenze giudiziarie, sembra alla Commissione parlamentare che il Commissariato sia entrato in un periodo nuovo di attività, più rispondente ai fini della legge, mentre la sua opera, nei primi anni di vita, fu in parte assorbita dal dover costituire i servizi dell'emigrazione all'interno.

L'operaio italiano emigrato all'estero, il quale, per la propria inesperienza ed impreparazione e per la ostilità delle organizzazioni operaie locali che ne temono la concorrenza di basse mercedi, deve ora quasi necessariamente cadere in mano di mediatori avidi e disonesti, risentirà non piccolo beneficio quando uffici simili a quelli ora sorti a Nuova York potranno essere istituiti anche negli altri principali centri della nostra emigrazione.

Assistenza nei casi d'infortunio sul lavoro. — Si è intanto cercato di provvedere anche in altra forma all'assistenza dei nostri operai nei casi di infortunio sul lavoro.

Nell'esercizio 1905-906 era stata stanziata in bilancio la somma di lire 20,000 per anticipazioni ad operai poveri colpiti da disgrazie sul lavoro, affinchè potessero iniziare causa contro le imprese o Società di assicurazioni locali per risarcimento di danni, liquidazioni di indennità e via dicendo. I consoli erano autorizzati a fare anticipazioni per le prime spese legali fino a 100 lire. Per somme maggiori da accordarsi in casi speciali, occorreva il consenso del Commissariato da rilasciarsi volta per volta, il che poteva riuscire nocevole agli interessati, qualora si richiedessero provvedimenti urgenti e l'immediato inizio della causa.

Il Consiglio dell'emigrazione si occupò dell'argomento ed in alcune sedute, alle quali intervennero anche i membri della Commissione di vigilanza e il nostro ambasciatore in Washington, furono escogitati i mezzi per dare un conveniente assetto a tale servizio. La Commissione di vigilanza fu in appresso chiamata ad occuparsi della questione in sede di bilancio.

Come contributo alle spese di liti si proponeva un nuovo stanziamento di lire 200,000, da mettersi a disposizione delle Ambasciate e Legazioni, nonchè dei Consolati più importanti per numero di emigranti, lasciando facoltà ai nostri rappresentanti all'estero di intervenire direttamente o indirettamente in ogni caso meritevole di assistenza.

La Commissione riconobbe che il sistema proposto eliminava gli inconvenienti verificatisi nel passato, allorchando il fondo posto a disposizione dei consoli era insufficiente e l'autorizzazione per anticipare somme maggiori poteva talvolta arrivare troppo tardi, e fu quindi unanime nell'approvare la proposta. Solo raccomandò che l'erogazione dei fondi, pur essendo fatta sotto la diretta responsabilità delle Ambasciate e dei consoli, dovesse esser posta sotto la sorveglianza del Commissariato in quanto riguarda la resa dei conti.

È necessario peraltro rilevare che le somme eventualmente anticipate per gli scopi di cui si tratta non debbono essere conside-

rate come perdute per il Fondo dell'emigrazione, poichè, costituendo una semplice anticipazione, debbono poi essere reintegrate quando sia avvenuta la liquidazione delle vertenze.

Dopo un primo anno di esercizio potrà esaminarsi se il servizio così attuato abbia dato buoni frutti o quali modificazioni vi si debbano apportare.

Una più efficace protezione dei lavoratori italiani all'estero, per sentimento umanitario e per decoro del nome italiano, si rende ogni giorno più necessaria e, tanto nella Camera che nel Senato, fu più volte richiamata l'attenzione del Governo su tale dolorosa ed indecorosa deficienza.

L'onorevole nostro collega Brunialti, che con grande amore e competenza più volte si è occupato delle condizioni dei lavoratori italiani fuori d'Italia, in un suo recente articolo, prendendo argomento dalla immane catastrofe di Courrières, richiamava il pensiero e le cure del Governo sugli italiani sparsi in tutto il mondo, e spesso poco meno che abbandonati in balia di avidi speculatori. Notava che centinaia di vite e milioni di capitali vanno perduti ogni anno per la insufficienza delle nostre istituzioni tutelari all'estero.

Sarà quindi utile, che, dopo il primo periodo di esperimento, sia fatta una particolareggiata relazione sui risultati ottenuti dai consoli in queste forme di assistenza per infortuni, affinchè la Commissione di vigilanza e il Parlamento possano con sicure informazioni giudicare in proposito.

Scuole per emigranti all'estero. — Ad una forma meno diretta, ma non meno efficace di protezione dell'emigrante, contribuisce il Fondo dell'emigrazione, sussidiando largamente l'istituzione di scuole italiane all'estero, sia che esse abbiano sede permanente nei centri urbani, sia che si accampino provvisoriamente all'aria aperta nelle grandi tenute o nei centri minerari interni (*Camp-Schools*). E ciò al duplice scopo di mantenere vivi fra i connazionali più lontani dalla madre-patria il nome e lo spirito dell'italianità, come anche per metterli in grado di acquistare con la conoscenza della lingua, delle

leggi, dei costumi locali, la possibilità di entrare a far parte delle organizzazioni operaie, ed avere essi stessi il modo per difendere i propri diritti e per elevarsi a migliori condizioni.

La Commissione di vigilanza deferì ad uno speciale Comitato, composto dell'ispettore generale delle scuole all'estero, di un funzionario dell'emigrazione e di un rappresentante della Società Dante Alighieri, l'esame dei sussidi da accordarsi alle singole scuole nell'esercizio finanziario 1906-907 per la somma complessiva di lire 200,000, stanziata in bilancio per iniziativa parlamentare, su proposta dell'onorevole Napoleone Colajanni. La Commissione approvò i criteri seguiti nel ripartire la detta somma e che furono principalmente i seguenti:

a) potenzialità economica delle colonie rispetto al mantenimento delle scuole e sussidi che queste già ricevono;

b) numero degli alunni che frequentano le scuole già istituite e quello probabile per le scuole da istituirsi;

c) ubicazione della scuola specie in relazione all'entità dei nuclei coloniali italiani, fra cui è sorta o dovrebbe sorgere, e alla distanza da altri centri o scuole.

La Commissione ha inoltre creduto conveniente stabilire che i sussidi debbano avere carattere temporaneo e possano essere quando che sia revocati o modificati e che il controllo della gestione dei sussidi spetti intieramente al Commissariato dell'emigrazione, il quale potrà riferirne in sede di consuntivo alla Commissione di vigilanza.

Considerata l'opera benefica che la Società Dante Alighieri spiega per la diffusione della lingua italiana all'estero, la Commissione ha inoltre dato parere favorevole a che una parte della somma stanziata fosse assegnata alla Società stessa. Fu pure riconosciuta l'utilità che ad alcune scuole, oltre il sussidio in denaro, o anche all'infuori di esso, siano distribuiti oggetti scolastici e specialmente libri di testo, che ricordino le vicende storiche della patria ed i fat-tori del nostro risorgimento. Pur consentendo che parte della somma sia devoluta a questi fini, si è richiesto che la distribuzione avvenga sotto il diretto controllo del Commissariato.

La Commissione ha pure dovuto occuparsi della condizione dei nostri emigranti, specialmente lavoratori della terra, che si recano negli Stati Uniti e che sono ignari della lingua inglese. Essi si trovano per questo motivo in una situazione difficile, specialmente nei primi tempi, e possono essere vittime di sorprusi e di inganni. La Commissione ha accettato unanime la proposta della Società per la protezione degli immigranti italiani in Nuova York, che siano insegnati i primi rudimenti della lingua inglese ai nostri operai disseminati nei campi di lavoro. È da augurare che tale tentativo fatto, non allo scopo di allontanare i nostri dalla loro lingua e dai loro costumi, ma di aiutarli nello stabilirsi nel nuovo paese, dia buoni risultati.

Maestri e medici-agenti nel Brasile. — L'esperimento fatto nell'affidare in alcune località del Brasile, specialmente lontane dai grandi centri, a maestri ed a medici la tutela dei nostri emigranti, risponde ad un bisogno che la Commissione di vigilanza ha sempre riconosciuto. Non si può mettere in dubbio l'opportunità di avere persone, nei nuclei coloniali distanti dai Consolati, le quali, pur esercitando la loro professione di maestri o di medici, si curino nel tempo stesso dei più immediati bisogni dei nostri connazionali e si tengano in corrispondenza coi consoli e col Commissariato.

La Commissione ha quindi approvato, anche per l'esercizio 1906-907, i fondi necessari per tale esperimento, dando così modo al Commissariato di conservare i quattro maestri agenti già inviati in alcune località del Brasile, quali Bento Gonçalves, Alfredo Chaves, Caxias, Silveira Marlin ed il medico residente tra gli italiani stabiliti tra il Guaporè e l'Encantado nello Stato di Rio Grande del Sud.

Assistenza sanitaria. — Non poche Società di patronato all'estero provvedono pure, in qualche misura, all'assistenza medica, somministrando medicinali o procurando visite mediche gratuite. Ma l'assistenza sanitaria dei nostri connazionali più poveri merita la maggiore considerazione e si riconnette direttamente coi bisogni

della nostra emigrazione, soprattutto in alcuni paesi dell'America meridionale. Nè il Commissariato nè la Commissione di vigilanza se ne potevano disinteressare. Parve opera non solo di umanità, ma di convenienza politica l'accordare un contributo finanziario sul Fondo dell'emigrazione ad istituti di assistenza ospitaliera in taluni centri italiani più importanti in paesi transoceanici, ad esempio in Rosario, Santa Fè, San Paolo, Nuova York.

Così pure, si è provveduto all'assistenza sanitaria di alcuni gruppi di nostri connazionali internati nelle vaste regioni brasiliane, in condizioni di vita e di igiene deplorevoli, per mezzo di *medici agenti*. Questi medici si recano a prestare gratuitamente l'opera loro in luoghi dove, per mancanza di mezzi e per la scarsa e povera popolazione rurale, nessun medico potrebbe con proprio vantaggio fissare stabile dimora.

Sempre in vista delle speciali condizioni igieniche dei luoghi, furono inoltre accordati sussidi per l'impianto ed il funzionamento di dispensari, due dei quali con servizio medico, negli Stati di Santa Caterina, Spirito Santo e Paraná.

Nel corso dell'anno la Commissione parlamentare fu anche chiamata ad emettere il suo voto circa la domanda di un forte contributo (300,000 lire) per la costruzione in Nuova York di un ospedale per gli Italiani. Vi fu chi espresse il parere che non si dovesse accordare nè promettere, almeno per ora, la somma richiesta, trattandosi di una istituzione che è tuttavia allo stato di progetto. La maggioranza della Commissione, però, considerata l'importanza della proposta, non solo dal lato umanitario, ma da quello del decoro del nome italiano e della nostra colonia, e specie in vista della mancanza di una istituzione siffatta a Nuova York, ne propose l'approvazione alle condizioni già concordate dal Commissariato coi promotori, e cioè che il contributo del Fondo per l'emigrazione non dovesse essere corrisposto che allorquando, per sottoscrizione privata, fosse già stata raccolta almeno una somma corrispondente dai fondatori dell'Opera, e a patto che il contributo stesso fosse assicurato con prima ipoteca sullo stabile da acquistarsi per sede dell'ospedale.

È da augurare che la lodevole iniziativa dell'Istituto italiano di beneficenza abbia ad attuarsi e che l'ospedale italiano in Nuova York sia presto un fatto compiuto.

Visite mediche per la leva all'estero. — Alla Commissione di vigilanza è parso altresì che convenisse render gratuita la visita medica agli emigranti sottoposti alla leva e far sì che tale obbligo riuscisse loro il meno possibile gravoso. Se questi propositi non ebbero fin qui i desiderati effetti, non può esserne attribuita la colpa nè al Commissariato nè alla Commissione.

È noto che le spese per il servizio della leva all'estero gravano per una somma non indifferente (lire 60,000) sul Fondo dell'emigrazione. Avrò occasione di esporre anche in seguito come la Commissione lamenti che spese per servizi che rientrano nella funzione di governo, come quello della leva ed altri ancora, si vogliano porre a carico di un fondo, quale quello dell'emigrazione, che ha una destinazione speciale. Ma, pure astraendo da ciò, lo stanziamento in questione, voluto dal Ministero degli esteri, fu approvato dalla Commissione solo in via provvisoria, condizionatamente alla gratuità della visita medica ed alla promessa che si sarebbe in breve provveduto a meglio disciplinare questa materia.

Il Ministero degli affari esteri, in seguito ad invito della Commissione, diede affidamento che si sarebbe studiato di introdurre opportune modificazioni alla tariffa consolare, cercando di diminuire o sopprimere la spesa per atti e vidimazioni dei fogli di espatrio, come pure di rendere gratuito il rilascio degli atti relativi alla leva. Inoltre, in rapporto alla visita medica, il Ministero si riservò di prendere accordi coi competenti Ministeri della guerra e della marina. Sarebbe opportuno conoscere quale risultato abbiano avuto tali studi od accordi.

La Commissione crede suo dovere insistere sul voto da essa unanimemente espresso. Inoltre ritiene utile raccomandare che, nella concessione delle patenti, sia fatto obbligo ai vettori di emigranti di accordare speciali ribassi per il ritorno in patria degli iscritti di leva.

Rimpatri. — Credo opportuno accennare ai provvedimenti proposti per estendere agli emigranti che rimpatriano quelle stesse condizioni di comodità, sicurezza ed igiene che la legge ha loro assicurato durante il viaggio di andata, e desidero altresì ricordare un voto recentemente espresso dal Consiglio dell'emigrazione perchè sia provveduto al rimpatrio gratuito di emigranti poveri ed infermi. A dimostrare l'importanza dei vari provvedimenti proposti, giova permettere alcuni chiarimenti circa le ragioni che ne consigliano una pronta attuazione.

E' noto come il movimento migratorio temporaneo dall'Italia non si limiti più ai paesi europei, ma, in seguito ai facilitati mezzi di trasporto ed alle più sollecite informazioni circa le condizioni del lavoro nelle varie regioni del mondo, tenda ad estendersi oltre Oceano. Una parte non piccola della nostra emigrazione transoceanica è composta, infatti, di agricoltori che, compiuto il raccolto in patria si recano a ricominciare l'opera nel Plata, valendosi dell'alternarsi delle stagioni nei due emisferi, e di braccianti e terrazzieri, che, in primavera, emigrano negli Stati Uniti a prender parte ai lavori di costruzione all'aperto, per poi rimpatriare nel prossimo inverno. Nel 1905, la proporzione degli emigranti rimpatriati sui partiti fu del 18 per cento dal Plata e del 26 per cento dagli Stati Uniti, raggiungendo il massimo nell'aprile per il Plata e nel dicembre per gli Stati Uniti.

La nostra emigrazione per paesi transoceanici assume pertanto caratteri nuovi, su cui conviene richiamare l'attenzione del Governo. Gioverà soprattutto che il primo tentativo di istituire un ufficio di lavoro in Nuova York non resti un fatto isolato, ma si stabiliscano parecchi di questi osservatori delle condizioni del lavoro, affine di controllare e vagliare le informazioni che regolano il flusso e riflusso delle correnti di emigrazione temporanea verso le Americhe.

Dato il mutato carattere della emigrazione transoceanica, che non tende più tutta a stabilirsi permanentemente nei paesi di destinazione e il conseguente forte numero dei rimpatri, è mestieri volgere le nostre cure anche agli emigranti che rimpatriano. Furono quindi

proposti — ed hanno già avuto l'approvazione del Consiglio dell'emigrazione — alcuni ritocchi alla legge, nel senso di assicurare anche ai passeggeri di ritorno quelle condizioni di igiene e di sicurezza di cui usufruiscono gli emigranti nei viaggi di andata.

Convorrà però regolare meglio anche le disposizioni relative ai rimpatri gratuiti e di favore per quegli emigrati che si trovino in condizione di miserabilità, sia nell'interesse loro proprio, come in quello generale pel buon nome della nostra emigrazione nei paesi esteri. Attualmente l'articolo 81 del regolamento consolare consente ai regi rappresentanti all'estero di dare sussidi od i mezzi per ritornare in patria a tre categorie di persone: naufraghi, persone indigenti che per sofferte infermità siano inabili al lavoro, ed orfani. La legge sull'emigrazione (articolo 25) fa obbligo al vettore di riservare, nei viaggi di ritorno, un numero determinato di posti (proporzionato al tonnellaggio della nave) per passeggeri indigenti che rimpatrinno su richiesta di un regio agente diplomatico o consolare, al prezzo di lire 2 al giorno, compreso il vitto.

Ma le due disposizioni non risultano sufficienti al bisogno. Vi sono dei nostri connazionali all'estero in condizioni di indigenza, non dipendenti da infermità, i quali, se da un lato non hanno diritto al rimpatrio interamente gratuito in forza della citata disposizione del regolamento consolare, non dispongono, dall'altro, della somma neccessaria per essere ammessi ad usufruire del ribasso di nolo prescritto dalla legge sull'emigrazione. Nè, quando questi casi sono numerosi, possono provvedere i locali istituti di patronato, dati i limitati mezzi di cui generalmente dispongono.

Urge quindi provvedere almeno per le famiglie di coloni italiani di ritorno dal Brasile, in specie dello Stato di San Paolo, spesso travagliati da malattie e ridotti talora in uno stato di miseria vera. Il Consiglio dell'emigrazione, in una recente seduta, mentre invitava il Commissariato ad applicare col maggior rigore le disposizioni circa il divieto dell'emigrazione gratuita verso lo Stato di San Paolo, esprimeva, dall'altro canto, il voto che sul bilancio dell'emigrazione fosse stanziato un fondo per servire al rimpatrio degli italiani re-

sidenti in quella Confederazione, che, per le loro condizioni disagiate, abbiano assoluto bisogno di ritornare in patria. E il Consiglio aveva cura di aggiungere che con ciò non si intendeva di liberare il Ministero degli esteri dagli obblighi derivantigli dal regolamento consolare.

Chi scrive, come relatore della Commissione parlamentare, non può che associarsi alla nobile iniziativa del Consiglio dell'emigrazione e fa voti che quella proposta venga posta in atto, giacchè, come si è detto, si tratta di un'opera non solo di carità, ma di decoro nazionale.

Pubblicazioni del Commissariato. — Un'utile forma di assistenza degli emigranti nella quale si esplica l'opera del Commissariato e che ha richiamato pur essa più volte l'attenzione della Commissione e di cui mi propongo da ultimo di far cenno, poichè compie ed integra tutte le precedenti, è quella delle informazioni e delle pubblicazioni riguardanti i paesi cui si dirige più numerosa la nostra emigrazione. Rapporti circa questa o quella regione, sulle condizioni materiali e morali dei connazionali che vi risiedono, sulla convenienza che può offrire a tentativi di colonizzazione, redatti dai consoli, dagli ispettori ed addetti dell'emigrazione, o da altre persone competenti che abbiano speciali conoscenze, sono raccolti nel *Bollettino dell'emigrazione*.

Ma il *Bollettino* serve di utile consultazione per gli studiosi di fatti economici e sociali, ed è piuttosto scritto per coloro che guidano ed assistono l'emigrante, che per l'emigrante stesso.

Con varie pubblicazioni di altro genere e più popolari — come le avvertenze per chi emigra negli Stati Uniti, nell'Argentina e nel Brasile, come i manuali sulle assicurazioni operaie in Germania, sulle condizioni del lavoro in Svizzera — il Commissariato ha cercato di rivolgersi direttamente all'emigrante, esponendo notizie che questi potrà attingere da sè stesso.

La Commissione parlamentare, nel consentire che per l'esercizio futuro fosse stanziata in bilancio una maggior somma che in pas-

sato per le spese di pubblicazioni del Commissariato, ha espresso il voto che si desse speciale incremento a quest'ultimo genere di pubblicazioni di carattere popolare. Sembrò alla Commissione utile soprattutto che, sull'esempio di quanto è fatto in altri Stati, e cittiamo i libricini editi dall'*Emigrants' Information Office* di Londra, il Commissariato dia mano a pubblicare guide precise e semplici di quei paesi ov'è maggior accentramento di elementi italiani, per poi distribuirle gratuitamente fra gli emigranti diretti a quelle regioni.

Nelle Avvertenze finora pubblicate si danno consigli all'emigrante circa le cautele da serbare nell'imbarco, durante il viaggio, all'arrivo nel paese di destinazione. Giova arricchire queste avvertenze di descrizioni chiare e succinte circa quelle date località, circa le leggi ed i costumi localmente in vigore, il costo dei viveri, della terra, della mano d'opera, e via dicendo. In quanto alla diffusione di queste *Guide*, la Commissione ha espresso il parere che siano distribuite dai municipi locali, nell'atto di consegnare il passaporto agli emigranti, oltrechè durante la traversata, come ora si pratica.

Il Commissariato non può e non deve assumere la responsabilità di incoraggiare o proibire l'emigrazione in un determinato paese; ma, esponendo le condizioni attuali della vita e del lavoro, quali risultano da rapporti sinceri e coscienziosi, può e deve mettere gli emigranti in grado di giudicare da sè stessi se i vantaggi cui andranno incontro compenseranno le spese e i rischi della partenza.

V.

Organi di tutela degli emigranti.

Ho parlato fin qui delle forme nelle quali si esplica la protezione dell'emigrante nei paesi di destinazione. Accennerò ora agli organi per mezzo dei quali si esercita tale azione, che sono i regi consoli, gli addetti e gli ispettori viaggianti dell'emigrazione.

Consoli. — Riguardo ai consoli, fu spesso volte osservato che l'opera loro riesce inadeguata al bisogno, per quanto specialmente si

riferisce alla tutela morale e materiale dei nostri operai residenti all'estero. Non possiamo negare che l'asserzione contenga una parte di vero.

Ma nemmeno intendiamo farci eco di quei molti che attribuiscono la lamentata inefficacia della tutela dei regi consoli esclusivamente alla loro personale deficienza od a poco zelo di quegli interessi di cui debbono essere custodi. Altre e più complesse sono le ragioni degli inconvenienti; prima fra esse il ristretto numero di uffici consolari in luoghi dove maggiormente potrebbe riuscire utile la presenza dei rappresentanti del Governo.

Coll'allargarsi della nostra emigrazione, specialmente in America, dai centri urbani, ove già la mano d'opera sovrabbonda, alle regioni agricole interne, si vanno formando nuclei di Italiani in località troppo lontane dalla sede consolare perchè essi possano giovare della tutela anche solamente morale del console. D'altra parte, questi, cui talora è stata assegnata una zona due o tre volte più estesa dell'Italia, non può, per gli esigui mezzi di cui generalmente dispone, recarsi sopra luogo per prestare la necessaria assistenza in casi gravi di infortuni sul lavoro, in conflitti tra operai ed imprese, in scioperi, in vertenze per l'inadempimento di contratti agricoli o di acquisto di terre. E nemmeno può farsi assegnamento su di una valida cooperazione da parte dei regi agenti consolari, poichè sono funzionari non di carriera, distratti dalle occupazioni proprie, i quali considerano il loro incarico come puramente onorifico.

Si aggiunga che nelle stesse città ove sono sedi di nostri consolati, queste sono talora scarse di locali, non bene tenute e situate in luoghi lontani dai quartieri ove gli Italiani sono più numerosi o dal porto di sbarco degli emigranti, con un orario di ufficio alle volte limitato, e con personale non stabile e sovente mal retribuito. Una riforma del nostro ordinamento consolare non può essere ritardata e deve farsi tenendo conto dei nuovi bisogni sorti nelle nostre colonie, degli interessi non soltanto politici, ma economici, del fatto che la protezione dei nostri lavoratori, contadini ed operai, che si recano all'estero, deve costituire una delle prime funzioni

dei consoli. Ove i fondi attualmente stanziati nel bilancio del Ministero degli esteri non bastino all'uopo, se ne chieda alla Camera l'aumento, ma non si invochi la scarsezza dei fondi come giustificazione di una deficienza nell'azione dello Stato all'estero che deve assolutamente essere eliminata.

A riparare in parte agli inconvenienti lamentati, ed in seguito ad analogo voto espresso dal Consiglio dell'emigrazione, fu approvato lo stanziamento nel bilancio per l'esercizio 1906-907, della somma di lire 50,000 da mettersi a disposizione dei consoli per eseguire inchieste e sopralluoghi quando ciò sia riconosciuto necessario nell'interesse della nostra emigrazione. Questo servizio dovrà essere esercitato dai consoli sotto la diretta sorveglianza del Commissariato.

La Commissione parlamentare intende dichiarare che lo stanziamento deve avere carattere assolutamente provvisorio. Si annui al voto del Consiglio per gli stessi motivi che lo avevano ispirato, e cioè perchè si riconobbe che i bisogni di molti nostri connazionali all'estero reclamano un aiuto immediato, e che ogni indugio può arrecare grave danno. La Commissione è però concorde nel ritenere che quanto riguarda la tutela degli italiani all'estero è funzione di Stato, e che pertanto, se l'opera dei regi rappresentanti riesce ora inefficace per cause estrinseche alla buona volontà del personale, e soprattutto per insufficienza di mezzi, il Governo dovrà provvedere senza attingere a un fondo che ha una destinazione speciale.

Se finora il Commissariato ha, col consenso del Consiglio e della Commissione parlamentare, contribuito ad aiutare i consolati, con ciò non s'intende che tale aiuto debba continuare sempre e consolidarsi. Il Governo, conscio del suo dovere verso gl'Italiani all'estero, dovere che non deve ritenersi esaurito con la legge sull'emigrazione, ha l'obbligo di mettere in grado i consolati di adempiere con decoro e con pratica attività al proprio ufficio.

Addetti ed ispettori viaggianti dell'emigrazione. — Altri organi di collegamento fra il Commissariato e le nostre colonie all'estero

sono, come si è detto, gli addetti e gli ispettori dell'emigrazione. Per mezzo di questi funzionari il Commissariato, più direttamente che per mezzo dei consoli, potè informarsi delle condizioni di determinati nuclei di connazionali stabiliti all'estero e provvedere a migliorarle.

L'opera degli addetti dell'emigrazione e degli ispettori viaggianti è ampiamente esposta nella relazione del Commissariato presentata al Parlamento dall'onorevole Ministro degli affari esteri. Qui giova fare qualche considerazione d'ordine generale su queste due istituzioni. Esse, di natura analoga, hanno però assunto carattere e atteggiamenti diversi, per i luoghi ed i modi nei quali sono state sperimentate.

La legge sull'emigrazione prevede degli ispettori viaggianti da destinarsi a paesi transoceanici, come funzionari alla diretta dipendenza del Commissariato, con una propria zona o circoscrizione in paesi esteri, aventi l'ufficio di procedere a ispezioni nei luoghi dove sono nuclei coloniali nostri, di ascoltare le lagnanze degli emigranti, farne presenti i desideri e i bisogni. La legge prevede pure che possano essere destinati ispettori dell'emigrazione viaggianti, oltre che in paesi transoceanici, anche in Europa.

Il Commissariato, in un primo periodo di prova, ha inviato all'estero, così in Europa come in paesi transoceanici, propri incaricati e anche ispettori per missioni speciali e di carattere temporaneo. In seguito si sono inviati in America degli ispettori col compito generale loro assegnato dalla legge; per i paesi europei si sono nominati degli addetti dell'emigrazione. L'istituzione di questi addetti, non prevista dalla legge sull'emigrazione, non è sostanzialmente diversa da quella degli ispettori. Anche gli addetti hanno il dovere di viaggiare nei confini della giurisdizione loro assegnata, ponendosi in rapporto con gli emigranti, ascoltandone le lagnanze, assistendoli di consiglio e di aiuto nelle vertenze che possono avere. È loro anche affidato il compito specifico della tutela in caso di infortuni, ma ciò solo perchè essi sono stati finora nominati in paesi in cui l'emigrazione è quasi esclusivamente operaia e non agricola ed in paesi dove è sorta una spe-

ziale legislazione per gli infortuni sul lavoro. Ma a prescindere da ciò — che dipende da circostanze contingenti — gli addetti sono, in ultima analisi, degli *ispettori dell'emigrazione addetti a determinati consolati*.

Una più lunga esperienza saprà dirci quale delle due istituzioni sia destinata, in via definitiva, a prevalere. Ma è forse da riconoscere sin da ora che l'istituzione degli addetti risponde più dell'altra al concetto della legge.

Agli addetti si è assegnato un campo d'azione limitato; ed in secondo luogo essi sono stati messi ad una dipendenza verso i consoli più diretta che non gli ispettori, il che accresce efficacia alla loro opera. Come opportunamente si nota nella relazione del Commissariato, uno degli inconvenienti che l'esperienza ha messo in luce per gli ispettori è la mancanza di uno stretto legame fra essi e i consoli, il che indebolisce l'opera degli uni come degli altri. Ogni dualismo in siffatta materia va a detrimento del fine stesso che si vuol raggiungere.

Inoltre l'ispettore — rappresentante unicamente del Commissariato, distaccato e quasi indipendente dal console — non può compiere quell'ufficio di tutela diretta, pronta, sollecita dei nostri emigranti, la quale deve essere il suo compito principale. Non tanto egli deve fare studi e mandar relazioni, quanto deve agire, recandosi sui luoghi in caso d'infortuni, di scioperi, di patti agrari non osservati, di titoli di proprietà di terre contestati, di soprusi amministrativi. Ma per agire deve adoperarsi presso le autorità locali, essere in continua relazione con esse. Ciò non può farsi se egli non operi sotto la direzione e per delegazione del console, l'unico investito della rappresentanza legale del nostro Governo presso le autorità estere. L'istituto degli ispettori dovrebbe, io penso, essere trasformato in questo senso.

Ma, oltre all'azione continuativa di protezione dell'emigrazione, da assegnarsi a funzionari addetti ai consolati nei luoghi ove ve ne sia bisogno, possono sorgere necessità di carattere non continuativo, che richiedono ispezioni o missioni d'indole temporanea. Siffatte missioni possono essere utilmente eseguite da funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale oltre che da ispettori o da addetti. E a questo

proposito è da notare che riesce contraria al buon andamento dei servizi una completa separazione tra i funzionari dell'Amministrazione centrale e quelli incaricati all'estero della tutela degli emigranti. Gioverebbe che i funzionari centrali — da cui dipende l'indirizzo generale dei servizi — non fossero tenuti lontani dalle conoscenze di fatto e di ambiente e che i funzionari da stabilirsi presso i consolati facessero un tirocinio presso il Commissariato. Solo così si otterrebbe quella unità d'azione e d'indirizzo che è condizione indispensabile per un'opera vigorosa di protezione degli emigranti.

Personale del Commissariato. — Nel chiudere la presente relazione, non posso a meno di fermarmi sopra un punto che riguarda l'ordinamento interno del Commissariato, e non è di piccola importanza.

Nella relazione testè presentata al Parlamento, il Commissario generale dell'emigrazione insiste sulla necessità di dare al Commissariato, mediante un nuovo organico, stabile assetto per ciò che concerne il personale. La Commissione parlamentare di vigilanza non può non associarsi al voto del Commissariato. È anzi da ricordare che il relatore di questa Commissione, per l'anno 1904, onorevole Pantano, nella pregevole relazione allora pubblicata notava, nei termini più recisi, il danno e la irregolarità amministrativa dello stato attuale di cose. L'onorevole senatore Adamoli, nella relazione presentata lo scorso anno a nome della Commissione di vigilanza, ritornava su questo argomento. La Giunta generale del bilancio ha anch'essa più volte affermato la necessità pel Commissariato di uscire dallo stato di provvisorietà in cui si trova per il lavoro straordinario.

I diversi ministri che si succedettero dopo l'approvazione della legge sull'emigrazione, ebbero a riconoscere la necessità di un riordinamento nel personale del Commissariato, e promisero ripetutamente di provvedere. Un progetto di organico fu infatti presentato alla Camera nel giugno 1904, ma, per le vicende parlamentari, non poté essere discusso, e decadde colla chiusura della sessione. Ancora

nel giugno 1905 l'onorevole ministro degli affari esteri, presentando alla Camera la relazione del Commissario generale sui servizi dell'emigrazione, e in risposta a vari deputati, fra i quali il sottoscritto, assicurava che avrebbe *ripresentato alla Camera un nuovo disegno di legge per un organico del Commissariato*.

Un nuovo organico non solo è richiesto da ragioni di regolarità amministrativa, per diminuire le spese per lavoro straordinario e dare agli impiegati che ne sono meritevoli quella sistemazione cui hanno diritto, ma anche per assicurare al Commissariato impiegati di capacità adeguata alle delicate e difficili mansioni cui sono chiamati. Giacchè persone capaci, specialmente se chiamate a funzioni di concetto, non si adattano, tranne qualche eccezione, a diventare e rimanere straordinari per lungo tempo, in una posizione incerta e priva di sicurezza. Nell'attuazione del nuovo organico, pur tenendo conto dei diritti acquisiti e del lodevole servizio prestato, occorrerà la scelta più oculata, così per capacità intellettuale come per qualità morali.

Da quanto ho avuto occasione di esporvi risulta che, se molto resta ancora da fare per la soluzione dei problemi maggiori della tutela dei nostri connazionali all'estero, nell'ultimo esercizio si è fatto abbastanza per soddisfare alle esigenze sempre crescenti della nostra emigrazione. E di ciò va tributato largo e sincero plauso al Commissario generale, ammiraglio Reynaudi, ed ai suoi collaboratori, che, con intelletto e cura amorevole, attendono alla non facile opera di protezione degli emigranti sì all'interno che all'estero, nonchè allo sviluppo e alla prosperità delle nostre nascenti colonie. A queste il pensiero del Governo e di noi tutti deve essere sempre amorevolmente rivolto, non trascurando di fare azione oculata, efficace perchè nei centri principali della nostra emigrazione siano mantenuti saldi gli spiriti e le forme per la conservazione della nostra nazionalità e sempre vivo l'amore alla patria lontana.

MANSUETO DE AMICIS, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Guicciardini) nella seduta del 23 marzo 1906, sull'assestamento degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-1906 (1).

ONOREVOLI SIGNORI! In conformità alle disposizioni dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e dell'articolo 181 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901 per l'applicazione della legge stessa, mi onoro di presentare al vostro esame il progetto per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906.

Tale progetto fu esaminato ed approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione nella seduta del 16 marzo 1906.

Le variazioni proposte dipendono in parte dai risultati accertati col consuntivo 1904-1905 e nei primi mesi dell'esercizio in corso, che permettono di determinare con maggiore esattezza alcuni stanziamenti dell'entrata e della spesa, ed in parte da nuove proposte che l'Amministrazione intende fare nell'interesse degli emigranti.

Devo premettere che il totale delle entrate comprese nello stato di previsione, approvato colla legge 9 luglio 1905, ammonta a . L. 2,313,000

Il totale della spesa compresa nello stato di previsione approvato colla legge stessa ammonta a »	2,513,000
con una eccedenza di spesa di »	200,000

Questa differenza è dovuta al fatto che la Camera dei deputati, nell'approvare la proposta di iniziativa parlamentare per l'istituzione del nuovo capitolo n. 30 « *Spese per l'incremento delle scuole italiane in America* », collo stanziamento di lire 200,000 non portò una corrispondente diminuzione allo stanziamento previsto al capitolo 33 « *Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato* », e che rappresentava l'impiego da farsi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, dell'avanzo di bilancio previsto secondo le norme del progetto ministeriale.

Il progetto di assestamento, sottoposto ora al vostro esame, fissa

(1) Riprodotta dagli Atti parlamentari (Camera dei deputati) — Legislatura XXII — Sessione 1904-906 — Stampato 388.

l'ammontare dell'entrata e della spesa a lire 2,691,000 con una differenza in più in confronto alle previsioni di lire 378,000 per l'entrata e di lire 178,000 per la spesa, restando così eliminata la differenza sopra accennata.

Secondo le tabelle annesse al presente disegno di legge, le previsioni rettifiche sono le seguenti:

Entrata effettiva	L.	2,687,500
Entrata per movimento di capitali	»	3,500
Totale dell'entrata	L.	2,691,000
Spesa effettiva	»	2,330,720
con l'eccedenza dell'entrata sulla spesa di	L.	360,280

Tale eccedenza di entrata che rappresenta l'avanzo di bilancio, secondo le previsioni rettificate, viene iscritta nella categoria del « Movimento dei capitali » nello stato di previsione della spesa, dovendo essere impiegata in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, secondo le prescrizioni dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, sopra richiamato.

L'aumento di lire 378,000 portato nella previsione delle entrate dipende:

1° da maggior somma che si prevede per rendite patrimoniali (rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione)	L.	78,000
2° da maggior somma per contributi a carico dei vettori (tasse per imbarco di emigranti)	»	300,000
Totale	L.	378,000

La maggiore spesa di lire 178,000 dipende:

1° da maggiori spese previste:		
a) nelle spese generali	L.	13,000
b) nelle spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	»	25,000
c) nelle spese per la protezione degli emigranti	»	450,000
d) nelle spese straordinarie	»	251,500
Totale	L.	739,500
2° da minori spese previste:		
a) diminuzione di stanziamento nel fondo di riserva per le spese impreviste	L.	14,000
b) minor somma da impiegare in titoli di Stato o garantiti dallo Stato in confronto alla previsione	»	547,000
Totale	L.	561,500
Maggiore spesa	L.	178,000

Segue una succinta relazione delle modificazioni che si propongono ai vari capitoli negli stati di previsione.

Entrata.

Capitolo n. 2. « *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione* », + lire 78,000.

Gli avanzi di bilancio nei vari esercizi finanziari sono stati impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a norma delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, sull'emigrazione.

Al 1° luglio 1905 erano depositati alla Cassa depositi e prestiti i titoli seguenti:

1° n. 4024 obbligazioni ferroviarie 3 per cento, producenti una rendita netta di	L. 48,628. 10
--	---------------

2° lire 167,110 di rendita italiana 5 per cento, producete un interesse netto di	» 133,848. »
--	--------------

in totale una rendita di	L. 182,476. 10
------------------------------------	----------------

Nel 2° semestre dell'anno 1905 vennero acquistati i seguenti titoli:

a) lire 74,675 rendita italiana 5 per cento (con decorrenza 1° luglio 1905), coll'interesse netto di	» 38,140. »
--	-------------

b) lire 25,000 rendita italiana 5 per cento (decorrenza 1° luglio 1905), con l'interesse netto di	» 20,000. »
---	-------------

Tale acquisto fu effettuato coi fondi che rimanevano ancora da impiegare al 1° luglio 1905, compresa la somma di lire 184,328. 47 in conto delle somme da impiegare per l'esercizio in corso.

Si ha quindi un totale di rendita proveniente dai titoli effettivamente esistenti al 31 dicembre 1905 di	» 240,616. 10
--	---------------

Calcolando che nel corso dell'esercizio si impieghi in titoli l'avanzo previsto col bilancio di assestamento, e cioè lire 150,000 circa (diffalcate le lire 184.328. 47 già impiegate prima del 31 dicembre 1905) con decorrenza dal 1° gennaio 1906 e con una rendita netta calcolata per un semestre di circa	» 3,000. »
---	------------

si ha una somma di	L. 243,616. 10
------------------------------	----------------

che si prevede sarà accertata su questo capitolo durante l'esercizio in corso.

Tale somma supera di lire 79,616. 10 quella stanziata nel primitivo stato di previsione dell'entrata, onde il maggiore stanziamento previsto coll'assestamento del bilancio di lire 78,000 in cifra tonda.

Capitolo n. 4. « *Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti* », + lire 300,000.

Nello stato di previsione dell'entrata venne determinata in lire 1,700,000 la somma da riscuotere dai vettori per il trasporto degli emigranti, con una quota mensile di lire 141,666 circa.

Nel primo semestre dell'esercizio in corso si è verificato un forte aumento nell'emigrazione italiana, specialmente verso gli Stati Uniti ed il Plata, che ha superato di molto la quota prevista nei mesi stessi, la quale, da lire 141,666 circa in media per ogni mese, è salita a lire 193,943 circa, con un aumento medio di lire 52,277 circa.

Difatti, mentre per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1905 si sarebbero dovute accertare, basandosi sui calcoli fatti per la previsione, lire 849,996 circa, si accertarono in realtà lire 1,163,656, con un aumento di lire 313,660.

Tale incremento dovrebbe calcolarsi anche per il secondo semestre dell'esercizio in corso e portare così un corrispondente aumento nella somma prevista per il semestre stesso.

Però, considerato che l'accertamento delle tasse d'imbarco dipende da elementi vari e di difficile previsione, si ritiene prudente tener conto nel bilancio d'assestamento dell'aumento finora accertato, ritenendo che il movimento emigratorio si mantenga nel secondo semestre dell'esercizio nelle proporzioni che hanno servito di base alla previsione.

Onde l'aumento che si propone al capitolo 4 di lire 300,000 in cifra tonda.

Spesa.

Capitolo n. 7. « *Spese speciali di posta e telegrafo per il Commissariato e per i quattro Ispettorati* », + lire 3000.

L'aumento verificatosi nell'emigrazione italiana negli ultimi mesi, lo sviluppo delle varie istituzioni di patronato per gli emigranti all'estero e all'interno, l'essersi iniziato il servizio degli Ispettori viaggianti e degli addetti d'emigrazione, e la necessità di provvedere a frequenti inchieste nei luoghi d'origine e di destinazione delle correnti migratorie, hanno portato la necessità di tenersi in continua corrispondenza postale e telegrafica colle Società di patronato, cogli ispettori viaggianti e colle autorità diplomatiche e consolari all'estero.

Per sopperire alle spese per l'invio della corrispondenza all'estero e all'interno ad istituzioni e persone che non godono franchigia postale e telegrafica, non si ritiene sufficiente la somma di lire 7000 stanziata per il corrente esercizio.

Si propone pertanto l'aumento di lire 3000, portando così lo stanziamento definitivo a lire 10,000.

Capitolo n. 8. « *Stampa del bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato* », + lire 10,000.

L'articolo 40 del regolamento per l'applicazione della legge 31 gennaio 1901 stabilisce che il Commissariato provveda alla pubblicazione di un apposito bollettino per propagare le notizie che interessano l'emigrazione tanto all'interno come all'estero.

Il Commissariato, convinto come la pubblicazione di tale bollettino sia uno dei mezzi più efficaci per divulgare i propri atti e le notizie che concernono gli emigranti, specialmente riguardo ai paesi di destinazione, ha cercato di dare la massima diffusione al bollettino stesso, sia per quanto riguarda il numero dei bollettini (che superarono di quattro fascicoli quelli dell'anno precedente), sia per il numero delle copie d'ogni bollettino da distribuire.

Ad alcuni bollettini fu stimato opportuno aggiungere speciali carte riguardanti regioni in cui l'elemento italiano è relativamente numeroso e delle quali importava dare particolari e sicuri ragguagli.

Inoltre fu continuata la pubblicazione « *Emigrazione e Colonie* », che forma una raccolta dei rapporti diplomatici e consolari sulle condizioni dell'emigrazione italiana nei vari paesi esteri. Anche di questa pubblicazione uscirono in questo esercizio due volumi invece di uno, come nell'esercizio precedente, e sono già in parte allestiti i materiali per il proseguimento della pubblicazione stessa.

A sopperire alle spese dell'ordinaria pubblicazione del bollettino e a quella straordinaria dell'opera « *Emigrazione e Colonie* » si ritiene necessaria la somma di lire 29,000 per il corrente esercizio finanziario, onde l'aumento di lire 10,000 che si propone al capitolo 8 dello stato di previsione della spesa.

Capitolo n. 13. « *Spese di viaggio e di indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno* », + lire 25,000.

L'espandersi dell'emigrazione italiana in vari centri di lavoro, e specialmente nell'America settentrionale, dà luogo al verificarsi di molteplici casi d'infortuni o a conflitti tra operai ed imprese assuntrici.

Onde la necessità di procedere a continue inchieste e verifiche sopra luogo per accertare l'entità dei danni subiti dai nostri connazionali o per cercare di comporre le varie vertenze in modo che i diritti dei nostri operai non sieno lesi.

Il Commissariato non può provvedere che in parte a tale servizio coi propri ispettori viaggianti o cogli addetti dell'emigrazione da destinarsi presso alcuni principali Consolati.

Perciò rimarranno sempre molti casi ai quali non si potrà provvedere nè per mezzo degli ispettori, nè per mezzo degli addetti, tuttora assai limitati di numero, mentre è necessario che si possa accorrere prontamente nei luoghi dove avvengono infortuni o vertenze, ed occorre che l'azione di tutela, per riuscire efficace, si eserciti con prontezza e piena cognizione dello stato delle cose, della legislazione e degli usi dei vari paesi. Si ritiene pertanto necessario affidare tale servizio, per ora, ai regi Consolati nell'ambito delle loro circoscrizioni, là dove non abbia sede un addetto di emigrazione, o dove il console non possa valersi dell'opera di un ispettore d'emigrazione.

Tale servizio dovrà essere esercitato sotto la diretta sorveglianza del Commissariato, e sempre quando l'inchiesta da farsi e l'intervento dell'autorità consolare o di un suo rappresentante possa realmente giovare ai nostri emigranti.

In conseguenza, col parere favorevole del Consiglio dell'emigrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza, si propone lo stanziamento della somma di lire 25,000, ritenuta necessaria per il semestre 1° gennaio 30 giugno 1906 per sopperire alle spese di viaggio e di missione dei regi consoli o dei loro delegati, specialmente nell'America settentrionale.

Capitolo n. 21. « *Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad pere di Opatronato all'estero e all'interno* », + lire 450,000.

L'aumento proposto di lire 450,000 riguarda il concorso del Fondo per l'emigrazione alla fondazione in Nuova York di un ospedale italiano e alla costituzione nella stessa città di un *Ufficio del lavoro* (Labor Bureau).

Ospedale italiano in Nuova York. — L'Istituto italiano di beneficenza in Nuova York si è fatto promotore di una sottoscrizione per la fondazione e per l'esercizio di un ospedale in quella città, a somiglianza di quanto hanno fatto altre nazioni straniere a vantaggio dei loro connazionali.

La somma necessaria per la fondazione di tale ospedale è assai rilevante. Però l'Istituto italiano di beneficenza ha richiesto il contributo del Fondo per l'emigrazione in lire 300,000, riservandosi di provvedere al resto della somma necessaria con mezzi propri o forniti dalla colonia italiana in Nuova York.

Il Consiglio dell'emigrazione, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole alla concessione di tale contributo, qualora la somma non sia data a fondo perduto, ma assicurata con garanzia sullo stabile da acquistarsi o da costruirsi per sede dell'ospedale, in modo che possa reintegrarsi al Fondo per l'emigrazione in caso di vendita dello stabile stesso.

Ritenuta pertanto la convenienza di contribuire alla fondazione di una istituzione che può arrecare grandi vantaggi, dal punto di vista della carità come da quello morale e politico, così alla colonia italiana di Nuova York come agli emigranti italiani che sbarcano in numero assai rilevante in quella metropoli, si propone lo stanziamento del contributo richiesto.

La somma in parola, però, non sarà pagata che allorquando l'Istituto italiano abbia raccolto da sua parte almeno una somma equivalente e possa essere assicurata con prima ipoteca sullo stabile che sarà destinato a sede dell'ospedale.

Ufficio del lavoro. — Il Consiglio dell'emigrazione ebbe, com'è noto, più volte occasione di occuparsi della tutela della nostra emigrazione nell'America settentrionale, e ultimamente (1), discutendosi del nuovo indirizzo da darsi agl'Istituti di patronato già esistenti negli Stati Uniti, esprimeva l'avviso che si dovesse dal Commissariato rafforzare e integrare la loro opera, anche mediante l'istituzione di *Uffici di lavoro* nei luoghi dove più ne è sentito il bisogno.

A tale decisione il Consiglio addivenne anche per la considerazione che coi detti uffici si connette una fra le questioni più importanti e più urgenti che attualmente presenti la nostra emigrazione per gli Stati Uniti dell'America del Nord, la necessità, cioè, della diversione della corrente emigratoria italiana dai centri industriali e più popolosi del nord a quelli agricoli e poco popolati del sud, ove le domanda di mano d'opera, per la coltivazione di estese zone di terreni ancora vergini di aratro, si fa ogni giorno più viva e imperiosa di fronte alla scarsità delle braccia di cui dispongono questi Stati meridionali per il progresso della propria agricoltura. A questo si deve se oggi nel sud l'immigrazione straniera è meno contrastata che nel nord, e se in alcuni Stati, come il Texas, il Mississippi, la Luisiana, essa è altresì molto desiderata.

L'esperienza saprà dirci se con buoni uffici di collocamento al lavoro riusciremo a risolvere negli Stati Uniti anche il problema della deviazione della nostra emigrazione dal nord al sud, giusta il desiderio del Governo

(1) Adunanze del 13, 19 e 24 giugno.

federale e della stessa opinione pubblica, desiderio del quale si è reso debito conto anche il Commissariato, il quale ultimamente, per incarico avuto dal Consiglio, affidava al regio console in Nuova Orleans una speciale missione, nell'intento appunto di trovare un'equa soluzione al problema di cui si tratta.

Ma in ogni modo, gli uffici del lavoro possono essere utili anche indipendentemente dalla questione se sia o no possibile per mezzo di essi sfollare i *congested districts* e colonizzare qualche parte del sud con emigranti italiani. Tali uffici si raccomandano da sè, per molte ragioni, potendo essi anzitutto procurare il collocamento della mano d'opera italiana a condizioni oneste e facili e sottrarre il nostro emigrante in cerca di lavoro agli iniqui sfruttamenti del *boss* o del banchiere. Basterebbe questo a giustificare la loro istituzione.

In considerazione di ciò, seguendo anche il parere favorevole del Consiglio, il Commissariato si è affrettato ad iniziare, per mezzo di uno dei suoi ispettori viaggianti, le pratiche per la istituzione, intanto, di un primo Ufficio del lavoro a Nuova York, dove, com'è noto, si dirige e accentra la maggior parte dell'emigrazione italiana agli Stati Uniti, e dove un ufficio simile, in mezzo all'enorme popolazione che vi esiste, potrà agire quasi come pompa aspirante e premente, distribuendo i nuovi arrivati nell'interno di quegli Stati, nei quali il loro lavoro è più richiesto, contribuendo per tal modo ad impedire quella congestione di mano d'opera che è la causa prima di tutte le minacciate misure restrittive.

Altre funzioni, che non siano quelle del collocamento al lavoro nelle migliori condizioni possibili, devono rimanere estranee al detto ufficio, il cui principale scopo dovrà essere quello di costituire un *mercato onesto* dell'offerta e della domanda di lavoro, rimanendo pur sempre un *mercato*, se vuol vivere e prosperare. Esso deve offrire la possibilità al nostro lavoratore di impiegarsi alle condizioni più vantaggiose e col minore possibile dispendio. Ogni altra preoccupazione di indole non economica altererebbe la natura dell'istituzione, compromettendone l'incremento e l'avvenire.

La parte contenziosa (cioè vertenze per rottura di contratti, violazione di patti, e via dicendo), che è pure necessario complemento della tutela economica, il Commissariato è d'avviso che non si debba affidare all'ufficio di lavoro. L'esperienza avuta in altre circostanze fa ritenere che gli imprenditori americani, i quali facilmente si adombrano dei patronati operai in genere, difficilmente vorrebbero ricorrere ad un ufficio, nel quale temessero di trovare eccessive pastoie o di andare incontro ad impedimenti o rischi, anche se dovuti al giusto desiderio di una legittima tutela degli

emigranti. Il funzionamento di esso ha da esser tale che gli stessi imprenditori vedano nell'ufficio del lavoro una istituzione che non ha altro obbiettivo che quello di rafforzare economicamente gli operai italiani, permettendo loro di assurgere gradatamente, in fatto di salari, al livello dello *standard* americano e non offrendosi, in nessun caso, a mercedi inferiori a quelle degli indigeni. E questo ultimo carattere sarebbe altresì utile e anzi indispensabile per guadagnare all'Istituto la simpatia della opinione pubblica locale, specialmente fra le *Trades Unions* americane, escludendo qualsiasi idea di crumiraggio o di concorrenza fatta a base di basse mercedi.

Data l'indole puramente economica dell'Ufficio di lavoro, ne risulta chiaramente definita la sua posizione, di fronte sia alle locali Società di patronato, sia all'istituendo Ufficio federale di lavoro, che avrà anch'esso un carattere esclusivamente economico e col quale quindi il nostro Ufficio potrebbe agire in cooperazione, anche in ordine a scopi che esso si proponesse di una diversa e più conveniente distribuzione della nostra emigrazione nei diversi Stati della Confederazione.

Per le ragioni indicate, la parte contenziosa del *Labor Bureau* verrà disimpegnata da un ufficio speciale, avente carattere di vera assistenza legale, e cioè da un *Investigation Bureau*, la cui istituzione, già approvata, riuscirà di grande aiuto al nostro Ufficio del lavoro nelle controversie tra operai ed imprenditori, nonché alle locali Società di patronato, che ricorreranno ad esso per il patrocinio delle cause a favore dei nostri emigranti.

Ma se l'*Investigation Bureau*, con gli scopi e le funzioni accennate, è un utile complemento dell'Ufficio del lavoro, il carattere dei due Istituti è e deve tenersi completamente distinto. Il primo deve conservarsi un ufficio di assistenza legale degli emigranti in casi d'infortunio e, in genere, di vertenze pacifiche o contenziose con gli arruolatori e gl'impresari, per mancato pagamento di mercedi, o mancato adempimento di obblighi assunti. La funzione, invece, del *collocamento*, come pure quella di diffondere informazioni sul lavoro agli emigranti, forma il contenuto specifico del *Labor Bureau*, nel quale possono facilmente incontrarsi, e con reciproco loro vantaggio, sia i lavoratori, sia gli imprenditori.

Per l'impianto e il funzionamento dell'Ufficio del lavoro, secondo il preventivo fatto dall'ispettore dell'emigrazione inviato in missione negli Stati Uniti, di concerto col console generale d'Italia in Nuova York, si ritiene necessaria la somma di lire 150,000 per il corrente esercizio finanziario.

Capitolo n. 14. « Fondo di riserva per le spese impreviste », — lire 14,500.

Per sopperire a pagamenti urgenti e che non potevano essere riman-

dati sino all'approvazione del presente progetto di assestamento, si è dovuto provvedere a due prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Tali prelevamenti riguardano:

1° la somma di lire 8000 per spese urgenti riguardanti il concorso del Commissariato dell'emigrazione all'Esposizione di Milano del 1906 (Decreto reale 14 gennaio 1906);

2° la somma di lire 6500 per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco (Decreto reale 14 gennaio 1906).

Dei due decreti reali sopra indicati, emanati secondo le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sentito il Consiglio dei ministri, e da convertirsi in legge, si propone ora, col presente progetto, la convalidazione.

Capitolo n. 25. « *Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti di imbarco — Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento* », + lire 230,000.

Colla somma stanziata nel corso dell'esercizio si è provveduto ad alcuni lavori di adattamento dei locali adibiti al servizio degli emigranti nei porti di imbarco, specialmente di adattamento e riduzione nella stazione di disinfezione del bagaglio degli emigranti già costruita nel porto di Napoli.

Si è provveduto inoltre alle spese relative agli studi riguardanti la costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco e per i quali, col parere favorevole del Consiglio dell'emigrazione, saranno presentate proposte concrete nel bilancio 1906-907.

Intanto, col parere favorevole del Consiglio sopra indicato, si sono iniziate le pratiche per l'acquisto dell'antico mattatoio in Genova, che verrebbe ceduto da quel Municipio per essere ridotto a ricovero degli emigranti.

Per tale acquisto si ritiene necessaria la somma di lire 410,000, la quale dovrebbe essere posta a disposizione del Commissariato nel corso dell'esercizio, qualora le pratiche già iniziate potessero essere prontamente concluse. A tale somma di lire 410,000 si provvederà in parte con le somme che non saranno erogate sullo stanziamento già approvato dal Parlamento per questo capitolo e che saranno disponibili. Per la rimanente parte e cioè per lire 230,000 si propone di portare un aumento corrispondente al capitolo 25, elevando lo stanziamento definitivo a lire 430,000.

Disegno di legge

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 indicate nelle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

È convalidato il decreto reale in data 14 gennaio 1906, n. 14, che autorizza il prelevamento della somma di lire 8000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'istituzione del capitolo 32-*bis* « Concorso del Commissariato dell'emigrazione all'Esposizione di Milano del 1906 ».

Art. 3.

È convalidato il decreto reale in data 14 gennaio 1906, n. 13, che autorizza il prelevamento della somma di lire 6500 dal fondo di riserva per le spese impreviste da portarsi in aumento del capitolo 26 « Spese per lavori straordinari ».

TABELLA A.

Assestamento dello stato di previsione dell'**Entrata** del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1905-906.

Numero	CAPITOLI Denominazione	SOMMA approvata colla legge dello stato di previsione	VARIAZIONI		PREVISIONI rettificate per l'esercizio finanzia- rio 1905-906
			dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	
	CATEGORIA I.				
	Entrate effettive.				
	TITOLO I. — Entrate ordinarie.				
	Rendite patrimoniali.				
2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	164,000	"	+ 78,000	242,000
	Totale . . .	164,000	"	+ 78,000	242,000
	Contributi a carico dei vettori.				
4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti. . . .	1,700,000	"	+ 300,000	2,000,000
	Totale . . .	1,700,000	"	+ 300,000	2,000,000

Riepilogo dello stato di previsione dell'**Entrata** del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1905-906.

	SOMMA approvata colla legge dello stato di previsione	VARIAZIONI		PREVISIONI rettificate per l'esercizio finanzia- rio 1905-906
		dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	
CATEGORIA I.				
Entrate effettive.				
TITOLO I. — Entrate ordinarie.				
Rendite patrimoniali.	184,000	"	+ 78,000	262,000
Contributi a carico dei vettori.	2,107,000	"	+ 300,000	2,407,000
Entrate diverse	18,500	"	"	18,500
Totale delle entrate effettive ordinarie	2,309,500	"	+ 378,000	2,687,500
CATEGORIA II.				
Movimento di capitali.	3,500	"	"	3,500
Riassunto.				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	2,309,500	"	+ 378,000	2,687,500
CATEGORIA II. — Movimento di capitali .	3,500	"	"	3,500
Totale generale dell'Entrata . . .	2,313,000	"	+ 378,000	2,691,000

TABELLA B.

Assestamento dello stato di previsione della **Spesa** del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1905-906.

Numero	CAPITOLI Denominazione	SOMMA approvata colla legge dello stato di previsione	VARIAZIONI		PREVISIONI rettificate per l'esercizio finanzia- rio 1905-906
			dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	
	CATEGORIA I.				
	Spese effettive.				
	TITOLO I. — Spesa ordinaria.				
	Spese generali.				
7	Spese speciali di posta e telegrafo per il Commissariato e per i quat- tro Ispettorati	7,000	"	+ 3,000	10,000
8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Com- missariato	19,000	"	+ 10,000	29,000
	Totale . . .	26,000	"	+ 13,000	39,000
	Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emi- granti.				
13	Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o per incari- cati speciali tanto all'estero che all'interno	15,000	"	+ 25,000	40,000
	Totale . . .	15,000	"	+ 25,000	40,000

Numero	CAPITOLI Denominazione	SOMMA approvata colla legge dello stato di previsione	VARIAZIONI		PREVISIONI rettificate per l'esercizio finanzia- rio 1905-906
			dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	
	Spese per la protezione degli emigranti.				
21	Spese per la protezione ed assi- stenza degli emigranti all'estero e sussidi ad opere di patronato al- l'estero ed all'interno	325,000	"	+ 450,000	775,000
	Totale . . .	325,000	"	+ 450,000	775,000
	Fondi di riserva.				
24	Fondo di riserva per le spese im- previste	15,000	— 14,500	"	500
	Totale . . .	15,000	— 14,500	"	500
	Totale delle spese ordinarie effettive	381,000	— 14,500	+ 338,000	704,500
	TITOLO II. — Spesa straordinaria.				
25	Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco - Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzioni, di adattamento e di arredamento	200,000	"	+ 230,000	430,000
26	Spese per lavori straordinari . . .	27,000	+ 6,500	"	33,500
	<i>Da riportare . . .</i>	227,000	+ 6,500	+ 230,000	463,500

Numero	CAPITOLI Denominazione	SOMMA approvata colla legge dello stato di previsione	VARIAZIONI		PREVISIONI rettificate per l'esercizio finanzia- rio 1905-906
			dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	
32 bis	<i>Riporto . . .</i>	227,000	+	6,500 + 230,000	463,500
	Concorso del Commissariato del- l'emigrazione all'Esposizione di Milano del 1906	"	+	8,000 + 7,000	15,000
	Totale delle spese straordinarie effettive	227,000	+	14,500 + 237,000	478,500
	Spese effettive ordinarie e straor- dinarie insieme	608,000	"	+ 725,000	1,333,000
CATEGORIA II.					
Movimento di capitali.					
33	Acquisto di titoli di Stato o garan- titi dallo Stato	907,280	"	— 547,000	360,280
	Totale del movimento dei capitali	907,280	"	— 547,000	360,280

Riepilogo dello stato di previsione della **Spesa** del Fondo per l'emigrazione rettificato per l'esercizio finanziario 1905-906.

	SOMMA approvata colla legge dello stato di previsione	VARIAZIONI		PREVISIONI rettificate per l'esercizio finanzia- rio 1905-906
		dipendenti da leggi o da preleva- menti dai fondi di riserva	per nuove proposte dell' Ammini- strazione	
CATEGORIA I.				
Spese effettive.				
TITOLO I. — Spesa ordinaria.				
Spese generali	157,220	"	+ 13,000	170,220
Spese generali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti	570,500	"	+ 25,000	595,500
Spese per la protezione degli emigranti .	345,000	"	+ 450,000	795,000
Fondi di riserva	35,000	— 14,500	"	20,500
Totale delle spese ordinarie effettive	1,107,720	— 14,500	+ 488,000	1,581,220
TITOLO II. — Spesa straordinaria . .	498,000	+ 14,500	+ 237,000	749,500
Totale delle spese straordinarie effettive	498,000	+ 14,500	+ 237,000	749,500
Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	1,605,720	"	+ 725,000	2,330,720
CATEGORIA II.				
Movimento di capitali	907,280	"	— 547,000	360,280
Totale del movimento di capitali . .	907,280	"	— 547,000	360,280
Riassunto.				
CATEGORIA I. — Entrate effettive	1,605,720	"	+ 725,000	2,330,720
CATEGORIA II. — Movimento di capitali	907,280	"	— 547,000	360,280
Totale generale della Spesa	2,513,000	"	+ 178,000	2,691,000

RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO

sull'assestamento degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906 (1).

(Relatore: ON. FALLETTI DI VILLAFALLETTO).

Seduta del 16 giugno 1906.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di previsione del Fondo per la emigrazione, relativo al corrente esercizio, approvato dalla Camera in conformità dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, e dell'articolo 181 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, ammontava nella parte attiva a		L.	2,313,000
e nella parte passiva a		»	2,513,000
con un'eccedenza della spesa sulla entrata in		L.	<u>200,000</u>

Tale eccedenza però era solo apparente, perchè dovuta al fatto che, nello istituire il capitolo n. 30 « *Spese per l'incremento delle scuole italiane in America* » con lo stanziamento di lire 200,000, non si era di altrettanto diminuito il capitolo 33 « *Acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato* ».

La differenza ora si elimina in sede di assestamento, mercè una diminuzione nei rinvestimenti, superiore di 200,000 lire a quella che già si verifica per le vicende subite dal bilancio nel corso dell'esercizio.

Secondo le tabelle annesse al presente disegno di legge, le previsioni rettificcate sono le seguenti:

Entrata effettiva	L.	2,687,500
Entrata per movimento di capitali	»	<u>3,500</u>
Totale dell'entrata	L.	2,691,000
Spesa effettiva	»	<u>2,330,720</u>
Onde l'eccedenza dell'entrata sulla spesa in	L.	<u>360,280</u>

(1) Riprodotta dagli Atti parlamentari (Camera dei deputati) — Legislatura XXII — Sessione 1904-906 — Stampato 338-A.

le quali, secondo quanto dispone l'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, vengono iscritte nella spesa, alla categoria « *movimento di capitali* » per essere reinvestite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

La spesa, quindi, costituita dalla somma di	L.	2,330,720
e da quella di	»	360,280
corrisponde a	L.	<u>2,691,000</u>

cosicchè il passivo e l'attivo si pareggiano esattamente.

Posta poi a confronto la cifra di lire 2,691,000 con quelle di 2,513,000 lire all'attivo e di lire 2,313,000 al passivo, risultanti dallo stato di previsione, si ha un aumento, per l'entrata, di L. 378,000
e per la spesa di » 178,000

L'aumento complessivo dell'entrata riflette esclusivamente la parte ordinaria del bilancio.

L'aumento complessivo della spesa è costituito da una maggiore somma nella parte ordinaria del bilancio in	L.	488,000
e nella parte straordinaria in	»	237,000

Totale L. 725,000

dalle quali vanno dedotte, nella categoria II, movimento di capitali » 547,000
rappresentanti la diminuzione subita dalla somma che avrebbe dovuta essere reinvestita in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato secondo la previsione,
onde il residuo di L. 178,000

Esaminiamo ora i capitoli della entrata e della spesa ai quali si riferiscono le suaccennate variazioni.

Entrata.

Capitolo n. 2 « *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione* L. + 78,000. »

La previsione sul provento degli avanzi di bilancio che, secondo l'articolo 28 della legge sull'emigrazione, debbono essere investiti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, si eleva, secondo i dati contenuti nella relazione ministeriale, da lire 164,000 a 243,616. 10 in dipendenza, sia dei reinvestimenti eseguiti delle somme che erano disponibili allo inizio del corrente esercizio, sia di quelle che tali si resero durante l'esercizio, o che poterono impiegarsi con decorrenza dal 1° gennaio 1906.

La detta somma di »

243,616. 10

va così ripartita:

a) Interessi sui titoli depositati alla Cassa dei depositi e prestiti prima del 1° luglio 1905 L.	182,476. 10
b) Interessi sulle somme depositate con decorrenza dal 1° luglio 1905 »	58,140. »
c) Interessi sulle somme con decorrenza dal 1° gennaio 1906 »	3,000. »
Totale . . . L.	243,616. 10

Come risulta dalla relazione del Commissariato, alla fine dell'esercizio 1904-1905, il Fondo per l'emigrazione era costituito:

1° da titoli di Stato (rendita italiana 5 per cento e obbligazioni ferroviarie 3 per cento al prezzo di costo) per L.	4,916,181. 57
2° da un fondo di cassa disponibile di lire 1,474,888. 31 rappresentante l'ammontare delle somme in conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti, diminuite di lire 132,588. 02, ammontare dell'eccedenza dei residui passivi sugli attivi al 30 giugno 1905 »	1,342,300. 29
Totale . . . L.	6,258,481. 86

Al 30 aprile 1906, sempre secondo la cennata relazione, il Fondo per l'emigrazione ammontava a lire 7,192,386. 77.

Capitolo n. 4 « *Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti* », + lire 500,000. Con tale maggior provento, la previsione si eleva da 1,700,000 a 2,000,000, somma però inferiore a quella accertata, in 2,222,326 lire, nel consuntivo per l'esercizio 1904-1905.

L'Amministrazione giustifica la maggior somma nella previsione in base ai risultati del primo semestre in corso, durante il quale fortemente si accrebbe l'emigrazione verso gli Stati Uniti ed il Plata, con un aumento sulla quota prevista per ogni mese del semestre, da lire 141,666 a lire 193,543, in ragione di lire 52,277 circa mensili.

In quanto poi alla differenza in meno, presunta per il risultato finale in confronto del provento accertato per l'esercizio precedente, è assai probabile che non si avveri, ove si consideri che, nel secondo semestre dell'anno finanziario, e precisamente nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio, hanno luogo le partenze per gli Stati Uniti, le quali danno alla emigrazione un contingente assai più forte di quelle che sogliono verifi-

carsi nel 1° semestre per l'America del Sud e particolarmente per il Plata.

Tuttavia, dipendendo la emigrazione da fatti essenzialmente variabili, comprendiamo come l'Amministrazione abbia preferito essere cauta nelle previsioni.

Spesa.

Capitolo n. 7 « *Spese speciali di posta e telegrafo per il Commissariato e per i quattro ispettorati* », + lire 3000.

La previsione per questo capitolo viene elevata da lire 7000 a lire 10,000.

Come risulta dalle spiegazioni date dal Commissario generale alla Commissione parlamentare di vigilanza, le maggiori spese di posta sarebbero specialmente dovute allo sviluppo delle varie istituzioni di patronato all'estero ed all'interno, alle missioni degli ispettori viaggianti e degli addetti dell'emigrazione, nonché alla necessità di provvedere a frequenti inchieste all'estero ed all'interno.

Di più è da considerarsi che, all'aumento accennato, deve anche avere contribuito la istituzione, con apposito stanziamento nello stato di previsione, di un quarto ispettore nel porto di Messina, aggiunto a quelli destinati a Genova, Napoli e Palermo, a norma dell'articolo 10 della legge.

Al capitolo n. 8 « *Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato* », + lire 10,000.

Con questa somma si eleva da lire 19,000 a lire 29,000 quella stanziata in sede di previsione.

È d'uopo considerare che, con le accennate pubblicazioni, il Commissariato e, a loro volta, gli istituti di patronato ed i comitati rendono il pubblico edotto di quanto si riferisce all'emigrazione.

Il prezzo dei bollettini, limitato alla sola spesa di stampa (essendo escluso qualunque compenso per la compilazione) varia da lire 500 a 1100 circa per ogni numero riprodotto in 5300 esemplari.

Durante il 1905 sarebbero stati pubblicati 22 bollettini invece di 18 negli anni precedenti.

Di più, in parecchi bollettini furono aggiunte carte illustrative, che ne aumentarono il costo.

È poi da considerarsi che, in questo capitolo, oltre alla spesa del bollettino, si preleva quella della pubblicazione « *Emigrazione e Colonie* », la quale contiene una preziosa raccolta di rapporti dei nostri agenti diplomatici e consolari su quanto concerne le condizioni dell'emigrazione italiana nei vari paesi verso i quali essa si dirige.

Capitolo n. 13 « *Spese di viaggio e di indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali, tanto all'estero che all'interno* », + lire 25,000.

Tale somma, che eleva lo stanziamento previsto per questo capitolo da lire 15,000 a 40,000, rappresenta la maggiore spesa da imputarsi alla competenza dell'esercizio 1905-906, in seguito alla deliberazione presa dalla Commissione parlamentare di vigilanza, su proposta del Consiglio dell'emigrazione, nel senso di assegnare, annualmente, in bilancio lire 50,000 per l'assistenza diretta dei nostri emigranti a mezzo dei consoli.

La relazione ministeriale spiega come la detta deliberazione sia dovuta alla necessità di porgere i mezzi necessari ai consoli, per recarsi prontamente sui luoghi in occasione di scioperi e di gravi infortuni o in qualunque caso sieno seriamente minacciati la vita e l'interesse dei nostri emigranti.

Se non che, dai verbali delle sedute del Consiglio della emigrazione, e, più particolarmente, di quella interessantissima del 24 giugno scorso (vedi *Bollettino della emigrazione*, n. 2, anno 1906, pag. 49), nella quale il regio console in Nuova Orleans, cav. Fara Forni, ebbe a riferire verbalmente circa i vari problemi concernenti la nostra emigrazione negli Stati Uniti, si rileva come il maggiore stanziamento, che ora si propone al capitolo 13, debba anche essere destinato a sostenere le spese di eventuali missioni dei consoli per visitare quelle località verso le quali si possano convenientemente dirigere gli emigranti.

Al riguardo osserviamo, anzitutto, che, per gli accertamenti dei danni in caso d'infortunio, provvede l'articolo 23 del bilancio, al cui stanziamento, come vedremo in appresso, si reca un sensibile aumento, affinché i nostri consoli abbiano modo di provvedere all'assistenza legale degli emigranti nei casi d'infortunio sul lavoro.

Occorre poi ricordare che la legge sull'emigrazione ha creato un precedente nuovo nel nostro sistema finanziario, quello, cioè, di non provvedere ad un servizio pubblico con le imposte pagate dalla generalità dei contribuenti, ma addossando a coloro, che di tale servizio più direttamente usufruiscono, un onere speciale, rappresentato dal maggior prezzo di lire 8, che gli emigranti pagano per il biglietto d'imbarco e che corrisponde alla tassa dovuta dai vettori.

Laonde, noi crediamo che questa deroga ad un principio generale debba rigorosamente essere limitata ai fini per i quali venne creata. E poichè la tutela della emigrazione rientra nella funzione consolare, che deve compiersi a carico della universalità dei cittadini, riteniamo che il rimborso di spese ai consoli in dipendenza del servizio che prestano nell'interesse

degli emigranti, salvo in rarissimi casi, debba gravare sul bilancio del Ministero degli affari esteri.

A questo concetto già si ispirò la Commissione parlamentare di vigilanza chiedendo che la maggior somma proposta di lire 50,000, per le missioni dei consoli, non fosse messa a disposizione dei consoli stessi, ma bensì del Commissariato, il quale, volta per volta, ne autorizzasse la erogazione.

In questo modo si eviterà che il Fondo per la emigrazione divenga col tempo una vera e propria appendice del Ministero degli affari esteri.

A raggiungere però meglio questo scopo, ci sembra che convenga insistere sopra provvedimenti atti a migliorare i servizi consolari. Di più riteniamo che debba essere aumentato il personale degli ispettori viaggianti, i quali sono ora quattro soli e neppure possono tutti risiedere contemporaneamente all'estero, dovendo ciascuno di essi, dopo esaurita la propria missione, porsi a disposizione del Commissariato della emigrazione per riferire sulla missione stessa e ricevere nuove istruzioni.

Dati i limiti per ora abbastanza modesti nei quali si contiene ed avuto riguardo alla finalità che è destinato a raggiungere, non abbiamo difficoltà ad approvare il proposto maggiore stanziamento.

Solo ci preme di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione stessa sul voto già ripetutamente manifestato dal Parlamento che le somme provenienti dal Fondo per l'emigrazione non valgano a colmare lacune nei bilanci di altri servizi pubblici.

Capitolo n. 21: « *Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad Opere di patronato all'estero e all'interno* », + lire 450,000.

Con questa maggior somma, lo stanziamento del capitolo viene elevato da 325,000 a 775,000 lire.

Come risulta dalla relazione ministeriale, premessa al presente disegno di legge, la richiesta di un concorso di lire 300,000 per la fondazione di un ospedale a vantaggio dei nostri connazionali in Nuova York venne fatta da quell'Istituto italiano di beneficenza, con riserva di provvedere, del proprio e mediante il concorso della colonia italiana, alle residue somme necessarie.

Tale proposta fu approvata dal Consiglio dell'emigrazione a condizione che la somma non fosse data a fondo perduto, ma venisse assicurata con garanzia sullo stabile da acquistarsi o da costruirsi per sede dell'ospedale, in modo che il Fondo per la emigrazione possa essere reintegrato della somma suddetta in caso di vendita dello stabile stesso.

In seno alla Commissione parlamentare di vigilanza qualche commissario osservò come il sussidio dovesse accordarsi solo quando il progetto fosse eseguito od in via di esecuzione, e però chiese che, pur facendosi plauso alla proposta, ogni deliberazione in merito al pagamento della somma fosse rinviata a quando la sottoscrizione avesse raggiunto una cifra tale da dare affidamento di buona riuscita. Esprese inoltre il dubbio che il Commissariato, quale ente governativo, potesse, secondo le leggi americane, prendere ipoteca sullo stabile che dovrà essere sede dell'ospedale.

La stessa Commissione parlamentare, peraltro, deliberò che la somma suaccennata fosse iscritta in sede di assestamento del bilancio per l'esercizio in corso, pur subordinandone il pagamento alle garanzie richieste dal Consiglio dell'emigrazione.

Ci risulta che si atterrono su questo punto informazioni dal regio console in Nuova York. Intanto però in questi giorni è giunta una prima nota di sottoscrizioni, la quale ammonta a dollari 38,479.90, pari (al cambio di lire 5.10) a lire 196,247.49. Da tale nota, che pubblichiamo in allegato, risulta come una nobile gara siasi accesa, fra privati e ditte commerciali, per rendere possibile la realizzazione della utile iniziativa presa dall'Istituto italiano di beneficenza, il cui presidente, comm. Piva Celestino, che citiamo a titolo di onore, figura, fra gli oblatori, per la cospicua somma di lire 50,000.

In quanto alla garanzia per il rimborso della somma di 300,000 lire al Fondo della emigrazione in caso di alienazione dello stabile, speriamo che, in qualche modo, la si potrà ottenere.

E evidente però, che, allo stato delle cose, non vi sia più da indugiare sulla iscrizione in bilancio delle proposte 300,000 lire, non potendosi assolutamente fare a meno di assecondare lo slancio della colonia italiana in Nuova York a prò dei nostri connazionali, che rappresentano sì cospicua parte della popolazione straniera colà.

E la necessità di accordare il chiesto concorso sul Fondo della emigrazione ancor maggiormente emerge quando si consideri che altre colonie, meno numerose della nostra, nella grande metropoli americana, fruiscono di istituzioni ospitaliere largamente sussidiate dai rispettivi Governi, quali, ad esempio, le colonie riunite, irlandese e tedesca, e la francese.

La istituzione proposta di un Ufficio del lavoro a Nuova York, per meglio ripartire i nostri emigranti sul territorio degli Stati Uniti, riveste importanza massima, potendo essa prevenire il pericolo di provvedimenti restrittivi della nostra emigrazione per parte del Governo locale.

È noto, infatti, come gli Stati Uniti siano preoccupati del soverchio

affollarsi dei nostri emigranti nei grandi centri, sia per la soverchia concorrenza che può derivarne alla mano d'opera locale, sia perchè ciò occasiona un disperdimento di forze vive che potrebbero, invece, utilizzarsi sopra vasti territori incolti, con sensibile beneficio degli stessi emigranti agricoli e della ricchezza generale del paese.

Nello scorso anno il regio ambasciatore a Washington visitava i territori del sud e del sud-ovest della Confederazione, specialmente nel Texas e nell'Arkansas, per vedere se fosse possibile avviare colà i nostri emigranti. E, ammesso a parlare dinanzi alle legislature dei detti Stati, riceveva i più fervidi incoraggiamenti a favorire l'emigrazione italiana in quelle regioni.

Il Governo americano poi, a facilitare l'esodo, in genere, degli emigranti dai grandi centri, prendeva, egli stesso, la iniziativa della costituzione di un grande Ufficio di collocamento al lavoro in Nuova York.

Sotto questi auspici nacque l'idea d'istituire a carico del Fondo dell'emigrazione l'Ufficio del lavoro, pel quale si chiede ora il considerevole stanziamento di 150,000 lire sul capitolo di bilancio che esaminiamo.

Scopo principale di tale istituzione è il dirigere i nostri emigranti verso quelle località dove siavi richiesta di mano d'opera, raggiungendo così il doppio scopo di sfollare le masse compatte emigratrici nelle città maggiori, e di sottrarle agli sfruttamenti di costosi intermediari fra capitalisti e lavoratori.

Per concertare il miglior modo di porre in esecuzione il lodevole progetto del Commissariato, venne inviato, sul luogo, un ispettore viaggiante, il quale procedette, nella sua missione, di comune accordo col nostro console generale a Nuova York.

Al riguardo venne, innanzi tutto, riconosciuta la necessità d'impedire che l'Ufficio possa, coll'intromettersi nelle vertenze tra capitale e lavoro, creare ai nostri emigranti una posizione privilegiata e porli in grado di fare illecita concorrenza alla mano d'opera locale. Ed è questa cautela assai opportuna in un ambiente, dove l'esperienza insegna che l'elemento straniero può essere guardato con grande favore ove rappresenti una causa vitale di attività economica, ma certo anche con facile diffidenza, qualora esso tenda a sovrapporsi agli interessi locali. Perciò si convenne che l'Ufficio del lavoro dovesse tendere esclusivamente al collocamento della mano d'opera, senza ingerirsi nelle questioni, che potrebbero sorgere fra gli operai e gli imprenditori.

Si divisò poi che ad altra istituzione, ossia ad un « Investigation Bureau », costituito sotto forma di vero e proprio ufficio legale, fosse affidata l'assistenza dei nostri emigranti nella difesa dei loro eventuali diritti.

Circa la costituzione dell'Ufficio del lavoro, tre questioni furono sollevate

in seno al Consiglio dell'emigrazione, e, cioè, quelle della sede, della gratuità e del carattere privato o di Stato da darsi alla istituzione.

Circa la sede, fu osservato che sarebbe stato forse più conveniente un centro agricolo degli Stati Uniti del Sud, nei quali, in ogni modo, l'Ufficio di Nuova York non potrebbe funzionare che per mezzo di agenzie. La proposta però non ebbe seguito, attesochè principale e più immediato scopo dell'Ufficio del lavoro è la distribuzione dei nostri emigranti al loro arrivo in Nuova York, fra i vari centri di lavoro, senza distinzione tra lavoratori agricoli od artigiani, tanto più che questi ultimi rappresentano una parte considerevole della nostra emigrazione verso gli Stati Uniti. Col tempo poi dovrà certamente essere istituito un Ufficio del lavoro, esclusivamente per dirigere gli emigranti alle regioni agricole, particolarmente negli Stati del Mississippi, della Luisiana del Texas ed altri, e, appunto con tale intento, si sono iniziati studi per la fondazione di un Ufficio del genere a Nuova Orleans.

Molto dibattuta fu la questione se l'Ufficio dovesse funzionare gratuitamente, non solo per gli operai ma anche per gl'imprenditori. Fu osservato che attualmente provvedono la mano d'opera i banchieri locali ed altri intermediari, i quali percepiscono una commissione dagli imprenditori, onde l'Ufficio nostro, funzionando gratuitamente, avrebbe potuto essere anche considerato come istituito a scopo di concorrenza, il che era bene evitare. Lo stesso ambasciatore Mayor, interpellato dal Consiglio d'emigrazione, non si sarebbe dimostrato contrario al pagamento di una lieve tassa per parte degl'imprenditori, come oggi i banchieri percepiscono, in lire 2, per ogni operaio collocato al lavoro. Si eccepi, per altro, che, in questo modo, si sarebbe dato agli imprenditori il modo di volgere a loro favore l'opera dell'Ufficio e si ricordarono gli Uffici del lavoro a pagamento che in Francia produssero un vero sfruttamento dei capitalisti a danno degli operai.

Alla osservazione poi, stata messa innanzi, che agli Stati Uniti poco si comprenda qualsiasi opera non retribuita, venne contrapposta la necessità, dato il carattere dell'emigrazione negli Stati Uniti, tutto nostro nazionale, di creare un'istituzione eminentemente italiana, la quale, a titolo di esperimento, fosse gratuita.

In seno al Consiglio dell'emigrazione, il concetto della gratuità fu approvato solo con un voto di maggioranza (6 contro 5). Sottoposta la questione alla Commissione parlamentare di vigilanza, prevalse il concetto di far pagare una piccola quota agli imprenditori.

Per quanto concerne il carattere privato della istituzione, esso fu accettato dal Consiglio dell'emigrazione senza contrasto, essendo evidente come

assai maggiore libertà d'azione abbia un istituto che non emani direttamente da uno Stato estero e che possa funzionare senza dar luogo a sospetto di sorta al Governo ed alle autorità locali. Come si desume dalla relazione del Commissariato, l'Ufficio del lavoro è stato ora costituito dietro iniziativa di una Società di connazionali nostri, ed è fondato sulle basi alle quali abbiamo accennato.

In quanto alla spesa per l'impianto, il primo anno essa ascende a dollari 30,000 e va ripartita come segue:

Pigione per ufficio in <i>down town</i>	Doll.	10,000
Stipendio per un direttore (<i>manager</i>) . . .	»	3,000
Stipendio di 6 impiegati	»	4,480
Salari di 3 uomini (uscieri e fattorini) . . .	»	1,800
Uno stenografo (<i>typewriter</i>)	»	120
Acquisto di mobili	»	1,000
Spese di cancelleria	»	1,000
Spese di pubblicità	»	2,500
Posta, telegrafo e telefono	»	1,000
Spese di viaggi	»	2,500
Impreviste per ogni capitolo da giustificarsi nei rendiconti semestrali.	»	<u>2,000</u>
Totale	Doll.	<u>30,000</u>

Capitolo n. 14. « *Fondo di riserva per le spese impreviste* », — lire 14.500.

Come si rileva dalla relazione ministeriale al presente disegno di legge, fu necessario provvedere, durante l'esercizio, a due spese di carattere urgente, le quali riguardano, l'una, per lire 8000, il concorso del Commissariato dell'emigrazione alla Esposizione di Milano, e l'altra, per lire 6500, il servizio di contabilità e d'ordine presso gli ispettorati nei quattro porti di imbarco di Genova, Napoli, Palermo e Messina.

Le spese occasionate dal concorso del Commissariato all'Esposizione di Milano avrebbero potuto essere prelevate dal capitolo 26 « *Spese per lavori straordinari* », sul quale è pagato il personale avventizio, ma il relativo stanziamento, in lire 27,000, era già esaurito.

Per il servizio di contabilità e d'ordine presso gli ispettorati dell'emigrazione nei porti d'imbarco, non esisteva apposito capitolo di bilancio, atteso che l'articolo 9 della legge, che contempla questo servizio, nulla dice al riguardo.

Il prelevamento dal fondo di riserva per i due suaccennati titoli di

spesa venne quindi eseguito con due decreti reali del 14 gennaio, dei quali si chiede ora la conversione in legge, a norma dell'articolo 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

In dipendenza del complessivo prelevamento di lire 14,500, il fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nella previsione in lire 15,000 si riduce, quindi, a lire 500. La somma poi di lire 14,500 viene, in conformità dell'articolo 38 della legge suddetta, iscritta su due capitoli.

Per il concorso del Commissariato alla Esposizione di Milano, è istituito col presente disegno di legge apposito capitolo, il 32-*bis*, in lire 15,000, la qual somma rappresenta l'importo totale del concorso, di cui una parte, quella appunto di lire 8,000, stata prelevata sul fondo di riserva, dovette essere rimessa al Comitato dell'Esposizione durante il corso dell'esercizio.

In quanto alle lire 6,500 per il servizio di contabilità e d'ordine, esse vengono iscritte in aumento al capitolo 26 « *Spese per lavori straordinari* ».

Capitolo n. 25 « *Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco — Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento* », + lire 230,000.

L'articolo 32, comma 9, della legge sulla emigrazione stabilisce che debba provvedersi, per regolamento, alla istituzione di ricoveri da costruirsi nei porti d'imbarco di Genova, Napoli e Palermo, ma non indica, se l'esercizio dei ricoveri sia da affidarsi esclusivamente allo Stato.

Presentata la domanda al Commissariato dell'emigrazione per parte del marchese di Campolattaro, fin dallo scorso anno, per la costruzione di un ricovero a Napoli, e pervenute poi successive domande analoghe per la costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco da associazioni di veterani, fu interpellato al riguardo il Consiglio di Stato, dal cui parere stralciamo i tre punti seguenti:

« a) l'articolo 32 della legge sull'emigrazione parla di ricoveri da costruirsi via via che i mezzi lo consentano, non dice da chi dovranno essere costruiti, ma questo silenzio fa credere che, trattandosi di fabbricati che hanno da essere proprietà dello Stato, la loro costruzione debba seguire a cura dello Stato per mezzo di privati imprenditori in base a regolari contratti di appalto;

« b) la costruzione predetta non può sfuggire alla norma generale dell'appalto per pubblici incanti;

« c) pertanto, non potendosi accogliere la domanda di costruzione per trattativa privata, non è il caso di discutere sulla concessione dell'esercizio dei ricoveri ».

In seguito a tale parere del Consiglio di Stato sappiamo che, in un progetto di riforma della legge per l'emigrazione ora allo studio, si propone di modificare l'articolo 32 della legge stessa nel senso che le disposizioni regolamentari possano contemplare l'istituzione di ricoveri « da costruirsi e da esercitarsi o direttamente dal Commissariato d'emigrazione o da associazioni di vettori nazionali nei porti di Napoli, Genova, Palermo, udito il parere del Consiglio dell'emigrazione ».

Intanto, però, la questione dello impianto dei ricoveri si fa ogni giorno più urgente, a motivo delle considerevoli masse di emigranti che nei mesi durante i quali sono più frequenti le partenze, si trovano agglomerate per più giorni nei porti d'imbarco.

Non poté quindi non essere presa in considerazione l'offerta pervenuta al Commissariato, dal Municipio di Genova, fin dal 1901, di cedere il mattatoio occidentale di quella città al Commissariato stesso, perchè fosse trasformato in un ricovero di emigranti. La questione fu lasciata insoluta dal Consiglio dell'emigrazione. La Commissione parlamentare di vigilanza approvò poi lo stanziamento di 230,000 lire iscritto nel bilancio che esaminiamo.

Gli ingegneri del Municipio di Genova attribuirono, prima, allo stabile un valore di lire 462,000 per l'area e di lire 138,000 per il fabbricato, in totale lire 600,000.

Peraltro, in seguito a perizia eseguita su richiesta del Commissariato, venne attribuito allo stabile un valore di 410,000 lire, di cui 310,000 per l'area e 100,000 per il fabbricato, e ciò, sia in considerazione della sua positura alquanto depressa rispetto alle attigue strade ed ai fabbricati, sia per la soverchia vicinanza al piazzale di manovra della stazione ferroviaria. Al punto in cui si trovano le pratiche, il Municipio di Genova cederebbe al Commissariato l'intero stabile per 410,000 lire, abbuonando la differenza di somma fra la perizia dei propri ingegneri e quella del Genio civile, a titolo di contributo della città di Genova per l'opera da costruirsi nell'interesse dell'emigrazione. Si osserva poi che il Municipio di Genova fissò un termine molto ristretto al Commissariato per una risposta definitiva, onde è indispensabile che figurino in bilancio i fondi necessari per l'esercizio 1905-1906.

L'Amministrazione propone di stanziare, in sede di assestamento, lire 230,000, nella supposizione che, alla residua somma di 140,000, si possa provvedere con i fondi stanziati al presente capitolo per l'esercizio in corso, sul quale rimarrebbe ancora un ampio margine disponibile. L'approvazione del presente stanziamento s'impone, ove si consideri che il movimento emigratorio in quel porto, che, dapprima, sembrava aver subito una diminuzione, è fortemente aumentato in seguito alla cresciuta emigra-

zione per il Plata. E l'importanza attuale del porto di Genova, per l'emigrazione, emerge in modo non dubbio dal fatto, che da quel porto partirono, nei primi mesi del 1905, circa 90,000 emigranti.

L'istituzione poi del ricovero a Genova varrebbe a rendere più numerosa, con notevole nostro vantaggio, l'emigrazione straniera di transito.

Capitolo n. 26. « *Spese per lavori straordinari* », + lire 6,500.

L'articolo 9 della legge 31 gennaio 1901, e gli articoli 23 e 24 del regolamento per l'applicazione della legge stessa, contemplano il servizio degli ispettori di emigrazione nei porti d'imbarco per gli emigranti.

In virtù di tali disposizioni il servizio in ciascun porto è disimpegnato dall'ispettore, coadiuvato da funzionarii di pubblica sicurezza. In nessun modo peraltro è provveduto ad alcune mansioni di ufficio, indispensabili, quali sono quelle per la conservazione dell'archivio, per le copie, per la contabilità, per la liquidazione di competenze ai medici militari.

Durante l'esercizio in corso furono autorizzati gl'ispettori ad assumere personale a quello scopo per i mesi di maggiore affluenza di emigranti nei porti d'imbarco.

Di più, venne aggregato, in modo permanente, ai quattro ispettori di Genova, Napoli, Messina e Palermo un amanuense col rispettivo stipendio di lire 120, 90, 60 e 100. Da tale necessità del servizio è giustificato l'aumento proposto per questo capitolo.

Trattandosi però di sovvenzione a personale non contemplato dalle vigenti norme legislative, converrebbe che, in occasione della progettata riforma della legge all'articolo 9, fosse aggiunta qualche disposizione che rendesse regolare la assunzione del personale stesso.

Nè le modificazioni che, all'articolo, ci constano essere già proposte, sono, secondo noi, sufficienti al suaccennato scopo, visto che esse contemplano soltanto la aggregazione, all'ispettore, di ufficiali e di agenti di pubblica sicurezza, non quella di amanuensi o di altri impiegati non facenti parte della forza pubblica.

Osserviamo, infine, che il maggiore stanziamento di lire 6,500, che si propone per questo capitolo, corrisponde a quello di cui fu diminuito per il servizio di contabilità e d'ordine il fondo di riserva per le spese impreviste.

Capitolo n. 32-bis. « *Concorso del Commissariato dell'emigrazione all'Esposizione di Milano del 1906* », + lire 15,000.

Poche parole bastano in aggiunta alla particolareggiata spiegazione, già contenuta nella relazione ministeriale, per quanto concerne il concorso del Commissariato alla Esposizione di Milano.

Dal Comitato dell'Esposizione venne stabilita la somma di lire 100,000 per una mostra destinata a produrre la maggior possibile quantità di elementi, dai quali risultassero le molteplici forme della attività spiegata dai nostri connazionali fuori d'Italia, e venne chiesto al Commissariato di concorrere alla somma suddetta per lire 15,000.

Il Consiglio dell'emigrazione accolse, senz'altro, la domanda di concorso; vi si dimostrò invece poco favorevole la Commissione parlamentare di vigilanza, sostenendo che si dovesse andare cauti nello accordare concorsi sul Fondo per la emigrazione, quando le somme richieste non avessero per scopo un vero e proprio beneficio diretto degli emigranti.

Tuttavia il concorso venne approvato alla condizione che le 15,000 lire fossero concesse, non al Comitato di Milano direttamente, ma al Commissariato per le spese destinate a raccogliere tutti gli elementi idonei ad attestare la forma di tutela data dal Commissariato stesso ai nostri emigranti nel campo del lavoro, nonché i risultati di essa.

Respinta fu, invece, in seno alla stessa Commissione di vigilanza, una domanda del Ministero degli affari esteri per concorso del Commissariato nelle spese destinate a far emergere l'opera dei nostri istituti di beneficenza all'estero.

Il Commissariato, nello erogare la somma accordatagli per il concorso alla Mostra, si è messo d'accordo col Comitato di Milano, al quale ha versato parte della somma stessa, stata prelevata sul fondo di riserva.

Per quanto concerne questo capitolo, dobbiamo osservare che esso si riferisce a spesa non contemplata, sia dalla legge, sia dal regolamento. La istituzione del capitolo stesso è, per altro, stata effettuata in conformità all'articolo 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Capitolo n. 33. « *Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato* », — 547,000 lire.

La diminuzione nell'avanzo di bilancio, che risultava dallo stato di previsione dell'esercizio in corso, ha, per naturale conseguenza, il minore acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, stabiliti dalla legge per il reinvestimento delle somme disponibili sul Fondo dell'emigrazione. La minore somma di lire 547,000 è giustificata dalla eccedenza fra l'entrata e la spesa, ridotta, in sede di assestamento, da lire 907,280 a lire 360,280.

Esaminate particolareggiatamente le sensibili variazioni create durante l'esercizio allo stato di previsione del Fondo per l'emigrazione, vi proponiamo senz'altro di volere accordare i vostri suffragi al presente disegno di legge.

FALLETTI DI VILLAFALLETTO, *relatore*.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE

Ammontare della sottoscrizione per l'ospedale italiano di Nuova York.

Abbate Domenico	Doll. 100. "	<i>Riporto</i> Doll. 1,646. 25
Aldrovandi conte Luigi	100 "	Beverina Leo 1. "
Alpi P. & A	200 "	Calvosa G. 10. "
Avitabile Salvatore.	50. "	Caroli Mario. 25. "
Avigaone Frank	5. "	Cairola M. 20. "
Avignone Orazio.	5. "	Caruso comm. Enrico 434. 36
Aimone C. A. & R. C.	200. "	Casonato prof. Emilio 17. "
Alleva Luigi.	5. "	Cavagnaro V. (Friend of) 5. "
Azzimonti John	50. "	Cella A. L. 100. "
Angonoa Antony.	5. "	Ceribelli G. & Co. 100. "
Barzaghi Leopoldo.	200. "	Conti Cesare. 500. "
Bolognesi, Hartfield & C.	200. "	Conti Dino F. 75. "
Bonaschi A.	10 "	Colp J. 10. "
Bianchi Giuseppe	5. "	Cuneo A. 500. "
Bostwick C. F.	5. "	Gomollo Saturnino. 50. "
Bigelow C. O.	25. "	Campanella S. 3. "
Bertolino A.	2. "	Cella G. & L. 20. "
Bartolini Omero.	0. 25 "	Caravasillis dott. D. 10. "
Bernagozzi W. P.	10. "	Colonnello Gustavo 5. "
Bertolotto Agostino	10. "	Cella P. Lorenzo. 1. "
Bivona Ciro.	0. 25 "	Chevalier L. P. 1. "
Bono Ignazio	0. 50 "	Cretola Giuseppe. 1. "
Bono Giuseppe	0. 50 "	Conte Bros 1. "
Baumgarten W.	0. 25 "	Cademartori Joseph 2. "
Bruno Mariano	0. 50 "	Caruso Michelina 0. 50
Bertelli ing. Riccardo	100. "	Conte William. 1. "
Bogliaccini Giuseppe	5. "	Cambise Sante. 5. "
Bruschini Adolfo.	1. "	Ciaccio Giuseppe. 1. "
Bisaccia N.	10 "	Caracappa Leonardo 0. 50
<i>Bollettino della Sera</i>	200. "	Catanese Accurso 0. 50
Bacigalupo Carlo	100. "	Cannella Calogero 0. 50
Borrelli Giovanni	3. "	Cuccio Antonino. 0. 50
Bizzarri Giovanni	15 "	Caliandro Joseph 0. 50
Borruso Simone	10. "	Cafè Lafayette. 100. "
Barbagallo J.	2. "	Cardani A. 25. "
Baia dott. Dionisio	5. "	Casazza V. & Bros. 100. "
Bai Luigi	1. "	Capellino Carlo 15. "
Boraldi A. & P. Bollardi.	2. "	Cherubini Paolo 5. "
Blanch Mrs.	2. "	Caponigri Pasquale. 100. "
Bianchi Fortunata	1. "	Cerabino Giovanni 5. "

Da riportarsi Doll. 1,646. 25

Da riportarsi Doll. 3,897. 61

<i>Riporto DoH.</i> 3,897. 61		<i>Riporto Doll.</i> 5,299. 61	
Calvosa Carlo	10	Fortini A.	1. "
Cagliostro G.	50. "	Florentino Vincenzo . . .	1. "
Caruso Lorenzo	5. "	Farno Romeo	1. "
Cesana Frank	5	Ferrara Michele	1. "
Cuneo Andrea	2. "	Ferrara Luigi	0. 50
Campomenosi P.	50	Fucà Giuseppe	0. 50
Ciuti prof. Vincenzo . . .	5. "	Favata Gaetano	0. 50
Collica dott. Ippolito . .	50	Faccini L. P. & John	
Ducey Father Thomas . . .	50. "	Novazio (Pontin Re-	
Dallagiacoma N. G. . . .	30. "	staurant)	50. "
De Luca V.	100. "	Filomarino Ernesto . . .	10. "
Duplan G. L.	20. "	Franciulli Fortunato . . .	5. "
Duplan Silk Co.	100. "	Gandolfi Luigi	200. "
Divizia Lorenzo	1. "	Gerli cav. Emanuele . . .	5,000. "
D S. C.	5. "	Gerli Joseph	500. "
De Maria F.	3. "	Gerli Paul	500. "
De Carlo Leonardo	1. "	Grassi H. (L. Gandolfi	
De Lorenzo Ebo.	1. "	& Co.)	100. "
De Bellotti Carmela . . .	0 50	Giannotti Carlo	1. "
De Russi Giuseppe	5. "	Ginocchio Luigi	25. "
D'Alessandro Eugenio . . .	1. "	Grillo Reverendo	2. "
De Barbieri Mary	5. "	Griselli P.	2. "
Da Agrò Biagio	1. "	Galletto V.	5. "
D'Albora Bartolo	1	Garibaldi Frederich . . .	1. "
Divino Vincenzo	0. 25	Guadagnini A.	1. "
Di Stefano Giacomo	0. 50	Giordano Antonio	1. "
Degman Con F.	1. "	Gallo D. M.	10. "
Derito S.	0. 50	Gerardi Vincenzo	0 50
Delli Paoli Alessandro . .	100. "	Gioè Michele	100. "
De Marco Celestino	15. "	Gioè Michele	2. 50
De Stefano John	1. "	Great Bear Spring Co. . .	1. "
De Ferrante Ferdinando . .	2. "	Giovaniggi Ferdinando . .	1. "
Emoletti Julius	2. "	Gischia E. Gaj	500. "
Eckelkamp F.	0. 25	Healy August A.	2. "
Francolini ved. Matilde		Harris C. H.	2. "
(fondo annuale)	500. "	Herzenberg Charles . . .	0. 25
Francolini cav. J. N. . . .	100. "	Hauser George	300. "
Falchero Roberto	50. "	Hirzel Feltmann & Co. . .	0. 50
Filippone V.	10. "	Interrante Vincenzo . . .	1. "
Frova Giovanni	5. "	Ingui Gaspare	1. "
Fanoni cav. dott. A. . . .	100. "	Iorio Gaetano	1. "
Fabrizio Alfonso	10. "	Jamargo Domingo	100. "
Foresto Antonio	1. "	Kennedy Thomas	20. "
Fortini F.	1. "	Kamillaris C. D.	1. "
Fortini B.	1. "	Koch Angelo	1 "
		Keller August	

Da riportarsi Doll. 5,299. 61

Da riportarsi Doll. 12,752. 86

<i>Riporto Doll. 12,752. 86</i>		<i>Riporto Doll. 16,048. 36</i>	
Lacagnina Orazio	2. "	Mezzadri E.	25. "
Legniti Angelo	100. "	Maffei D. V.	25. "
Lena J. Albert	25. "	Marrone V. (Utica N. Y.)	25. "
Luparia Giovanni	2. "	Manzella C. & Son.	50. "
Lelli Biagio	1. "	Minotti Joseph	50. "
Lasi C.	1. "	Merlino L. F.	100. "
Luales Giovanni	1. "	Mangini Giovanni	1. "
Lucarini Eugenio	5. "	Miglierina Charles	0. 50
Lampiasi G.	1. "	Murray John A.	10. "
Lo Schiavo Bartolo	1. "	Moriggia A.	5. "
Lebrino Benedetto	1. "	Moriggia Maria	5. "
Licata Aurelio	0. 25	Mariani Egisto (oltre 50	
Lutri George	0. 25	fondo annuale)	100. "
Laux Jay	0. 25	Neri Michele	2. "
Luzzatto Giovanni	100. "	Negreira José	5. "
Lanza dott. Nicola	10. "	Nocito Antonino	5. "
Lordi Giovanni	200. "	Nocito A.	3. "
Liccione G.	25. "	Olivotti Alessandro	250. "
Leverone Giuseppe	5. "	Oniga Fara contessa A.	100. "
Lorenzi Mrs. A.	2. "	Oriani & Co.	1. "
Lilla O.	0. 50	Ortolano L.	3. "
Mazzetti Antonio	200. "	Ocenasek E.	1. "
Mazza Carlo	200. "	Paladini comm. F.	500. "
Magnani N.	100. "	Parodi Erminio & Co.	100. "
Mondini dott. C.	35. "	Pati Pasquale & Son	200. "
Morosini Giovanni P.	2,000. "	Perera Lionello	1,000. "
Maroni cav. dott. Adolfo	80. "	Personeni J.	100. "
Mazza Carlo	5. "	Pjva Celestino	10,000. "
Micheletti Mrs.	1. "	Parson A.	10. "
Marsicano & Repetto.	5. "	Pianisani C.	2. "
Morel R.	10. "	Piantanida Giuseppe	25. "
Martin Kelley & Co.	5. "	Personeni A.	1. "
Macori Ubaldo	5. "	Paris Agostino	1. "
Marchesini Guido	2. "	Paris Thomas	2. "
Manetti G.	2. "	Peluso Giuseppina	1. "
Martillaro John	1. "	Paltrinieri C.	1. "
Macaluso Thomas	1. "	Pepe B.	15. "
Mackin S. A.	0. 25	Passala B.	2. "
Marchi Giulio	50. "	Petrocelli Frank	0. 50
Mosso M. B.	10. "	Pernice D.	1. "
Musica A.	25. "	Palisi Antonino	50. "
Mercuri Pietro	5. "	Piana Serafino	3. "
Maccari Modesto	5. "	Pinelli Giorgio	
Marta M. & Co.	50. "	<i>Progresso Italo-Ameri-</i>	
Molea G.	15. "	<i>cano</i>	1,000. "

Da riportarsi Doll. 16,048. 36

Da riportarsi Doll. 29,829. 86

<i>Riporto Doll. 29,829.86</i>		<i>Riporto Doll. 31,684.86</i>	
Pescia E. V. & Co.	100. "	Taylor prof. Robert W.	100. "
Pessagno & Montresor	25. "	Torre S.	2. "
Pitelli Frank.	50. "	Tomaino	1. "
Pecoraro V. & Tartaglia	10. "	Tocci Felice	200. "
Pistoresi Dante	2. "	Vezin Oscar	100. "
Queroli Joe	1. "	Vezzetti Carlo	25. "
Roelker F.	100. "	Villate A.	5. "
Rampone C.	5. "	Vivanti Ferruccio	500. "
Russo Giuseppe	1. "	Valente F.	2. "
Romeo Sebastiano	1. "	Vercelli Giovanni	1. "
Ratti Giuseppe	500. "	Van Praag Am.	5. "
Russo G. & Co.	50. "	Van Praag Mrs. F.	10. "
Rebucci Archimede	15. "	Vitti Giacomo	3. "
Rosasco John E.	50. "	Volpe Michele & Joe.	2. "
Romano Raffaele	5. "	Valente F.	0.25 "
Russo Francesco.	5. "	Vellone Joe	1. "
Rossotti E.	10. "	Ventolo G.	10. "
Richard C. B.	200. "	Verrilli Fratelli	10. "
Saladino dott. S.	30. "	Vecchio Giuseppe	1. "
Sardi Gerome	50. "	Valinoti J.	25. "
Siegel-Cooper (Premio).	50. "	Vanni S. F.	10. "
Simonelli Giovanni.	50. "	Witsenhausen L.	0.25 "
Simonelli P. I.	50. "	Whiters John	0.25 "
Stefani cav. Arthur	100. "	Wangenheim	500. "
Secco R.	8. "	Weidmann Jacob	50. "
Scala Giorgio	4. "	Yoli R.	200. "
Sasso Domenico	0.50	Zanolini Francesco.	100. "
Speranza Michele	0.50	Zucca cav. uff. A.	35. "
Seti Oreste	2. "	Zanmatti A.	
Solari cav. Luigi.	100. "	Provento vendita biglietti della serata d'Opera	25. "
Suriano B.	15. "	francese.	
Stella dott. G.	25. "	Provento serata d'Opera al " Metropolitan O- pera House	4,866.29
Tarabella Celestino.	25. "		
Tarditi dott. A.	10. "		
Tocci Francesco	200. "		
Tuttle F. W.	5. "		
<i>Da riportarsi Doll. 31,684.86</i>		<i>Totale . . . Doll. 38,479.90</i>	

DISEGNO DI LEGGE

presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Guicciardini) nella seduta del 23 marzo 1906, sugli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (1).

ONOREVOLI SIGNORI! — A norma dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione, e dell'articolo 181 del relativo regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, mi onoro di presentare al vostro esame gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907, che furono esaminati ed approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza nella seduta del 16 marzo 1906.

Gli stati di previsione per l'esercizio finanziario 1905-906, approvati colla legge 9 luglio 1905, n. 355, davano i seguenti risultati:

Entrata prevista	L. 2,313,000
Spesa prevista	» 2,513,000
Con una differenza in più nella spesa di	L. <u>200,000</u>

Tale differenza è dovuta al fatto che la Camera dei deputati, nello accogliere la proposta di iniziativa parlamentare per l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa portante il n. 30 « *Spese per l'incremento delle scuole italiane in America* » collo stanziamento di 200,000 lire, non portò una corrispondente diminuzione al capitolo n. 33 dello stesso stato di previsione « *Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato* » e che comprendeva l'avanzo effettivo del bilancio secondo le proposte ministeriali, da investire a norma dell'articolo 28 della citata legge 31 gennaio 1901.

Le variazioni che si propongono per l'esercizio 1906-907 portano una

(1) Riprodotto dagli Atti parlamentari (Camera dei deputati) — Legislatura XII — Sessione 1904-906 — Stampato 389.

differenza sugli stanziamenti dell'esercizio precedente di lire 1,130,800 per l'entrata e di lire 930,080 per la spesa.

L'entrata e la spesa del Fondo per l'emigrazione per il venturo esercizio finanziario vengono così previste nella identica somma di lire 3,443,080.

Secondo le tabelle che ho l'onore di sottoporre al vostro esame, l'entrata effettiva ordinaria ammonta a	L.	2,467,500
la spesa effettiva ordinaria e straordinaria ammonta a	»	3,443,080
onde una eccedenza delle spese sulle entrate di	L.	<u>975,580</u>

Tale differenza proviene, per la maggior parte, dallo stanziamento proposto per la costruzione dei ricoveri per gli emigranti nei porti di imbarco, da eseguirsi secondo le prescrizioni del paragrafo 9 dell'articolo 32 della legge 31 gennaio 1901, e di altri lavori da eseguirsi nei porti stessi a complemento di quelli già fatti od iniziati nel corso dei precedenti esercizi.

A tale maggiore spesa straordinaria prevista in lire 1,500,000, si propone di provvedere in parte, e cioè per lire 524,420, colle entrate ordinarie e per il rimanente, e cioè per lire 975,580, coll'alienazione di un corrispondente capitale impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione e che sono depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Analizzando, difatti, le cifre quali risultano dalle tabelle annesse al presente progetto di legge, si ha che le entrate effettive ordinarie ammontano a	L.	2,467,500
le spese effettive ordinarie a	»	1,638,080
onde l'eccedenza di entrata di	L.	<u>829,420</u>

Le spese straordinarie ammontano a	»	1,805,000
quindi l'eccedenza passiva di	L.	<u>975,580</u>

alla quale corrisponde lo stanziamento di identica somma compreso nella categoria II « *Movimento di capitali* » dallo stato di previsione della entrata e rappresentante, come si è detto, l'ammontare che si presume ottenere dalla vendita di titoli nei quali furono impiegati gli avanzi effettivi di bilancio degli esercizi precedenti. La spesa stessa potrà però anche non verificarsi in tutto od in parte, qualora, essendo approvata la modificazione proposta al paragrafo 9 dell'articolo 32 della legge 31 gennaio 1901, sia possibile affidare all'iniziativa privata la costruzione e l'esercizio dei ricoveri.

Giova però notare in ogni modo che la sopra indicata eccedenza di spese, rivolta a raggiungere uno degli scopi voluti dalla legge sulla emigrazione ed al quale si ritiene necessario provvedere al più presto possibile, ha carattere

assolutamente transitorio e cesserà non appena compiuta la costruzione dei progettati ricoveri

Seguono le modificazioni da apportarsi nei vari capitoli degli stati di previsione in confronto a quelli approvati per il precedente esercizio finanziario.

Entrata.

Capitolo n. 2 « *Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione* », + lire 58,000.

Le somme impiegate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, secondo le disposizioni dell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, e provenienti dagli avanzi effettivi di bilancio, ammontavano al 31 dicembre 1905 alla somma di lire 6,443,084 94, così costituita:

Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per. L. 1,437,380. 77

Rendita italiana 5 per cento » 5,005,704. 17

calcolate al prezzo di costo e producenti una rendita netta di lire 240,616. 10.

Rimaneva ancora da impiegarsi a quel giorno il resto dell'avanzo presunto dell'esercizio 1905-906, quale risulta dalle previsioni rettificcate col progetto di assestamento dell'esercizio stesso, in lire 160,000 circa, il quale, investito in titoli prima del 30 giugno 1906, produrrà un interesse annuo di lire 6,400 circa.

Si avrebbe così, per l'esercizio 1906-907, un utile complessivo di lire 247,016. 10, qualora i titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione esistenti al 1° luglio 1906 restassero in deposito presso la Cassa depositi e prestiti per la durata dell'intero esercizio.

Ma, siccome il bilancio di previsione dell'esercizio 1906-907 presenta una eccedenza di spesa effettiva in lire 1,500,000 circa (calcolata in cifra tonda), si rende necessaria l'alienazione di una parte del capitale accumulato negli esercizi precedenti. Calcolando che la vendita dei titoli corrispondenti avvenga nel secondo semestre dell'esercizio, si avrebbe una diminuzione d'interessi pel semestre stesso che può valutarsi a lire 25,000 circa.

Di modo che l'utile derivante dai titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione, previsto in lire 247,016. 10, verrebbe ridotto a lire 222,016. 10, calcolando, come si è detto più sopra, che i titoli da alienarsi per realizzare la somma sopra indicata di lire 1,500,000 circa siano venduti nel 2° semestre dell'esercizio, e cioè dopo il 1° gennaio 1907.

Per tali ragioni è necessario tener conto in questo capitolo della differenza in meno sopra indicata, determinando la previsione nella somma totale di lire 222,000 in cifra tonda, onde l'aumento di lire 58,000 sulla previsione dell'esercizio 1905-906.

Capitolo n. 4 « *Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti* », + lire 100,000.

La tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti, stabilita dall'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901, ha prodotto nei vari esercizi finanziari le seguenti somme :

Esercizio 1902-903 (1° semestre). . .	L.	724,934	}	1,979,746
Id. (2° semestre). . .	»	1,254,812		
Esercizio 1903-904 (1° semestre). . .	L.	804,162	}	1,812,628
Id. (2° semestre). . .	»	1,008,466		
Esercizio 1904-905 (1° semestre). . .	L.	643,274	}	2,222,326
Id. (2° semestre). . .	»	1,579,052		
Esercizio 1905-906 (1° semestre). . .	L.	1,163,656		

con una media annuale di circa 2 milioni.

Tale media, come apparisce dalle cifre sopra esposte, fu superata nell'esercizio 1904-905 e sarà probabilmente superata anche nell'esercizio in corso, qualora le tasse da accertare per il periodo 1° gennaio-30 giugno, nel semestre cioè in cui si verifica il massimo movimento migratorio, corrispondano all'aumento avutosi nel 1° semestre dell'esercizio stesso.

Il provento della tassa ha quindi presentato un movimento ascendente in relazione al numero sempre crescente degli emigranti partiti dai vari porti del Regno.

L'aumento verificatosi nel 1° semestre di ogni esercizio è dovuto al fatto che vien aumentando il numero degli emigranti che si dirigono verso l'America meridionale e specialmente al Plata; mentre quello verificatosi nel 2° semestre è dovuto in massima parte al maggior numero degli emigranti che si dirigono verso gli Stati Uniti.

La somma da impostarsi nel bilancio dell'esercizio 1906-907 dovrebbe corrispondere alla media delle tasse accertate negli esercizi precedenti ed essere determinata in circa 2 milioni.

Però, ove si consideri che l'accertamento delle tasse d'imbarco dipende da elementi variabili e di difficile previsione — cioè le possibili oscillazioni nelle correnti migratorie — si ritiene prudente una riduzione di almeno un decimo sulla media sopra indicata.

Onde la somma che si prevede di realizzare nel prossimo esercizio viene ridotta a lire 1,800,000 e che tuttavia supera di lire 100,000 quella prevista per l'esercizio 1905-906.

Capitolo n. 10. « *Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Fondo per l'emigrazione* », + lire 987,580.

L'aumento previsto nel titolo delle spese straordinarie nella tabella dello stato di previsione della spesa e dipendente per la maggior parte dallo stanziamento compreso nella tabella stessa per la costruzione dei ricoveri per emigranti nei porti d'imbarco, determina una eccedenza delle spese sulle entrate di lire 987,580, come si è veduto più sopra.

Per provvedere a tale maggiore spesa si rende necessaria l'alienazione di una somma corrispondente già reinvestita in titoli cogli avanzi effettivi di bilancio verificatisi negli esercizi precedenti.

Si propone pertanto l'aumento della somma sopra indicata di lire 987,580 su questo capitolo.

Spesa.

Capitolo n. 1. « *Commissariato e Ispettorato dell'emigrazione. Personale* », + lire 360.

La maggiore spesa che si propone su questo capitolo dipende dall'aumento dell'assegno concesso all'Ispettore dell'emigrazione nel porto di Messina, che da lire 50 mensili venne portato a lire 80, con una differenza in più di lire 360 sullo stanziamento previsto nel precedente esercizio.

Capitolo n. 7. « *Spese speciali di posta e telegrafo* », + lire 3000.

Con la somma che si propone di portare in aumento al capitolo 7 si deve sopperire alle maggiori spese di corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero o a persone ed istituti nell'interno del Regno, che non sono ammessi a godere della franchigia postale e telegrafica.

Tale aumento è giustificato dal fatto che il Commissariato, per la necessità di provvedere a frequenti ispezioni ed inchieste col mezzo dei propri ispettori e dei regi consoli all'estero, per la maggiore estensione data alle varie istituzioni di patronato per gli emigranti all'estero e all'interno, come per altre cause, deve sostenere una maggiore spesa di corrispondenza, postale e telegrafica.

Tale maggiore spesa si può prevedere, basandosi sui risultati dei consuntivi degli esercizi precedenti, in lire 3000, con una spesa totale per il futuro esercizio di lire 10,000.

Capitolo n. 8. « *Stampa del Bollettino e di pubblicazioni ufficiali del Commissariato* », + lire 10,000.

Il regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901 per l'applicazione della legge 31 gennaio stesso anno, sull'emigrazione, stabilisce

(articolo 40) che il Commissariato diffonda col mezzo di apposito bollettino tutte le notizie che interessano l'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

Affinchè la pubblicazione di tale bollettino raggiunga lo scopo desiderato, ossia di divulgare gli atti del Commissariato e le notizie che concernono gli emigranti, specialmente riguardo ai paesi di destinazione, è necessario che alla pubblicazione stessa sia data la massima diffusione, sia per quanto riguarda il numero dei bollettini, sia per il numero delle copie di ogni bollettino da distribuire.

Si ritiene pure necessario corredare il bollettino, ove occorra, di speciali carte riguardanti regioni in cui l'elemento italiano è relativamente numeroso e delle quali importa dare ragguagli precisi.

Inoltre sarà nel futuro esercizio continuata e condotta a termine la pubblicazione « Emigrazione e Colonie », che forma una raccolta dei rapporti diplomatici e consolari sulle condizioni dell'emigrazione italiana nei vari paesi esteri, pubblicando i volumi sull'Africa, l'Asia, l'America e l'Australia in aggiunta a quelli sui paesi d'Europa.

Si ritiene pertanto necessario l'aumento di lire 10,000 sulla somma stanziata in detto capitolo nell'esercizio 1905-906.

Capitolo n. 10. « *Manutenzione di fabbricati adibiti ai servizi dell'emigrazione* », + lire 2000.

Alcuni servizi concernenti l'emigrazione, specialmente quelli relativi alle Commissioni di visita degli emigranti, disinfezioni del bagaglio ecc., vengono eseguiti in locali di proprietà dello Stato nei vari porti d'imbarco.

Inoltre, in alcuni porti, il Commissariato ha provveduto alla costruzione di speciali edifici, quali la stazione di disinfezione in Napoli e tettoie per facilitare le visite e l'imbarco degli emigranti in Napoli e Palermo.

L'uso speciale a cui sono destinati tali edifici rende necessaria la spesa per provvedere alla loro ordinaria manutenzione, affinchè gli edifici stessi possano corrispondere allo scopo cui sono destinati.

Si propone pertanto l'aumento sopra indicato per provvedere alle spese di manutenzione ordinaria che si rendessero necessarie durante il venturo esercizio finanziario.

Capitolo n. 12. « *Spese di viaggio e indennità agli ispettori viaggianti* », + lire 15,000.

L'articolo 12 della legge 31 gennaio 1901 stabilisce che gli ispettori

viaggianti esercitino le loro attribuzioni nei paesi transoceanici informando il Commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana in quei paesi, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti.

Per raggiungere tale scopo occorre che gl'ispettori viaggianti soggiornino nei paesi loro assegnati, affinchè studino sul luogo i bisogni della nostra emigrazione e visitino personalmente i vari centri in cui essa si raccoglie al fine di suggerire i provvedimenti da prendere a vantaggio dei nostri connazionali sia moralmente che materialmente.

L'aumento che si propone allo stanziamento del precente esercizio finanziario per provvedere alle spese di viaggio e d'indennità di soggiorno all'estero degli ispettori viaggianti, mette in grado il Commissariato di dare un più largo sviluppo alle missioni degli'ispettori stessi.

Capitolo n. 13. « *Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o ad incaricati speciali tanto all'estero che all'interno* », + lire 50,000.

Si è spesso lamentato che i vari e numerosi nuclei di italiani, che in seguito all'espandersi della nostra emigrazione si vanno formando, specialmente nei paesi dell'America, restino privi dell'assistenza delle autorità italiane in molti casi in cui sarebbe necessaria.

Ciò riesce tanto più dannoso quando si tratti di scioperi e conflitti tra operai ed imprese assuntrici, di gravi infortuni per i quali è necessario procedere ad inchieste e verifiche sopra luogo, al fine di accertare l'entità dei danni o per comporre le vertenze in modo che non siano lesi i diritti dei nostri.

A tale necessità, da tutti riconosciuta, il Commissariato non potrebbe interamente provvedere col mezzo dei propri ispettori viaggianti, o degli addetti di emigrazione presso alcuni consolati, non trovandosi essi in tutti i numerosi paesi e regioni in cui lavorano operai italiani.

Si ritiene perciò opportuno di affidare tale servizio ai regi consoli nell'ambito delle loro circoscrizioni, essendo le sole autorità che sono in grado di accorrere prontamente nei luoghi dove l'azione di assistenza e di tutela per riuscire efficace deve esercitarsi con prontezza, e con cognizione dello stato delle cose, della legislazione e degli usi dei vari paesi.

Però, qualora si consideri la vastità delle circoscrizioni assegnate ai vari consolati, si rende necessario mettere a disposizione dei consoli le somme necessarie per recarsi dalle loro residenze nei luoghi ove la loro presenza sia necessaria e che spesso sono lontani parecchi giorni di viaggio.

Il Consiglio dell'emigrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza hanno dato parere favorevole che sia posta a disposizione del Com-

missariato la somma annua di lire 50,000 per provvedere, specialmente nei paesi dell'America, alle spese sopra indicate.

Si propone pertanto l'aumento di tale somma all'articolo 13 del bilancio per l'esercizio 1906-907, con l'avvertenza che il servizio dovrà essere esercitato sotto la diretta sorveglianza del Commissariato e le missioni saranno consentite solo quando l'inchiesta da farsi e l'intervento dell'autorità consolare o di un suo rappresentante possano realmente giovare ai nostri emigranti.

Capitolo n. 16 « *Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emigranti, ai periti tecnici, e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse* », + lire 5000.

L'aumentato movimento di emigranti nei porti di imbarco rende necessaria una maggiore spesa per le speciali Commissioni di visita preliminare e definitiva dei piroscafi che sono adibiti al trasporto.

Tali visite sono stabilite dall'articolo 142 del regolamento 10 luglio 1901, e le indennità spettanti ai membri delle Commissioni e agli agenti della forza pubblica dall'articolo 155 del regolamento stesso.

La maggiore spesa che si prevede sul capitolo dipende:

a) dal numero maggiore di partenze previste, che renderà necessario un numero maggiore di visite;

b) dal numero maggiore di emigranti in partenza dai vari porti, che renderà necessario un prolungamento delle sedute delle Commissioni, onde un maggior impiego di agenti della forza pubblica ed un aumento delle spese accessorie, come illuminazione dei locali, ecc.

Si ritiene che sia necessaria la somma di lire 40,000 per sopperire alle spese di tale servizio, onde l'aumento proposto di lire 5000 sullo stanziamento dell'esercizio precedente.

Capitolo n. 17 « *Disinfezione, sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri, assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero* », — lire 16,000.

Il capitolo 17 del bilancio per l'esercizio 1905-906 comprendeva anche le spese relative al servizio di informazioni e di vigilanza sull'emigrazione e principalmente per la repressione dell'emigrazione clandestina.

Sembra ora conveniente suddividere le due parti sopra indicate, comprendendo in apposito capitolo tutto ciò che riguarda il servizio di disinfezioni del bagaglio degli emigranti, la sorveglianza sulle locande autorizzate al loro alloggio, nonchè le spese che in casi eccezionali si rendessero necessarie per la loro assistenza diretta nei porti d'imbarco od in quelli di scalo all'estero.

In altro capitolo (n. 18) saranno comprese le spese per il servizio di informazioni e di vigilanza, nonchè quelle per la sorveglianza e la repressione dell'emigrazione clandestina, come si dirà più sotto.

Per la prima categoria di spese, costituita principalmente dal servizio di disinfezione del bagaglio degli emigranti nella stazione di disinfezione di proprietà del Fondo per l'emigrazione nel porto di Napoli e nelle stufe di proprietà dello Stato negli altri porti, nonchè dal servizio di vigilanza sulle locande autorizzate, esercitato da appositi medici igienisti, si ritiene occorrere la somma di lire 20,000 per il futuro esercizio finanziario.

Capitolo n. 18 « *Servizio d'informazioni e di vigilanza, sorveglianza e repressione dell'emigrazione clandestina* », + lire 15,000.

Il servizio di informazioni e di vigilanza era compreso nel bilancio dell'esercizio 1905-906 nel capitolo 17, che riguardava ad un tempo il servizio delle disinfezioni e quello della vigilanza sulle locande autorizzate all'alloggio degli emigranti prima dell'imbarco.

Si propone l'istituzione di un apposito capitolo, collo stanziamento di lire 15,000 per imputarvi tutte le spese richieste dalla sorveglianza sulla emigrazione, specialmente clandestina.

Il fatto che, ad onta delle disposizioni della legge, molti emigranti vanno ad imbarcarsi clandestinamente nei porti esteri, rende indispensabile una continuata sorveglianza alla frontiera, come pure indagini ed inchieste nei comuni del Regno per accertare l'opera di agenti disonesti e le prove necessarie per darne denuncia all'autorità giudiziaria.

Tale sorveglianza potrà essere esercitata sia dagli ispettori dell'emigrazione nei porti di imbarco col mezzo del personale di polizia appositamente addetto agli ispettorati, sia dalle regie prefetture.

Lo stanziamento che si propone serve per remunerare questo personale speciale, per sopperire alle spese di missioni degli agenti della forza pubblica, per speciali compensi agli agenti che si distinguano per zelo e attività.

Capitolo n. 22 « *Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad Opere di patronato all'estero ed all'interno* », + lire 225,000.

Colle somme stanziate nel presente capitolo del bilancio si è provveduto nei precedenti esercizi finanziari a creare Uffici e Società di patronato per la protezione ed assistenza dei nostri emigranti e a rafforzare, con sussidi pecuniari, l'opera delle Società già esistenti.

Lo scopo che ha guidato il Commissariato nella fondazione o nel ricono-

scimento di tali Società od Uffici è quello determinato dall'articolo 38 del regolamento sull'emigrazione, in quanto esse tendano a migliorare le condizioni morali e intellettuali dell'emigrazione italiana e a secondarne lo sviluppo economico.

Così le varie istituzioni provvedono, secondo i mezzi disponibili, all'assistenza morale e materiale degli emigranti, ricevendoli allo sbarco, mettendoli in guardia contro le frodi e gli inganni, facilitando il loro collocamento al lavoro, concedendo sussidi ai più bisognosi, facilitando i rimpatri e anche provvedendo alla loro istruzione con scuole. Inoltre tali istituzioni hanno lo scopo principale di tener vivo nei vari centri coloniali lo spirito di solidarietà tra i nostri emigranti, e cercare di ravvivare in essi il sentimento nazionale.

Nella nota annessa, quale allegato al presente progetto di legge, è data indicazione delle varie Società ed Uffici esistenti e dei sussidi che si propone di assegnare a ciascuno nel prossimo esercizio finanziario.

L'aumento che si propone nel presente capitolo serve: 1° ad elevare i sussidi ad alcune Società che hanno fatto buona prova e alle quali si ritiene conveniente concedere maggiori fondi affinché possano meglio esplicare la loro attività; 2° per la creazione di nuovi istituti; 3° per lasciare un margine per la concessione di nuovi sussidi che si rendesse eventualmente necessaria nel corso dell'esercizio.

Tra gli istituti di nuova fondazione occorre fare speciale menzione dello Ufficio di indagini (*Investigation Bureau*) e di quello del lavoro (*Labor Bureau*) testè costituiti a Nuova York.

L'ufficio d'investigazioni, creato d'accordo colle Società di patronato esistenti in quella città, ha lo scopo di raccogliere, in caso di danni ed infortuni, sopra luogo ed immediatamente, tutte le informazioni che valgano a porre il consolato in grado di comporre le vertenze o di agire giudiziariamente prima che altri (soprattutto imprenditori e Società) cerchi di sfruttare i danneggiati.

Riunite le prove e gli elementi necessari, sarà facilitato il modo di adire l'autorità giudiziaria (alle spese di lite e di giudizio provvedendosi con altro capitolo del bilancio) o di reprimere abusi e frodi a danno dei nostri emigranti.

L'Ufficio del lavoro ha uno scopo puramente economico, in quanto mira a procurare il collocamento della mano d'opera italiana a condizioni oneste e facili e a sottrarre il nostro emigrante, in cerca di lavoro, agli sfruttamenti dei *bosses* o dei banchieri.

Inoltre tale Ufficio, costituito in una città dove si dirige e si accentra la maggior parte dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti, potrà avviare i nuovi arrivati all'interno di quegli Stati nei quali il loro lavoro è più richiesto,

contribuendo ad impedire quella congestione di mano d'opera che è la causa delle minacciate misure restrittive e a promuovere una diversa e più conveniente distribuzione della nostra emigrazione nei diversi Stati della Confederazione.

I due Uffici si completano a vicenda. Infatti non si ritiene opportuno affidare all'Ufficio del lavoro la parte contenziosa (cioè vertenze per rottura di contratti, violazioni di patti, ecc.), che è pure il necessario complemento della tutela economica, per non creare eccessive pastoie o diffidenze per le quali gli imprenditori mal volentieri e difficilmente ricorrerebbero all'Ufficio. Tale parte contenziosa, e cioè l'intervento nelle controversie tra operai ed imprenditori, potrà essere meglio attuata dall'Ufficio di investigazione, pur restando separato dall'Ufficio del lavoro, che avrà così il solo scopo del collocamento degli emigranti.

Capitolo n. 23 « *Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai emigrati all'estero — Assistenza legale per infortuni sul lavoro e servizio relativo* », + lire 200,000.

In occasione della discussione del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1902-903, alla Camera dei deputati, venne accolta la proposta d'iniziativa parlamentare per lo stanziamento nel bilancio stesso di un fondo da destinarsi a titolo di concorsi e anticipazioni ad operai italiani all'estero per provvedere alle spese giudiziarie che essi dovevano sostenere per riconoscimento di diritti, liquidazioni di danni per infortuni sul lavoro, ecc.

Tale stanziamento rispondeva ad un reale bisogno dei nostri operai all'estero, in quanto che, mediante il contributo del Fondo per l'emigrazione, essi potevano essere messi in grado di procurarsi l'assistenza legale e far valere le loro ragioni innanzi alle autorità giudiziarie dei vari paesi. Il Commissariato ha provveduto a tale assistenza sia col mezzo degli addetti dell'emigrazione presso i regi consolati di Colonia e di Ginevra, sia per mezzo dei regi consoli, specialmente nell'America settentrionale.

Dato però l'esiguo stanziamento impostato in bilancio, non si è potuto sinora dare a questo servizio di assistenza legale lo sviluppo che sarebbe stato necessario.

Così si sono dovute consentire anticipazioni solo in casi importanti per l'entità del danno subito od in casi in cui le prove accertate lasciassero la speranza di una sentenza favorevole, ovvero si ritenesse probabile una decisione da valere come precedente per l'autorità giudiziaria locale e far massima di giurisprudenza.

Perciò si autorizzarono alcuni consoli ad anticipare piccole somme per

l'inizio delle cause sino al massimo di lire 100, riservandosi il Commissariato di anticipare somme maggiori su richiesta dei consoli stessi.

Tale sistema, dovuto alla limitazione de fondi disponibili, si è palesato insufficiente.

Nel mentre la somma posta a disposizione dei consoli per ogni caso non era spesso volte sufficiente a provvedere alle prime spese, l'autorizzazione del Commissariato per anticipare somme maggiori richiedeva un certo tempo, con pregiudizio grave degli interessati nei casi urgenti.

È necessario quindi provvedere in miglior modo a tale importante servizio coll'accrescere i fondi disponibili e dare facoltà agli agenti diplomatici e consolari di procedere, nei casi urgenti, di propria iniziativa e sotto la loro diretta responsabilità.

Si assegnerebbe pertanto, ai consoli residenti nei centri di maggiore emigrazione operaia italiana, una somma per provvedere alle prime spese più urgenti e si metterebbe poi a disposizione dell'Ambasciata o Legazione italiana in ciascun paese una somma maggiore da erogarsi su richiesta dei consoli in casi di particolare importanza o quando il fondo a loro disposizione fosse esaurito.

Resta inteso che il servizio è posto sotto la diretta sorveglianza del Commissariato in tutto ciò che riguarda il suo andamento morale e finanziario e che tanto le regie Ambasciate e Legazioni come i regi consolati dovranno ad esso rivolgersi per istruzioni, rapporti e resa di conti.

Si fa inoltre notare che una parte della somma potrà essere recuperata dal Fondo per l'emigrazione, trattandosi di anticipazioni da rimborsare ove le cause intentate avessero esito favorevole.

Capitolo n. 24 « *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine* », + lire 5000.

Capitolo n. 25 « *Fondo di riserva per le spese impreviste* », + lire 10,000.

L'estensione dei servizi relativi all'emigrazione, specialmente per quanto riguarda l'assistenza degli emigranti e pei quali si propongono gli stanziamenti negli altri capitoli del bilancio, rende conseguentemente necessario un aumento dei fondi di riserva per sopperire alle urgenti maggiori spese, ora imprevedibili, e alle quali si dovesse provvedere nel corso dello esercizio e prima che il progetto di legge per l'assestamento del bilancio sia approvato.

Si propone pertanto di elevare lo stanziamento dei due fondi di riserva

a lire 25,000, accrescendo di lire 5000 il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e di lire 10,000 il fondo di riserva per le spese impreviste.

Capitolo n. 26 « *Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco — Spese di progetti di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento* », + lire 1,300,000.

Per dare esecuzione al disposto del paragrafo 9 dell'articolo 32 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, il Commissariato non trascurò, fin dal principio della sua costituzione, di iniziare gli studi per la costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco, facendo compilare, in ispecie per ciò che riguarda il porto di Napoli, dei progetti concreti di massima.

Però, per una serie di motivi che non è qui il luogo di ricordare, e per deliberazioni prese dal Consiglio dell'emigrazione, non fu possibile dare principio ai lavori.

Ora però, col parere favorevole del Consiglio dell'emigrazione, il Commissariato intende procedere alla costruzione dei ricoveri o di altri edifici per facilitare l'imbarco degli emigranti.

Per il porto di Genova sono in corso le trattative con quel Municipio per la cessione dello stabile dell'antico mattatoio. Col bilancio di assestamento per l'esercizio 1905-906 vennero richiesti i fondi necessari per tale acquisto, qualora la convenzione potesse essere conclusa nel corso di quell'esercizio. Ora si propone lo stanziamento della somma che si reputa occorrere per la sua trasformazione in ricovero e che ammonta a circa lire 400,000.

Per il porto di Napoli la spesa per la costruzione di un completo ricovero per emigranti, sul terreno di proprietà demaniale in vicinanza del porto, si prevede in circa 2 milioni e mezzo. Però, considerando che la costruzione non potrà essere portata a compimento in un solo anno e che quindi la spesa relativa potrà essere ripartita in parecchi esercizi, si propone di stanziare la somma di lire 500,000, che si stima probabile spendere nel corso dell'esercizio qualora i lavori siano iniziati prima del 30 giugno 1907.

Anche nel porto di Palermo si dovrà metter mano alla costruzione di un ricovero. Però, atteso il numero limitato di emigranti che partono da quel porto in confronto dei porti di Genova e di Napoli, l'edificio di ricovero potrà esser meno vasto, con una spesa più modesta di circa lire 500,000.

Nel porto di Messina non si ritiene necessaria la costruzione di un apposito ricovero per gli emigranti. Però, considerate le condizioni di quel

porto, occorre provvedere ad alcuni lavori che facilitino l'imbarco degli emigranti. Per tali lavori si presume necessaria la somma di lire 50,000.

Le spese sopraindicate formano un complesso di lire 1,450,000. Si propone di portare lo stanziamento del capitolo a lire 1,500,000 per lasciare un margine di lire 50,000 per lavori impreveduti e che fosse urgente eseguire nel corso dell'esercizio.

Capitolo n. 34 « *Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gl'Ispettorati nei porti d'imbarco* », + lire 7000.

L'articolo 9 della legge 31 gennaio 1901 stabilisce che nei porti d'imbarco degli emigranti sia nominato un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e preso tra gli impiegati dell'amministrazione dell'interno.

Per gli articoli 23 e 24 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901 per l'applicazione della legge sovra indicata, sono altresì destinati un vice-ispettore e un delegato presso l'Ispettorato di Genova ed un vice-ispettore presso quello di Napoli.

Manca però nel regolamento qualsiasi disposizione concernente il servizio di contabilità e d'ordine, il quale deve essere disimpegnato dal personale addetto agli Ispettorati.

Tali lavori, necessari al normale andamento del servizio, furono difatti sin qui eseguiti dal personale direttivo degli Ispettorati che vi attese con zelo, ma a detrimento delle altre più importanti attribuzioni ad esso affidate dalla legge e dal regolamento.

Ora però l'aumentato movimento migratorio nei porti d'imbarco e il maggior numero di visite ai piroscafi adibiti al trasporto assorbe totalmente l'azione di quei funzionari, così da non lasciare loro tempo e modo per disimpegnare i lavori di contabilità, copiatura, registrazione, ecc.

Pertanto si riconosce la necessità di destinare presso gli Ispettorati alcuni impiegati avventizi per tali servizi, alcuni dei quali, specialmente quelli che riguardano l'accertamento delle tasse dovute dai vettori per lo imbarco degli emigranti, la liquidazione delle competenze spettanti ai medici della regia marina e ai commissari viaggianti, ecc., implicano responsabilità.

Si propone perciò l'istituzione di un nuovo capitolo collo stanziamento della somma reputata necessaria per il normale andamento del servizio.

Capitolo n. 35 « *Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato* », — lire 907,280.

Il bilancio del Fondo per l'emigrazione, quale risulta dalle tabelle an-

nesse all'unito progetto di legge, presenta una eccedenza delle spese sulle entrate di lire 987,580 dovuta alla spesa straordinaria proposta per la costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco ed alla quale si dovrà provvedere coll'alienazione di titoli acquistati negli esercizi precedenti per una somma corrispondente.

Nessun impiego di fondi è quindi possibile di effettuare nel corso dello esercizio, onde la diminuzione proposta nel capitolo del bilancio, il quale viene però conservato « per memoria ».

Disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 30 giugno 1907 in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge.

Art. 2.

È approvata l'annessa tabella A, contenente l'elenco dei capitoli di spese obbligatorie, e d'ordine in aumento dei quali possono farsi prelevamenti dal fondo di riserva appositamente istituito.

Stato di previsione dell'**Entrata** del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1906-907.

NUMERO dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1905-906	VARIAZIONI che si propon- gono	COMPE- TENZA risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		CATEGORIA I.			
		Entrate effettive.			
		TITOLO I. — Entrate ordinarie			
		Rendite patrimoniali.			
1	1	Interessi sul conto corrente presso la Cassa dei Depositi e Prestiti	20,000	"	20,000
2	2	Rendita dei titoli di proprietà del Fondo per l'emigrazione	164,000	+ 58,000	222,000
		Totale . . .	184,000	+ 58,000	242,000
		Contributi a carico dei vettori.			
3	3	Tassa per la concessione di patenti ai vet- tori degli emigranti	17,000	"	17,000
4	4	Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti	1,700,000	+ 100,000	1,800,000
5	5	Depositi fatti dai vettori pel pagamento degli stipendi e delle indennità d'arma, dovute ai medici militari incaricati del servizio sanitario sulle navi viaggianti e delle indennità dovute ai medesimi o ai commissari viaggianti	390,000	"	390,000
		Totale . . .	2,107,000	+ 100,000	2,207,000

NUMERO dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME	VARIAZIONI	COMPE- TENZA
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907		previste pel 1905-906	che si propon- gono	risultante per l'esercizio 1906-907
		Entrate diverse.			
6	6	Pene pecuniarie per contravvenzioni alla Legge e al Regolamento sull'emigrazione	3,000	"	3,000
7	7	Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti	15,000	"	15,000
8	8	Entrate diverse e impreviste	500	"	500
9	9	Entrate a reintegro dei capitoli della spesa (per memoria)	(per memoria)	"	(per memoria)
		Totale . . .	18,500	"	18,500
		Totale delle <i>Entrate effettive ordinarie</i> .	2,309,500	+ 158,000	2,467,500
		CATEGORIA II.			
		Movimento di capitali.			
10	10	Alienazione o rimborso di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Fondo per l'emigrazione	3,500	+ 972,080	975,580
		Totale del <i>Movimento di capitali</i> . . .	3,500	+ 972,080	975,580
		Riassunto.			
		CATEGORIA I — <i>Entrate effettive</i> . . .	2,309,500	+ 158,000	2,467,500
		CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali</i> .	3,500	+ 972,080	975,580
		Totale generale dell' <i>Entrata</i> . . .	2,313,000	+ 1,130,080	3,443,080

Stato di previsione della **Spesa** del Fondo per l'emigrazione
per l'esercizio finanziario 1906-907.

NUMERO del capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME	VARIAZIONI	COMPE- TENZA
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907		previste pel 1905-906	che si propon- gono	risultante per l'esercizio 1906-907
CATEGORIA I.					
Spese effettive.					
TITOLO I. — Spesa ordinaria.					
Spese generali.					
1	1	Commissariato e Ispettorati dell'emigrazione — Personale.	(a) 62,175	+	360 (a) 62,535
2	2	Stipendi ed indennità di residenza degli ispettori viaggianti	(a) 18,520	"	(a) 18,520
3	3	Consiglio dell'emigrazione e Comitato permanente.	2,000	"	2,000
4	4	Fitto di locali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati nei porti d'imbarco	12,025	"	12,025
5	5	Spese d'ufficio e stampati per il Commissariato e per i quattro Ispettorati . . .	15,000	"	15,000
6	6	Biblioteca e abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per i quattro Ispettorati.	2,500	"	2,500
7	7	Spese speciali di posta e telegrafo. . . .	7,000	+	3,000 10,000
8	8	Stampa del Bollettino e di altre pubblicazioni ufficiali del Commissariato. . .	19,000	+	10,000 29,000
9	9	Stampa di manifesti e di circolari ai Prefetti, ai Sindaci, ai Comitati, ai giornali ed uffici vari; stampa ed acquisto di guide ed altre pubblicazioni da distribuirsi gratuitamente agli emigranti, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione e ad altri uffici.	15,000	"	15,000
Da riportarsi . . .			153,220	+	13,360 166,580

(a) Le somme stanziare nei capitoli 1 e 2 rappresentano lo stato di fatto e dovranno essere variate se sarà approvato il ruolo organico per il personale, che verrà presentato al Parlamento con apposito disegno di legge.

NUMERO dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1905-906	VARIAZIONI che si propon- gono	COMPE- TENZA risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		<i>Riporto . . .</i>	153,220	+ 13,360	166,580
10	10	Manutenzione di fabbricati adibiti ai ser- vizi dell'emigrazione.	2,000	+ 2,000	4,000
11	11	Spese casuali	2,000	"	2,000
		<i>Totale . . .</i>	157,220	+ 15,360	172,580
		Spese speciali per la vigilanza e tutela nell'interesse degli emigranti.			
12	12	Spese di viaggio e indennità agli Ispettori viaggianti	55,000	+ 15,000	70,000
13	13	Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissa- riato o per incaricati speciali tanto al- l'estero che all'interno	15,000	+ 50,000	65,000
14	14	Stipendi ed indennità agli addetti ai regi consolati per l'assistenza agli emigrati e spese inerenti ai servizi ad essi affidati	40,000	"	40,000
15	15	Competenze ai medici militari o ai Com- missari viaggianti sui piroscafi che tra- sportano emigranti e restituzione ai vettori delle eccedenze sulle somme versate per detto titolo.	390,000	"	390,000
16	16	Indennità ai componenti le Commissioni di visita delle navi in partenza con emi- granti, ai periti tecnici e spese relative al funzionamento delle Commissioni stesse	35,000	+ 5,000	40,000
17	17	Disinfezioni — Sorveglianza sulle locande ed altri locali che provvisoriamente so- stituiscono i ricoveri — Assistenza di- retta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero.	30,000	- 10,000	20,000
	18	Servizio di informazioni e di vigilanza — Sorveglianza e repressione dell'emigra- zione clandestina		+ 15,000	15,000
18	19	Spese per le Commissioni arbitrali. . . .	1,500	"	1,500
19	20	Spese di lite	1,000	"	1,000
20	21	Missioni presso il Commissariato	3,000	"	3,000
		<i>Totale . . .</i>	570,500	+ 75,000	645,500

NUMERO del capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME previste pel 1905-906	VARIAZIONI che si propon- gono	COMPE- TENZA risultante per l'esercizio 1906-907
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907				
		Spese per la protezione degli emigranti.			
21	22	Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad Opere di patronato all'estero e all'interno . . .	325,000	+ 225,000	550,000
22	23	Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai italiani emigrati all'estero e assistenza legale agli emigranti vittime d'infortuni sul lavoro e servizio relativo	20,000	+ 200,000	220,000
		Totale . . .	345,000	+ 425,000	770,000
		Fondi di riserva.			
23	24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	20,000	+ 5,000	25,000
24	25	Fondo di riserva per le spese impreviste .	15,000	+ 10,000	25,000
		Totale . . .	35,000	+ 15,000	50,000
		Totale delle spese ordinarie effettive . . .	1,107,720	+ 530,360	1,638,080
		TITOLO II. — Spese straordinarie.			
25	26	Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti d'imbarco — Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento	200,000	+ 1,300,000	1,500,000
26	27	Spese per lavori straordinari	27,000	"	27,000
27	28	Acquisto di mobili, attrezzi e oggetti vari pel Commissariato e per gli Ispettorati .	3,000	"	3,000
28	29	Restituzione di somme indebitamente attribuite al Fondo per l'emigrazione . .	5,000	"	5,000
		Da riportarsi . . .	235,000	+ 1,300,000	1,535,000

NUMERO dei capitoli		DENOMINAZIONE	SOMME	VARIAZIONI	COMPE- TENZA
Esercizio 1905-906	Esercizio 1906-907		previste pel 1905-906	che si propon- gono	risultante per l'esercizio 1906-907
		<i>Riporto . . .</i>	235,000	+ 1,300,000	1,535,000
29	30	Spese straordinarie eventuali	3,000	"	3,000
30	31	Spese per l'incremento delle scuole ita- liane in America	200,000	"	200,000
31	32	Sussidi ad imprese private promotrici di colonie di agricoltori italiani	(per memoria)	"	(per memoria)
31bis	33	Indennità ai regi Uffici diplomatici e con- solari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero	60,000	"	60,000
"	34	Spese per provvedere al servizio di conta- bilità e d'ordine presso gli Ispettorati nei porti d'imbarco	"	+ 7,000	7,000
		Totale delle spese straordinarie effettive .	498,000	+ 1,307,000	1,805,000
		Spese effettive ordinarie e straordinarie insieme	1,605,720	+ 1,837,360	3,443,080
CATEGORIA II.					
Movimento di capitali.					
32	35	Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	907,280	— 907,280	(per memoria)
		Totale del movimento di capitali . . .	907,280	907,280	(per memoria)
Riassunto.					
		CATEGORIA I. — <i>Spese effettive</i>	1,605,720	+ 1,837,360	3,443,080
		CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali</i> .	907,280	— 907,280	(per memoria)
		Totale generale della <i>Spesa</i> . . .	2,513,000	+ 930,080	3,443,080

RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO

sugli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (1).

(Relatore: ON. FALLETTI DI VILLAFALLETTO).

Seduta del 16 giugno 1906.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Col presente disegno di legge, il Ministero degli affari esteri, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901 e dell'articolo 181 del relativo regolamento, sottopone alla vostra approvazione lo stato di previsione del bilancio attivo e passivo del Fondo per l'emigrazione, concernente l'esercizio finanziario 1906-907.

Tale stato di previsione fissa la cifra dell'entrata effettiva ordinaria in	L. 2,467,500
e quella della spesa effettiva ordinaria e straordinaria in »	» 3,443,080
con una'eccedenza di spesa in	L. <u>975,580</u>

Lo stato di previsione della parte attiva e passiva per l'esercizio precedente stabiliva:

l'entrata in	L. 2,213,000
e la spesa in	» <u>2,513,000</u>
con un eccedenza di spesa in	L. <u>200,000</u>

Ora tale spareggio era fittizio, ove si consideri che, mentre si era stanziato in bilancio, per iniziativa della Camera, la somma di lire 200,000, allo scopo di istituire e sussidiare nuove scuole in America, non si era poi di altrettanto diminuito il capitolo 32, cui, nel decorso esercizio, era imputata la spesa per acquisti di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Poichè detta eccedenza venne rettificata in sede di assestamento, possiamo, per istituire il confronto fra la previsione dei due esercizi 1905-906 e 1906-907, prendere, per termine comparativo, la cifra di 2,213,000 lire, che sarebbe stata prevista per la spesa e per l'entrata nell'esercizio 1905-1906, ove non si fosse verificata la cennata omissione.

(1) Riprodotta dagli Atti parlamentari (Camera dei deputati) — Legislatura XXII — Sessione 1904-906 — Stampato 389-A.

Ciò premesso, il bilancio del Fondo per l'emigrazione rappresenta nell'esercizio 1906-1907, in confronto di quello precedente, una eccedenza nella	
entrata in	L. 254,500
e nella spesa in	» <u>1,230,080</u>

Tali differenze, peraltro, non sono da imputarsi, per intero, alle vicende presunte per il prossimo esercizio, dipendendo esse, in parte, da cause che già ebbero effetto nell'esercizio in corso e che condussero a sensibili variazioni in sede di assestamento.

È da rilevare come, senza precedenti, nei passati esercizi, sia il disavanzo per l'esercizio 1906-907, che dovrà, per la prima volta, colmarsi con alienazione di parte dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dai quali è costituito il Fondo dell'emigrazione.

Come è spiegato nella relazione ministeriale, quel disavanzo, previsto in 975,000 lire, è dovuto, in gran parte, alla maggiore spesa straordinaria di 1,500,000 lire, per costruzione di ricoveri nei porti d'imbarco a norma dell'articolo 9 della legge e di altri lavori da eseguirsi nei porti stessi, a complemento di quelli già fatti od iniziati nel corso di precedenti esercizi.

Se non che, essendo allo studio varie modificazioni alla legge per l'emigrazione, fra le quali figura anche quella dell'articolo citato, nel senso che la costruzione dei ricoveri possa essere assunta dai privati, è ovvio che la spesa suaccennata di 1,500,000 lire potrebbe anche, in parte, sparire, in sede di assestamento, onde la previsione odierna, per quanto riguarda il passivo del bilancio, è fondata su eventualità ancora molto incerte.

Nel caso che dovesse verificarsi la menzionata spesa di 1,500,000 lire, l'Amministrazione vi provvederebbe colle entrate ordinarie,	
per	L. 524,420
e con alienazioni patrimoniali	» <u>975,580</u>
	L. <u>1,500,000</u>

La somma di lire 524,420 rappresenta l'avanzo effettivo di bilancio, che si sarebbe ottenuto se non fosse stata stanziata in bilancio la somma di lire 1,500,000 per spese straordinarie dipendenti dalla costruzione di ricoveri nei porti d'imbarco.

Infatti, esaminando la tabella annessa al presente disegno di legge, abbiamo:

a) Totale delle entrate effettive ordinarie	L. 2,467,500
Totale delle spese effettive ordinarie	» <u>1,638,080</u>
Differenza	L. <u>829,420</u>

b) Spesa totale straordinaria	L.	1,805,000
Spesa per ricoveri ed altri lavori nei porti	»	1,500,000
	Differenza	L. 305,000
dedotta la quale, da	»	829,000
	si hanno	L. 524,420

rappresentante la eccedenza di entrata come sopra.

Invece la somma di lire 975,580 rappresenta la differenza fra la spesa totale del bilancio, ordinaria e straordinaria, e l'entrata ordinaria, ossia il reale disavanzo.

Infatti, sempre secondo la citata tabella, la spesa straordinaria ammonta a	L.	1,805,000
la spesa ordinaria a	»	1,638,080
	Totale della spesa	L. 3,443,080
dalla quale somma dedotta l'entrata ordinaria in	»	2,467,500
	abbiamo	L. 975,580

esattamente corrispondenti al disavanzo del bilancio, cui si dovrà far fronte con alienazione di patrimonio.

*Esame delle variazioni subite dagli stanziamenti di vari capitoli
in confronto della previsione per l'esercizio 1905-906.*

Circa i capitoli 2 dell'entrata e 1, 7, 8, 10, 16, 24, 25 della spesa, nulla abbiamo da aggiungere alle spiegazioni contenute nella relazione ministeriale.

Per quanto invece concerne le variazioni recate agli altri capitoli, imprendiamo ad esaminarle singolarmente.

Entrata.

Capitolo n. 4 « *Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti* », + lire 100,000.

La tassa a carico dei vettori è stabilita dall'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901 in lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto, intendendosi, per biglietto di quarto di posto, quello rilasciato per fanciulli da uno a cinque anni; di mezzo posto a fanciulli dai cinque ai dieci anni, e di posto intero per persone che abbiano da dieci anni in su.

Tale tassa rappresenta il maggiore cospite del Fondo per l'emigrazione e

si adatta, nelle oscillazioni del suo prodotto, al numero degli emigranti diretti, ogni anno, dai porti del Regno o da quello di Havre (1) verso paesi transoceanici, in modo da costituire per sè stesso il dato più sicuro per valutare il movimento emigratorio.

La relazione annuale del Commissariato sui servizi della emigrazione contiene un prospetto del provento della tassa per sette semestri, a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario 1902-903 fino a tutto il 1° semestre dell'esercizio 1905-906. Da questo prospetto si rileva che la media annuale, per il triennio dal 1902-903 al 1904-905, fu di due milioni all'anno, media superata per più di 200,000 lire, nell'esercizio 1904-905. L'aumento di 100,000 lire nella previsione dell'esercizio prossimo in confronto di quella per il 1905-906 eleva il provento annuale da 1,700,000 ad 1,800,000, somma questa inferiore di 200,000 lire alla media accennata. Tale previsione dovrebbe essere certamente assai più elevata, qualora si fondasse sugli accertamenti risultanti dal bilancio consuntivo dell'esercizio 1904-905, in cui la somma prevista fu superata di lire 622,326, e sulle risultanze del 1° semestre dell'esercizio corrente in lire 1,163,656, che rappresenta quasi il doppio della somma corrispondente al 1° semestre 1904-905.

Considerato però che la emigrazione può variare, da un anno all'altro, per cause assolutamente imprevedibili, comprendiamo come l'Amministrazione abbia voluto mantenersi nella previsione, pel 1906-907, in limiti più modesti di quelli che gli ultimi accertamenti comporterebbero.

La tassa di imbarco a carico dei vettori richiama, in modo speciale, la nostra attenzione, non solo perchè rappresenta il maggior cespite del Fondo per la emigrazione, ma perchè è l'indice vero e proprio del contingente della emigrazione legale e, se vogliamo, anche di quella totale, non ignorandosi il numero approssimativo di coloro che emigrano clandestinamente.

Con interesse seguiamo quindi il movimento della tassa, che, dal 1901 ad oggi, segna una ininterrotta linea ascendente, e denota come si svolgano le nostre correnti emigratorie.

A questo proposito ci riferiamo ai prospetti contenuti nella suddetta relazione ministeriale sui servizi della emigrazione, nei quali prospetti è dimostrato come, durante gli esercizi 1902-903, 1903-904, 1904-905, si suddivida, per ogni 100 lire pagate dai vettori, la tassa d'imbarco, avuto riguardo ai porti d'imbarco, alla destinazione dell'emigrante, alla bandiera dei piroscafi adibiti per l'emigrazione.

(1) In dipendenza della patente di vettore accordata alla "Compagnie Générale Transatlantique".

Secondo i dati così raccolti si rileva, tenendo conto delle sole risultanze dell'esercizio 1904-905, che, per il 60 per cento, le partenze si verificano dal porto di Napoli; che la emigrazione verso gli Stati Uniti si ragguaglia al 72 per cento di quella totale; infine che, nei riguardi della bandiera, quella italiana rappresenta il 41.75 per cento, tenuto conto dei piroscafi esteri e nazionali adibiti all'emigrazione.

Durante la discussione seguita alla Camera nello scorso anno sul bilancio della emigrazione, venne rilevato, come già si era fatto discutendosi il bilancio della marina, che una parte troppo poco ragguardevole sia rappresentata dalla bandiera nazionale nei trasporti degli emigranti.

A dirimere, in qualche misura, tale inconveniente, gioveranno i provvedimenti escogitati dalla Commissione reale per i servizi marittimi, intesi a dare incremento alla nostra marina mercantile, e particolarmente, fra essi, la costituzione di un istituto di credito navale e lo aumento complessivo delle sovvenzioni, corrispondente a quello del percorso e del numero dei piroscafi.

Contribuiranno poi più direttamente a limitare la concorrenza della bandiera estera a quella nazionale, nel trasporto dei nostri emigranti, altri provvedimenti suggeriti dalla prelodata Commissione reale, e dei quali si è tenuto conto nelle proposte modificazioni all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1901, relativo alla concessione della patente ai vettori.

Con queste modificazioni, per quanto concerne i noleggiatori, la patente si accorderebbe ai noleggiatori stessi solo per un numero di piroscafi ragguagliato alla metà di quelli dei quali sieno proprietari; si equiparerebbero le compagnie estere a quelle nazionali, relativamente alle tasse di registro sugli atti costitutivi, non si concederebbe la patente per piroscafi che non facciano capo di linea in porti italiani e che, durante la rotta, tocchino più di due porti esteri non transoceanici, per operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e di merci.

Le ragioni di queste proposte sono ampiamente svolte a pagina 51 e 52 della relazione della Commissione per i servizi marittimi.

Il limitare, nel modo suindicato, la concessione della patente ai noleggiatori è indispensabile perchè essi possano, con un proprio patrimonio navale, dare una seria guarentigia contro la eventuale inosservanza delle norme per il trasporto degli emigranti e contro il mancato pagamento delle tasse.

Di più si frenerebbe, in tal modo, la concorrenza che i noleggiatori fanno ai proprietari ed armatori di piroscafi nazionali, sia avvalendosi di materiale navale estero, sia accordando laute provvigioni agli agenti di emigrazione, il cui numero va, così, ogni giorno aumentando.

Il sopprimere le facilitazioni oggi accordate, nei riguardi della tassa di registro per gli atti costitutivi, alle compagnie estere di navigazione, le quali pagano attualmente una tassa fissa, da lire 500 a lire 3000, in proporzione del capitale sociale, è provvedimento ispirato a criteri di perequazione tributaria, e che risolvesi, nel tempo stesso, in un sensibile vantaggio a favore della bandiera nazionale.

L'obbligo che i piroscafi facciano testa di linea nei porti italiani e non tocchino nel tragitto più di due scali non transoceanici, è giustificato dalla Commissione reale con la necessità di prevenire gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza a bordo di emigranti di diverse nazionalità e dalla difficoltà di sottoporre alle visite ed alle disinfezioni, col necessario rigore, i piroscafi che si apprestano ai trasporti oltre oceano, quando già sieno giunti nei nostri porti con numerosi emigranti a bordo.

È, tuttavia, evidente che anche questa modificazione alla legge sensibilmente gioverà alla bandiera nazionale, poichè, per effetto della modificazione stessa, diminuirà l'interesse degli armatori esteri ad ottenere la patente, che oggi ad essi consente di estendere i loro traffici trasportando emigranti nei paesi transoceanici anche dai porti italiani.

Capitolo n. 12 « *Spesa di viaggio ed indennità agli ispettori viaggianti* », lire 15,000.

Con questa somma lo stanziamento del capitolo, in confronto di quello approvato per l'esercizio 1905-906, si eleva da lire 55,000 a lire 70,000. La relazione ministeriale giustifica l'aumento colla necessità di dare un più ampio sviluppo alle missioni all'estero degli ispettori viaggianti. A questi spetta il compito, altrettanto difficile quanto importante, di verificare, nei paesi transoceanici, in quali condizioni possa meglio svolgersi la emigrazione e quali iniziative meglio convenga siano prese a tal fine dal Commissariato; di quale assistenza sia necessario circondare gli emigranti presso le autorità locali; infine come meglio debba esplicarsi l'azione dello Stato nostro nella difesa dei diritti degli emigranti sul campo del lavoro.

Dato l'aumento ognora crescente delle nostre correnti emigratrici, si comprende come l'opera degli ispettori viaggianti debba ogni giorno maggiormente intensificarsi, tanto più ove si tenga conto del fatto, che la nuova legge sulla emigrazione è ancora assai recente e che, pertanto, deve ancora esplicarsi all'estero tutto quel programma di tutela che è contenuto nelle varie sue disposizioni. Laonde non possiamo che approvare la proposta dell'Amministrazione, per un maggiore stanziamento a questo capitolo, convinti come, in tal modo, si provveda a necessità veramente urgenti.

Capitolo n. 13 « *Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o ad incaricati speciali tanto all'estero che all'interno* », lire 50,000.

Per quanto concerne questo stanziamento, la Giunta generale del bilancio non può che riferirsi alle considerazioni svolte nella sua relazione al disegno di legge numero 388 per l'approvazione dell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1905-906, nel senso che i compensi ai consoli, per servizi della emigrazione, sieno limitati a casi veramente eccezionali, e che si aumenti il numero degli ispettori viaggianti.

Capitolo n. 18 « *Servizio d'informazioni e vigilanza, sorveglianza e repressione della emigrazione clandestina* », + lire 15,000.

Questo capitolo è di nuova istituzione e non importa aumento di spesa per il bilancio, atteso che la somma stanziata va in diminuzione di quella dapprima imputata al capitolo 17 « *Disinfezione; sorveglianza sulle locande ed altri locali, che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri, assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero* ».

Il comprendere separatamente le spese relative alla vigilanza diretta a reprimere l'emigrazione clandestina è assai opportuno, ove si consideri come quest'ultima vada esercitandosi sempre in proporzioni maggiori, diminuendo, con sensibile danno del Fondo per la emigrazione, il contingente degli emigranti dai quali è alimentata la tassa di imbarco pagata dai vettori, e frustrando i benefici della legge col rendere possibile il trasporto, oltre oceano, dei nostri stessi emigranti nelle più deplorevoli condizioni sotto l'aspetto della morale e dell'igiene.

La sorveglianza si esercita a mezzo di delegati di pubblica sicurezza nelle stazioni di confine, a Torino, a Napoli ed a Roma presso il Commissariato.

« *Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad Opere di patronato all'estero ed all'interno* », + lire 225,000.

Con questa somma lo stanziamento del capitolo per l'esercizio precedente viene elevato da 325,000 lire a 550,000 lire. L'aumento di lire 225,000 è dovuto all'istituzione dell'Ufficio del lavoro e di quello di investigazione di Nuova York; all'aumento di sussidi sino ad ora concessi ad Opere di patronato all'estero ed all'interno, ed alle concessioni di sussidi a nuove Opere di patronato.

Per quanto concerne l'Ufficio del lavoro, sorto di recente a Nuova York, ci riferiamo a quanto abbiamo esposto nella nostra relazione sul bilancio di assestamento per l'emigrazione relativo all'esercizio 1905-906, nella quale indicammo anche la spesa occorrente in 150,000 lire, la quale fu specificata in un particolareggiato prospetto dimostrativo.

L'Ufficio d'investigazione, per il quale si chiedono i fondi necessari sul bilancio, per l'esercizio 1906-907, in 30,000 lire, mira a completare l'Ufficio del lavoro, il cui unico scopo è quello di dirigere i nostri emigranti, appena giunti a Nuova York, verso quelle località dove essi abbiano modo di prestare l'opera loro nelle migliori possibili condizioni contrattuali.

Con l'Ufficio d'investigazione si porge, invece, ai nostri emigranti, tutta la necessaria assistenza perchè possano efficacemente far valere i loro diritti verso gli assuntori d'imprese in caso d'infortunio sul lavoro, e perchè non siano lasciati indifesi nelle eventuali vertenze con gli imprenditori.

Sarebbe stato opportuno che l'Ufficio d'investigazione esercitasse la sua azione di tutela legale su gran parte degli Stati Uniti, ma ciò non è possibile a motivo della varietà delle legislazioni statali, specialmente in materia d'infortuni sul lavoro. Quindi la competenza del detto Ufficio si estenderà allo Stato di Nuova York ed a qualche Stato vicino.

In allegato alla relazione sul disegno di legge ministeriale trovasi l'elenco degli Istituti di patronato sussidiati a carico del Fondo dell'emigrazione, sul quale, a tale scopo, vengono erogate lire 518,500. In seno alla Commissione parlamentare di vigilanza si rilevò come non fosse ancora possibile accertare se, realmente, tutte le istituzioni sussidiate corrispondessero allo scopo, trattandosi di un esperimento, i cui effetti non sarà dato di conoscere in modo preciso se non a lunga scadenza. Il Commissariato in tale occasione, dichiarava che, per procurarsi dati positivi di giudizio, aveva inviato sul luogo i suoi ispettori, soggiungendo che, dalle notizie pervenute, specialmente per quanto riguarda le istituzioni di patronato dell'America meridionale, vi era motivo di ritenere che alcune di dette istituzioni avessero fatto buona prova ed altre meno; e per queste si riservava di prendere provvedimenti quando fossero giunte notizie particolareggiate. Sarà presentata dal Commissariato una relazione sulle istituzioni sussidiate, appena siano pervenuti gli elementi necessari. I sussidi che sono stati elevati e quelli accordati *ex novo* sono indicati nel seguente prospetto:

Aumenti di sussidi ad istituzioni di patronato approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza per l'esercizio 1906-907.

Società di patronato per gli immigrati italiani a Nuova York				+	L.	5,000
Ufficio del lavoro (Nuova York), compreso anche nell'assestamento				+	»	150,000
Ufficio di investigazione in Nuova York				+	»	30,000
Orfanotrofo italiano in Nuova Orleans				+	»	1,500
Cassa di previdenza per gli operai italiani in Pittsburg				+	»	1,000
Ospedale Umberto I in San Paulo				+	»	3,000
Dormitorio italiano in Zurigo				+	»	500
Società filantropica italiana in Genova (nuovo sussidio)				+	»	500
Opera di assistenza per gli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante (Bonomelli)				+	»	30,000
Consorzio per l'emigrazione temporanea (Umanitaria) (nuovo)					»	6,000
Comitato per l'emigrazione in Genova (nuovo).					»	1,500
Segretariato per l'emigrazione in Belluno (nuovo).					»	1,500

I sussidi nuovi di maggiore importanza sono quelli riferenti all'Ufficio del lavoro ed a quello d'investigazione in Nuova York, i quali importano la somma complessiva di 180,000 lire, come abbiamo più sopra riferito.

Il concorso alla Società Umanitaria è dovuto a solo titolo d'incoraggiamento, atteso che quella istituzione ha un considerevole patrimonio proprio. È noto come la Società Umanitaria sia stata costituita col provento del patrimonio del signor Prospero Moïse Loria, il quale la nominò erede universale con testamento 26 luglio 1892, abbandonandole tutta la propria sostanza in somma superiore ai 10,000,000, della quale però solo 8,000,000 circa sono attualmente goduti dall'Opera, che fu riconosciuta in ente giuridico. Scopo della Società Umanitaria è di mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da sé medesimi, procurando loro lavoro e protezioni.

In base al suo statuto, l'Opera svolge la propria azione più specialmente all'interno; ha però fondato un consorzio per la emigrazione.

Ci consta che fu posto dal Commissariato, come condizione per la concessione del sussidio al Consorzio, che i rappresentanti di questo all'estero dovessero avere il gradimento degli agenti nostri consolari.

Si attende, per il pagamento del sussidio, che tale condizione sia attuata.

Il sussidio al Comitato per l'emigrazione in Genova è accordato a titolo di esperimento, in attesa che siano conosciuti i risultati definitivi dell'opera del Comitato stesso, sorto per iniziativa del Municipio di Genova a favore degli emigranti che prendono imbarco in quel porto.

Fra i sussidi aumentati è degno di maggior rilievo quello di cui gode l'Opera di assistenza fra gli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante di monsignor Bonomelli. La ragione dell'aumento, nella rilevante somma di lire 30,000, è dovuta al fatto che, a causa del terremoto delle Calabrie, venne spesa, a favore dei danneggiati da quel disastro, buona parte dei proventi dell'Opera che, come è noto, attinge alla carità pubblica.

Capitolo n. 23. « *Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai emigrati all'estero. Assistenza legale per gli infortuni sul lavoro e servizio relativo* », lire 200,000.

Con tale maggior somma si eleva, in confronto dell'esercizio 1905-1906, da lire 20,000 a lire 220,000 lo stanziamento del capitolo, di cui viene anche cambiata la designazione con l'aggiunta delle parole: « assistenza legale per gli infortuni sul lavoro e servizio relativo ».

I nostri operai emigrati all'estero assai di frequente non si trovano in grado di anticipare le spese necessarie, allorchando debbano intentare liti per qualsiasi causa ed in specie a seguito di infortuni sul lavoro. Ciò sanno le imprese assuntrici e le compagnie di assicurazioni, le quali, pertanto, non si peritano di imporre agli emigrati stessi patti poco equi, che questi finiscono per accettare.

Era indispensabile porre riparo a simile inconveniente, tanto più che, sebbene, presso molti Stati all'estero, esista il patrocinio gratuito anche a favore degli stranieri, non è sempre facile ottenerlo.

Durante la discussione del bilancio del Fondo per la emigrazione riflettente l'esercizio 1902 1903, venne, quindi, chiesta la iscrizione, nel bilancio stesso, di un fondo per porre gli operai emigrati in grado di effettuare la dette anticipazioni, ed il relativo stanziamento figurò nei successivi esercizi.

L'aumento considerevole, che si propone oggi, in lire 200,000, è dovuto alla necessità di estendere sempre maggiormente l'assistenza legale agli operai nei casi di infortunio sul lavoro, nonché di altre contestazioni, ed in particolar modo agli Stati Uniti.

A questo scopo fu istituito l'Ufficio di investigazione in Nuova York, ma, come già abbiamo avuto occasione di accennare, esso non potrà estendere l'opera sua se non a quello Stato ed a qualche altro Stato vicino.

Laonde un'azione specifica e locale è necessaria, perchè i risultati della assistenza legale si raggiungano con rapidità ed efficacia.

Per ottenere questo intento, l'Amministrazione, su proposta del Consiglio della emigrazione, chiede che il fondo stanziato per questo capitolo venga posto a disposizione dei consoli e delle regie legazioni all'estero.

Nello stabilire tale stanziamento si usò una certa larghezza, non potendosi precisare la entità del servizio cui lo stanziamento stesso dovrà provvedere.

Una parte poi della somma eventualmente spesa potrà essere recuperata, visto che, in caso di liti, l'aiuto agli emigranti è dato solo a titolo di anticipazione.

La Commissione generale del bilancio, mentre approva lo stanziamento proposto, crede opportuno di rilevare che, alla maggiore entità del medesimo, corrisponde un fine alquanto diverso da quello per il quale fu istituito in origine, come lo prova la nuova denominazione del capitolo, che contempla, oltre alle anticipazioni agli operai perchè possano provvedere a vertenze giudiziarie, la assistenza legale da assumersi, per parte dei consoli, secondo le parole stesse della relazione ministeriale al presente disegno di legge « nei casi urgenti, di propria iniziativa e sotto la loro diretta responsabilità ».

Siccome però tale funzione di assistenza legale degli emigrati, affidata ai consoli, implica, per parte di questi, la necessità di procedere a tutti quegli atti che possono condurre agli accertamenti dei danni, fra i quali atti è essenzialissimo quello della visita sui luoghi per le informazioni, così la vostra Giunta ritiene che le spese occorrenti alle visite stesse debbano imputarsi a questo capitolo e non già al capitolo 13, al quale, invece, accenna la relazione ministeriale.

Capitolo n. 26 « *Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti di imbarco — Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento* », + lire 1,300,000.

Con questa somma la previsione del capitolo per l'esercizio 1906-907 si eleva a lire 1,500,000.

Secondo l'articolo 32, capoverso 9°, della legge per la emigrazione, è stabilito che il regolamento debba contenere le norme per la tutela degli emigranti nei porti d'imbarco, anche mediante la costruzione di ricoveri.

È noto però come questa disposizione della legge sia rimasta, fino ad ora, in parte inattuata, essendo tuttora da costruirsi i ricoveri, e, provvedendo, intanto, l'articolo 78 del regolamento a che gli emigranti, appena giunti nei porti d'imbarco di Genova, Napoli, Messina, Palermo, vengano

diretti a locande appositamente autorizzate dai prefetti ed a carico dei vettori, che sborsano una diaria di lire 2.

Abbiamo già accennato, nella nostra relazione sul bilancio di assestamento per l'esercizio 1905-906, alla questione sorta, se possano i ricoveri appartenere a privati, ed al parere negativo del Consiglio di Stato, che ha indotto l'Amministrazione, sentiti il Consiglio della emigrazione e la Commissione di vigilanza, a comprendere l'articolo 32 della legge fra quelli che l'Amministrazione stessa propone vengano modificati.

Se la modificazione al citato articolo 32 avrà effetto, la costruzione dei ricoveri potrà essere affidata ai privati, ed allora si deciderà sulla opportunità di accogliere, o meno, varie domande pervenute al Commissariato, da associazioni di vettori, che si disporrebbero ad assumere esse la costruzione e l'esercizio dei ricoveri.

Intanto però, non potendosi più oltre indugiare ad eseguire la legge, che, con i ricoveri per gli emigranti nei porti d'imbarco, ha inteso sancire la disposizione più importante nei riguardi della tutela degli emigranti stessi prima della partenza dall'Italia, l'Amministrazione chiede che siano stanziati in bilancio, per l'esercizio 1906-1907, i fondi necessari per il caso che si debbano costruire i ricoveri a carico del Fondo per la emigrazione.

Come si rileva dalla relazione ministeriale, i ricoveri ai quali si intenderebbe, per ora, di provvedere, sono quelli di Genova, Napoli, Palermo.

Nello stanziamento richiesto è compresa anche la somma necessaria per provvedere alla protezione degli emigranti nel porto di Messina. Non si tratterebbe, peraltro, di costruire un vero e proprio ricovero, ma un modesto fabbricato per il deposito dei bagagli e per le disinfezioni.

L'appalto delle opere non è ancora stato dato, nè si può prevedere se e quando verrà presa una decisione definitiva.

In complesso la erogazione della rilevante somma, richiesta per questo capitolo, ha carattere puramente eventuale.

Non si può, infatti, prevedere se la somma sarà o meno, impegnata nell'esercizio, atteso che, qualora venga approvata dal Parlamento la suaccennata modificazione all'articolo 32, i fondi ora previsti per la costruzione dei ricoveri potrebbero essere economizzati.

Per quanto concerne la costruzione del ricovero nel porto di Genova, è da osservare che la somma di lire 400,000, chiesta dall'Amministrazione, dovrà servire per la trasformazione, ad uso di ricovero, del mattatoio, per l'acquisto del quale furono già stanziati i fondi necessari in sede di assestamento nell'esercizio 1905-1906.

Capitolo n. 34 « *Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli ispettorati nei porti d'imbarco* », + lire 7,000.

Per la spesa del detto servizio si attinse, nell'esercizio 1905-1906, al capitolo n. 26 « *Spese per lavori straordinari* », e si istituisce oggi un capitolo speciale.

Il fondo proposto è assolutamente indispensabile, dato il progressivo aumento, che, ogni anno, si verifica nella emigrazione transoceanica, la quale, come risulta dai prospetti allegati alla relazione del Commissariato sui servizi dell'emigrazione, mentre nell'anno 1902 era contenuta nella cifra di 252,234 emigranti, ascendeva invece a quella di 368,104 nel 1905.

La sorveglianza degli emigranti nei porti d'imbarco fu preveduta dalla legge che, all'articolo 9, contempla la nomina di un ispettore dell'emigrazione, avente la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, nei porti di Genova, Napoli, Palermo e in quelle altre città che fossero determinate per decreto reale.

Gli articoli 23 e 24 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, per l'applicazione della legge, destinavano un vice-ispettore ed un delegato presso l'ispettorato di Genova ed un vice-ispettore presso quello di Napoli.

Nell'esercizio corrente, poi, fu approvata la spesa per un ispettore anche nel porto di Messina.

Oggi questo personale si è dimostrato insufficiente per potere attendere, oltrechè alle proprie mansioni di pubblica sicurezza, anche al servizio di contabilità e d'ordine, di cui non si può assolutamente fare a meno nei porti d'imbarco, in ispecie per provvedere alla conservazione dell'archivio, alle copie, alla raccolta dei dati statistici, alla liquidazione delle competenze dei medici militari, ecc.

Capitolo n. 35 « *Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato* », — lire 907,280.

Questa somma rappresenta l'avanzo di bilancio per l'esercizio 1905-1906, che si presumeva potesse essere disponibile per il reinvestimento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a norma dell'articolo 28 della legge per la emigrazione.

Per le ragioni indicate nella nostra relazione n. 188-A, il cennato avanzo di bilancio si è ridotto, in sede di assestamento, a lire 360,280.

Per l'esercizio 1906-1907 non si può prevedere alcun avanzo, a motivo della considerevole spesa occorrente per la costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco degli emigranti, secondo il paragrafo 9, articolo 32 della legge per la emigrazione.

Come però abbiamo già accennato a proposito del capitolo 25, la spesa prevista, in lire 300,000, per i ricoveri potrebbe essere risparmiata quando venissero approvate le modificazioni proposte all'articolo 32 della legge, nel senso di consentire che la costruzione dei detti ricoveri possa essere affidata a privati.

Laonde è ancora incerto se il bilancio del Fondo per l'emigrazione potrà o meno, alla fine dell'esercizio 1906-1907, presentare un avanzo da reinvestire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Modificazioni alla struttura del bilancio.

La vostra Giunta propose già, nella sua relazione al bilancio di assestamento del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1905-1906, che i capitoli della spesa nn. 2 e 13 « *Stipendi ed indennità di residenza degli ispettori viaggianti* » e « *Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato, o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno* » venissero intitolati « *Stipendi e indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti* » e « *Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno* », esclusi gli ispettori viaggianti ». Tali aggiunte alla denominazione dei detti due capitoli ci sembrano indispensabili, avuto riguardo alla natura delle spese ai medesimi imputabili.

Per gl'ispettori viaggianti si provvede, infatti, con uno speciale capitolo, il 12, intitolato: « *Spese di viaggio e indennità agli ispettori viaggianti* ». Se non che, con la denominazione attuale dei capitoli 2 e 13 per le indennità ai detti ispettori, si potrebbe indifferentemente attingere ai capitoli 2, 12 e 13.

Ora, con le proposte modificazioni, s'intende conseguire:

1° che la indennità, di cui si parla al capitolo 2°, debba riferirsi al soggiorno in Roma degl'ispettori, visto che, al capitolo 12, è imputata la spesa per indennità dovuta agl'ispettori stessi durante la loro permanenza all'estero;

2° che la qualità spettante agl'ispettori di « *funzionari del Commissariato* » non possa giustificare il prelevamento di spese per altre indennità all'estero degl'ispettori viaggianti, all'infuori di quelle alle quali si provvede col capitolo 12.

Insistiamo sulle cennate modificazioni alla struttura del bilancio, tanto più che, per l'articolo 2, esse furono già accettate dal Ministro in occasione della discussione sul bilancio del Fondo per la emigrazione, avvenuta nello scorso anno.

*Osservazioni concernenti alcuni fra i servizi a carico del Fondo
per la emigrazione.*

In conformità degli articoli 8 e 28 della legge 31 gennaio 1901, il Ministero degli affari esteri e la Commissione parlamentare di vigilanza hanno l'obbligo di presentare le loro relazioni, delle quali la prima più specialmente deve riferirsi ai servizi della emigrazione. Da tali relazioni emergerà certamente quanto siasi fatto per la tutela degli emigranti nell'esercizio finanziario, che ora volge al suo termine.

Su alcune questioni dobbiamo però intrattenerci, delle quali la vostra Giunta non può fare a meno d'interessarsi in modo speciale, nell'esaminare il bilancio. Vogliamo alludere agli addetti della emigrazione; al servizio delle rimesse degli emigranti; al modo di distribuzione del fondo di 200,000 lire per l'incremento delle scuole italiane in America; al servizio della leva militare all'estero; all'organico del personale del Commissariato.

Addetti della emigrazione.

Art. 14. « *Stipendi e indennità agli addetti ai regi consolati per l'assistenza agli emigranti e spese inerenti ai servizi ad essi affidati* ».

Nella relazione allo stato di previsione della spesa e della entrata del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1905-906 (vedi *Atti parlamentari*, n. 154-A, pag. 5), esponemmo lo scopo che si volle raggiungere con la istituzione degli addetti della emigrazione, scopo che possiamo riassumere nell'azione di tutela dell'emigrante, più specialmente diretta a salvaguardare i suoi diritti verso le Imprese assuntrici di lavori all'estero; ad impedire che possa essere colpito da qualsiasi forma di sfruttamento; a dirigerlo verso quei mercati di lavoro dove abbia modo di offrire l'opera sua alle migliori possibili condizioni contrattuali.

In questo senso spiegarono la loro azione, durante il corrente anno finanziario, i due addetti dell'emigrazione di Ginevra e di Colonia, come risulta dai loro rapporti annuali diretti al Commissariato della emigrazione.

Particolarmente degno di rilievo è il rapporto del cavaliere G. De Michelis; dal quale risulta come assai proficua sia stata, a favore dei nostri operai emigrati in Svizzera, l'opera dell'addetto che, limitata dapprima ai cantoni di Basilea e di Ginevra, venne poi estesa a tutto il territorio della Confederazione.

Il lavoro dell'Ufficio di emigrazione, con sede a Ginevra, venne ripartito nelle cinque categorie seguenti:

- a) Servizio degli infortuni;
- b) Servizio delle vertenze e del contenzioso;
- c) Servizio delle inchieste operaie;
- d) Servizio delle informazioni sul lavoro;
- e) Servizio di assistenza e collocamento.

Specialmente nel servizio degli infortuni sono degni di nota i risultati ottenuti, sia nella trattazione diretta degli infortuni a conoscenza dell'Ufficio, sia nella sorveglianza dei casi liquidati direttamente dagli operai, o con l'intervento di altri procuratori.

Non lievi furono le difficoltà incontrate nella liquidazione dei danni, date le disposizioni della legge svizzera sugli infortuni.

Secondo queste disposizioni, è imposto agli assuntori d'impresa l'obbligo d'indennizzare gli operai nei casi di malattia e di diminuzione temporanea o permanente della capacità al lavoro, ed è stabilito che l'indennità sia ragguagliata a sei volte il salario annuo, e, in ogni caso, non debba complessivamente eccedere le lire 6000.

Da questa somma, peraltro, si debbono fare congrue deduzioni per caso fortuito, imprudenza o colpa dell'operaio, senza che trovisi nella legge un criterio fisso per concretare, volta per volta, le deduzioni suddette, donde la ragione d'innunerevoli controversie.

Nè lieve fu la lotta che lo stesso addetto dovette sostenere contro la cura gelosa delle Compagnie nel difendere i loro dividendi, e contro le pretese esagerate dei sinistrati.

Nondimeno assai soddisfacenti sono i risultati ottenuti, cui contribuirono, in parte, la competenza medica dell'addetto, il quale riuscì, così, a dare il prezioso contributo dell'opera propria anche nello apprezzamento delle conseguenze dei singoli infortuni, agli effetti della indennità.

Dall'addetto furono trattati direttamente 479 casi d'infortuni, e ne vennero sorvegliati 4345.

Le indennità ottenute ascesero a lire 338,354.

Degno d'essere rilevato è il fatto che l'addetto riuscì ad ottenere il concorso delle autorità locali nella denuncia degli infortuni.

Non meno utile fu l'opera dell'addetto negli altri servizi ai quali abbiamo più sopra accennato.

Specialmente abbiamo ragione di compiacerci che, mercè il servizio delle informazioni sul lavoro e quello di collocamento, la nostra emigrazione verso la Svizzera ora procederà in modo sempre più ordinato, venendo diretta verso quei mercati di lavoro, dove esista, realmente, richiesta di mano d'opera e più equi sieno i patti contrattuali.

La circoscrizione assegnata all'addetto dell'emigrazione residente a Colonia corrisponde a quella dei consolati di Colonia, Saarbrücken, Lussemburgo, ossia alle provincie tedesche della Renania, della Vestfalia, della Lorena e del Lussemburgo.

Anche l'opera di questo addetto sembra essere stata molto proficua ai nostri operai.

Come già nello scorso anno, egli attese particolarmente alla risoluzione di conflitti fra operai e assuntori d'impresa.

Volle verificare il trattamento degli operai presso varie industrie alle quali essi sono in maggior numero adibiti, e visitò, a tal fine, le principali miniere di carbone della Vestfalia, le miniere di ferro del Lussemburgo e della Lorena, nonchè numerose acciaierie ed altre fabbriche.

Fece pure inchieste, sia sugli alloggi degli operai a Metz, sia in altre località per diversi fini. Si adoperò pure per una diversa ripartizione della mano d'opera fra i vari centri industriali.

Infine, per quanto, in Germania, l'assicurazione obbligatoria valga a garantire il principio dello indennizzo in caso di infortuni sul lavoro, anche in questo campo non mancò di esplicarsi l'opera dell'addetto, dal quale furono trattati 140 casi d'infortunio, dei quali 130 possono oggi dirsi risolti.

Pratiche di altra natura vennero pure in gran numero trattate dallo addetto, il quale contribuì al ricupero di salari e di sussidi per malattia, nella somma complessiva di lire 8000.

Da quanto abbiamo esposto, il servizio degli addetti della emigrazione ha fatto buona prova. Se non che, allo intensificarsi di tale servizio deve corrispondere, come di ragione, una maggiore spesa. E ciò si verificherà, appunto, nell'esercizio finanziario 1906-1907, per il quale l'Amministrazione, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza, ha deciso di accogliere la domanda dell'addetto a Ginevra perchè il suo stipendio sia elevato da 4000 a 4500 lire, e la diaria, per ogni giorno passato, per ragioni di servizio, fuori della residenza, da lire 10 a lire 15.

Tale aumento fu accordato in considerazione dell'economia realizzatasi sulla somma stanziata in lire 40,000 nell'esercizio 1905-1906, perchè non si provvide alla nomina di due nuovi addetti, come era prevista quando venne approvato dal Parlamento il detto stanziamento.

La vostra Giunta, pur approvando che si mantenga in bilancio, anche quest'anno, la somma di lire 40,000 per il servizio degli addetti, non può fare a meno di rilevare come, effettivamente, in seguito a quanto abbiamo esposto, si sancisca un aumento di spesa per il detto servizio, sebbene il relativo stanziamento sia mantenuto nella misura di quello approvato per l'esercizio precedente.

Servizio delle rimesse degli emigranti.

Capitolo n. 7 « Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti », lire 15.000.

In conformità della legge del 1° febbraio 1901, n. 24, è dovuta al Fondo per la emigrazione la metà degli utili netti del servizio di raccolta, tutela e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigranti, affidato al Banco di Napoli.

Il provento di tale cespite di entrata figura, per la prima volta, nel bilancio consuntivo del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1903-904, in lire 16,000, riducendosi, nell'esercizio 1904-905, a lire 578. 14.

Tale diminuzione, come fu spiegato nella relazione della vostra Giunta sul bilancio di assestamento del Fondo per la emigrazione, relativo all'esercizio 1904-905 (vedi *Atti parlamentari*, 135-A), era, in parte, occasionata dal fatto che, per combattere la concorrenza di altre Banche nell'invio dei risparmi degli emigranti in Italia, il Banco di Napoli aveva dovuto sensibilmente ridurre i diritti di commissione, che, a norma dell'articolo 2 della legge citata, vengono riscossi nella misura da fissarsi, secondo le circostanze e le località, dai Ministeri del tesoro e delle poste e telegrafi, d'accordo col Banco.

Di più aveva influito, sulla diminuzione del provento, la spesa di lire 7500 sostenuta dal Banco per l'invio in America di un suo funzionario, allo scopo di sistemare il servizio dei vaglia presso i corrispondenti del Banco stesso.

Nella relazione allo stato di previsione per l'esercizio 1905-906 (*Atti parlamentari*, 154-A) manifestavamo seri dubbi sulla probabilità che potesse realizzarsi, nell'esercizio medesimo, la somma prevista per questo servizio in lire 15,000, e ne spiegavamo le ragioni, diffondendoci in particolari circa le difficoltà di carattere permanente, che influivano sulla minima partecipazione del Banco di Napoli allo invio nel Regno del risparmio degli emigranti che, come è noto, si verifica, ogni anno, per ingenti somme. Né i nostri dubbi erano infondati, visto che, dal rendiconto inviato al Commissariato in conformità della legge, si rileva che, durante l'anno 1905, gli utili del servizio delle rimesse ammontarono a . . . L. 143,295. »
e le spese in . . . » 141,649. 40
onde gli utili netti in . . . L. 1,645. 60

e, pertanto, la quota a favore del Fondo per la emigrazione, che figurerà nel consuntivo 1905-906 in . . . L. 822. 80

È poi da osservare che, fra le spese dedotte nel computo degli utili da ripartirsi nel Fondo della emigrazione, figurano solo quelle riguardanti

l'ufficio della marina di Napoli specialmente incaricato del rilascio degli *chèques* in dollari, mentre, se si fosse tenuto conto anche delle spese per il personale addetto alle rimesse degli emigranti presso la Direzione generale del Banco, il bilancio si sarebbe chiuso con una tenue perdita.

Una fra le maggiori difficoltà che il Banco di Napoli incontrò nel servizio delle rimesse, fu quella di trovare corrispondenti, che volessero prestare le cauzioni, nel modo indicato dall'articolo 9, per l'applicazione della legge del 1901, ossia in contanti o in titoli italiani dello Stato o dallo Stato garantiti o in titoli del debito pubblico di Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Olanda.

E ciò comprendevasi, visto che in America il denaro si impiega ad un interesse assai più elevato di quanto non comportino i detti titoli.

Di più, varie fra le maggiori ditte bancarie, alle quali il Banco di Napoli avrebbe potuto rivolgersi nello scegliere i suoi corrispondenti, respingevano l'offerta perchè ravvisavano, nell'obbligo della cauzione, una diminuzione del loro prestigio.

A togliere questo inconveniente si è già provveduto per gli Stati Uniti:

- a) con lo esonero della cauzione per le case di prim'ordine;
- b) con l'ammissione, per la cauzione, di titoli, anche non europei, purchè sieno di pronta e sicura realizzazione.

Inoltre il Banco di Napoli sta istituendo, un Ispettorato in Nuova York, che avrà per istruzione, di ripartire i vaglia fra numerosi agenti con piccolissime cauzioni, sui quali eserciterà continua vigilanza.

E forse questo provvedimento precorrerà l'altro più importante, dello impianto di una agenzia del Banco di Napoli in Nuova York, per la quale sono in corso gli studi presso il Ministero del tesoro.

È da ritenere che, così istituito, il servizio delle rimesse potrà svolgersi in modo da corrispondere, quantunque tardivamente, all'aspettativa destata dalla legge del 1901.

Rimarrà però sempre da vincere una grave difficoltà e, cioè, quella dipendente dalla concorrenza che altre ditte fanno al Banco di Napoli, inviando in Italia il denaro degli emigranti a mezzo di lettere raccomandate, con assicurazione presso Società private.

Questo sistema offre all'emigrante due vantaggi, consistenti l'uno nella minor spesa che incontra per l'invio del denaro in Italia, l'altro nella maggior sollecitudine con cui si effettua il recapito delle somme ai destinatari, pel fatto che, bene spesso, i ricevitori postali non hanno i fondi necessari per provvedere al pagamento dei vaglia.

Specialmente la concorrenza derivante dal risparmio di spesa con le raccomandate è difficile a vincersi, visto che, per le rimesse superiori a 100 lire

le quali rappresentano la massima parte del totale delle rimesse medesime, il vaglia non conviene.

Nondimeno è da credere, specialmente se si potrà ancora ribassare il prezzo del vaglia in modo che non sia più tanto sensibile la differenza di prezzo in confronto della raccomandata, che, col tempo, gli emigranti nostri preferiscano, per l'invio di danaro nel Regno, il sistema del vaglia, il quale offre sicurezza assai maggiore, visto che, bene spesso, i denari degli emigranti stessi sono inoltrati alle Banche a mezzo di intermediari di dubbia fede.

E tanto è ciò vero che su 300 milioni di lire, ai quali si calcola possano annualmente ascendere gli invii di denaro in Italia, per parte dei nostri connazionali, nei soli Stati Uniti, le perdite ascenderebbero a 5 milioni.

In quanto alla maggior sollecitudine nei recapiti del denaro a mezzo della lettera raccomandata, è da osservarsi che essa si verifica dal giorno in cui venne iniziato il servizio delle rimesse a mezzo del Banco di Napoli, giacchè, mentre, dapprima, le somme rimanevano per lungo tempo giacenti presso le Banche o gli intermediari ai quali erano state consegnate, al pronto invio nel Regno si ricorse per stimolare gli emigranti a non valersi del Banco.

Questo però sta ora escogitando il mezzo di rendere più spediti i pagamenti nel Regno.

Come risulta dalle seguenti cifre, l'ammontare complessivo delle somme inviate in Italia dal Banco di Napoli ascende a L. 38,417,886. 39 delle quali » 28,131,982. 90 rappresentano l'importo delle rimesse

e L. 10,285,903. 49 furono versate per conto degli emigranti nella Cassa di risparmio del detto Istituto e in quelle postali.

Un sensibile sviluppo ha poi assunto il servizio di cambio per gli emigranti, che il Banco esercita nei porti di Napoli, Palermo, Genova e Messina.

Nel 1905 il cambio si effettuò col rilascio di 50,415 *chèques* per dollari 627,029 in confronto di:

<i>chèques</i>	25,868	per dollari	366,030. 85	nel 1904
»	27,850	»	313,628. 25	nel 1903
»	16,815	»	188,385. 00	nel 1902.

La vostra Giunta non può che compiacersi della concorde azione del Banco di Napoli e del Ministero del Tesoro, diretta a trarre sempre più proficui risultati dal servizio delle rimesse istituito con la legge del 1901, e riconosce che, se questo servizio, per ora, è poco remunerativo, ciò si deve ai fini filantropici e sociali del servizio medesimo, dal quale soltanto potranno ottenersi utili di qualche entità quando la grande massa dei nostri emigranti si persuaderà come il mezzo più sicuro per l'invio dei loro risparmi nel Regno sia quello delle rimesse.

Per queste stesse ragioni, peraltro, si accoglie come ancora assai dubbia la realizzazione della somma di lire 15,000 prevista per la quota dovuta al Fondo per l'emigrazione durante l'esercizio 1906-1907.

Capitolo n. 22. « *Spese per l'incremento delle scuole italiane in America* », lire 200,000.

In occasione della discussione del bilancio per l'esercizio 1905-906, venne sostenuta la necessità di istituire uno stanziamento di lire 200,000 sul Fondo della emigrazione, per creare scuole italiane in America, e tale proposta trovò favorevole accoglienza alla Camera.

Fu poi insistito sul carattere speciale di questo concorso alla propaganda della conoscenza della lingua nativa e del sentimento di nazionalità fra i nostri emigranti, nel senso che non dovesse disperdersi in piccoli sussidi, ma bensì contribuire alla istituzione di veri e propri istituti nazionali di istruzione nei centri verso i quali maggiormente converge la nostra emigrazione.

Perciò era dovere della vostra Giunta di verificare come si fosse proceduto nella distribuzione del nuovo stanziamento.

Ci consta ora che, a tal fine, fu nominata una Commissione, della quale fanno parte l'ispettore generale delle regie scuole all'estero, uno dei commissari della emigrazione, ed un rappresentante del Consiglio centrale della « Dante Alighieri ».

Da questa Commissione, che si adunò per la prima volta il 26 febbraio scorso, vennero fissati i criteri fondamentali per la erogazione di detto fondo e precisamente:

- a) l'ubicazione dei centri coloniali e la loro distanza dalle grandi vie di comunicazione;
- b) il numero degli alunni che frequentano le scuole;
- c) la potenzialità economica delle singole colonie.

Fu poi stabilito che i sussidi dovranno essere annuali e revocabili, al fine di stimolare la emulazione fra i vari Istituti coloniali sovvenuti.

Su proposta del rappresentante la *Dante Alighieri*, fu stabilito di creare, a San Paolo e a Valparaiso, un Istituto coloniale avente carattere di scuola media o secondaria, che permetta ai giovani licenziati di munirsi al Brasile ed al Chili del baccellierato di ammissione agli studi superiori in quegli Stati ed alle Università italiane.

Così molti figli dei nostri emigrati avrebbero il mezzo di dedicarsi allo esercizio delle varie professioni liberali e, ciò che più si desidererebbe, allo insegnamento della lingua italiana nelle nostre colonie.

Prese poi in esame le proposte di sussidio pervenute dai nostri agenti consolari in America, le quali ascendevano complessivamente a 202,000

lire, e poichè altre domande si attendevano, venne deciso di erogare lo stanziamento come segue:

Per la istituzione di una scuola secondaria a San Paolo e Valparaiso	L. 20,000
Per soddisfare alle domande dei consoli	» 150,000
Per costituire un fondo di riserva da impiegarsi nell'esercizio	» 30,000
Totale	L. <u>200,000</u>

In seno alla Commissione parlamentare di vigilanza fu osservato che i sussidi non dovrebbero essere accordati a scuole già esistenti.

Per parte sua, in omaggio ai concetti ai quali ebbe ad ispirarsi la Camera nell'approvare lo stanziamento nell'esercizio 1905-906, la vostra Giunta crede opportuno di raccomandare all'Amministrazione di vigilare a che il sacrificio imposto al Fondo della emigrazione per le scuole all'estero non abbia ad essere meno efficace per il "soverchio frazionamento dei sussidi.

Servizio di leva all'estero.

Nella relazione della vostra Giunta allo assestamento del bilancio della emigrazione per l'esercizio 1905-906 (*Atti parlamentari*, 135-A) venne ampiamente dimostrato come, per effetto dell'articolo 33 della legge per l'emigrazione, i consoli non potessero più provvedere con i mezzi ordinari posti a loro disposizione per il servizio di leva (1).

(1) Legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901. Articolo 33 " Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito e all'articolo 36 del testo unico della legge sulla leva marittima è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle regie autorità diplomatiche e consolari.

Gl'inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la regia Legazione od il regio Consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

Gl'inscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di avere compiuto il 16° anno di età, in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile „

Legge sul reclutamento del regio esercito (testo unico approvato con regio decreto del 6 agosto 1888).

Articolo 81. " Gl'inscritti residenti all'estero e alla distanza di oltre 600 chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono, facendone domanda al prefetto o

E, per queste ragioni, fu approvato, in detto esercizio, l'istituzione del nuovo capitolo nel bilancio del Fondo dell'emigrazione, con uno stanziamento di 60,000 lire, per le « indennità ai regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero ».

È d'uopo però osservare che tanto la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione, quanto la Commissione generale del bilancio, avevano approvato il detto stanziamento, alla condizione che fosse gratuita la visita medica per gli iscritti all'estero.

In proposito una viva discussione s'impegnava alla Camera, in merito alla questione se le spese della visita degli iscritti di leva all'estero dovessero erogarsi sulle 60,000 lire imputate al capitolo di nuova istituzione, ed il Ministero rispondeva negativamente, atteso che tale somma si considerava appena sufficiente a corrispondere alle domande di indennità presentate dai consoli, per spese di locali e di personale, richieste dalle sole operazioni di arruolamento.

La Camera, nondimeno, approvava lo stanziamento, riservandosi di discutere, in altra occasione, sul modo di provvedere alla visita gratuita, quando l'Amministrazione non avesse potuto altrimenti effettuarla nell'esercizio.

Per quanto concerne la visita gratuita, sembra all'Amministrazione conveniente il provvedere per legge, e però si propongono le due seguenti aggiunte alla legge stessa, e cioè: a) all'articolo 33, che per gli iscritti residenti nei paesi indicati dalla legge, il servizio medico per le visite sia a carico del Fondo per l'emigrazione; b) all'articolo 11, che ai medici militari addetti al Commissariato dell'emigrazione possa anche essere affidato il servizio di visita degli iscritti di leva all'estero a quelle condizioni e con quelle modalità che verranno indicate nel regolamento.

Ci consta che il Consiglio dell'emigrazione propenderebbe ad accordare la visita medica gratuita solo agli *iscritti poveri*. Anche a noi sembra equa tale limitazione; solo preferiremmo che, attesa la difficoltà di ricorrere a

sottoprefetto tra il tempo della chiamata alle leva e quello fissato per la prima seduta ordinaria del Consiglio, possono essere autorizzati dal Ministro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia Legazione od ai regi Consolati più vicini ».

Articolo 82. « Gli iscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

« Quando non sieno dichiarati idonei, sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'invalidità, possono nuovamente chiedere la visita all'estero ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi allo esame del Consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da talune delle deformità di cui all'articolo 49, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il Consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento ».

criteri precisi per stabilire quando possa esserci vera e propria indigenza, si adottasse la dizione già adoperata nell'articolo 5 della legge per il rilascio gratuito dei passaporti, che contempla *gli emigranti i quali si recano all'estero a scopo di lavoro*.

La vostra Giunta esprime il voto che, presto, possano essere tradotti in legge i detti provvedimenti, i quali risolvono, in modo pratico e senza soverchio aggravio per il Fondo dell'emigrazione, la questione della leva gratuita all'estero.

Organico del personale del Commissariato.

La legge del 31 gennaio 1901, nei cinque anni decorsi dalla sua applicazione, si è dimostrata suscettibile di essere, in talune parti, emendata.

Ed è facile ciò comprendere quando si consideri che la medesima istitui servizi nuovi, a regolare i quali poco valevano gli esempi di altri Stati, date le speciali condizioni in cui si svolge la nostra emigrazione.

Un vero e proprio schema di riforma alla legge è già stato concretato dal Ministero degli affari esteri, con aggiunte proposte dal Commissariato. Altre modificazioni poi furono suggerite dal Consiglio dell'emigrazione in seguito a lunghe e interessanti discussioni avvenute nelle sedute delli 28, 29, 30, 31 marzo, 1° e 4 aprile scorsi.

A varii punti di detta riforma abbiamo avuto occasione di accennare nel corso della nostra relazione.

Ora, prima di concludere, non possiamo a meno di segnalare, come di massima urgenza, la modificazione che si propone di recare all'articolo 7 della legge, intesa a promuovere un organico, che valga ad equiparare il personale del Commissariato a quello delle altre Amministrazioni dello Stato nei riguardi delle nomine, delle promozioni, degli stipendi, secondo quanto fu già proposto, con apposito disegno di legge, che, peraltro, non venne mai presentato alla Camera.

Ormai i servizi dell'emigrazione hanno assunto tale svolgimento, che equivarrebbe a seriamente pregiudicarli il consentire che, più a lungo, sia disimpegnato da un personale privo di quelle guarentigie di carriera, che sono sì prezioso stimolo alla operosità, in qualsiasi organismo amministrativo.

Fatta quest'ultima osservazione, vi invitiamo, onorevoli colleghi, a volere accordare i vostri suffragi al presente disegno di legge che approva lo stato di previsione del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1906-907.

FALLETTI DI VILLAPALLETTO, *relatore*.

INDICE

I. Relazione della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione presentata alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri il 13 giugno 1906	Pag. 3
1. Lavori della Commissione parlamentare di vigilanza — Situazione del Fondo per l'emigrazione — Conto consuntivo 1904-905 — Bilancio di assestamento 1905-906 — Bilancio di previsione 1906-907	5
2. L'assistenza dell'emigrante prima della partenza — Comitati locali per l'emigrazione — Rappresentanti di vettori — Ricoveri, alberghi e locande per emigranti — Società di patronato nel Regno — Scuole per emigranti nel Regno	12
3. Il trasporto degli emigranti — Piroscafi esteri e nazionali — Condizioni di trasporto degli emigranti — Commissari governativi a bordo dei piroscafi per emigranti	21
4. Assistenza degli emigranti all'estero — Associazioni di patronato — Uffici di assistenza legale e di collocamento — Assistenza in casi d'infortuni sul lavoro — Scuole per emigranti — Assistenza sanitaria — Visite mediche per la leva all'estero — Rimpatrii — Pubblicazioni	26
5. Organi di tutela degli emigranti — Consoli — R. Addetti ed Ispettori dell'emigrazione — Personale del Commissariato	39
II. Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Guicciardini), nella seduta del 23 marzo 1906, sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906	46
III. Relazione della Giunta generale del bilancio sull'assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1905-906	65
IV. Disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Ministro degli affari esteri (Guicciardini), nella seduta del 23 marzo 1906, sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907	83
V. Relazione della Giunta generale del bilancio sugli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907	104

EMIGRAZIONE E COLONIE

Raccolta dei rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari :

Volume I, Europa: Parte I — FRANCIA E PRINCIPATO DI MONACO.

Volume I, Europa: Parte II — SVIZZERA — AUSTRIA-UNGHERIA — GRAN
BRETAGNA — SPAGNA E GIBILTERRA — PORTOGALLO — MALTA.

Volume I, Europa: Parte III — GERMANIA — LUSSEMBURGO — BELGIO —
OLANDA — STATI SCANDINAVI — RUSSIA — PENISOLA BALCANICA.

NB. — La parte 3^a è stata pubblicata nel giugno 1905.

Prezzo di ciascuna parte lire due.

(Pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione)

Le pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione sono in vendita presso la Libreria Bocca in Roma e presso i suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0.30
